

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
CONTROLLO E GESTIONE**

Aggiornamento Delibera CdA del 25 gennaio 2024



INDICE

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231.

2. LA SOCIETÀ.

- 2.1. Mission e oggetto sociale
- 2.2. Il Gruppo e la Proprietà
- 2.3. Certificazioni di qualità UNI e iscrizioni
- 2.4. Governance
- 2.5. Notizie rilevanti
- 2.6. L'affidamento di alcune funzioni di servizio a Con.Ge.S.
- 2.7. L'organigramma

3. IL MODELLO.

4. METODOLOGIA DI COSTRUZIONE, CRITERI ED ELEMENTI DEL MODELLO.

- 4.1. La costruzione del Modello.
- 4.2. La struttura del Modello.
- 4.3. Componenti ed elementi del Modello.
- 4.4. Sistema delle deleghe.
- 4.5. Sistemi informativi.
- 4.6. Il codice etico e di comportamento.
- 4.7. Il sistema disciplinare.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231.

6. FORMAZIONE.

7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

- 8.1. Durata in carica, decadenza e revoca
- 8.2. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza
- 8.3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza
- 8.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.
- 8.5. Whistleblowing.

9. ANALISI DEI RISCHI E SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.

PARTI SPECIALI**1. RILIEVI INTRODUTTIVI.**

- 1.1. Elencazione e articolazione delle singole Parti Speciali.
- 1.2. Finalità e criteri generali.

2. PARTE SPECIALE “A”: Inosservanza delle sanzioni interdittive. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati (artt. 23, 24, 25 e 25 ter D.Lgs. 231/2001).

- 2.1. Premessa.
- 2.2. Le fattispecie rilevanti e le sanzioni previste dagli artt. 24, 25 e 25 ter (corruzione fra privati) D.Lgs. 231/2001.
- 2.3. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell’ambito dei reati di cui agli artt. 23, 24, 25 e 25 ter (corruzione fra privati) del D.Lgs. 231/2001.
- 2.4. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.
 - 2.4.1. Principi generali di comportamento.
 - 2.4.2. Protocolli di condotta per la prevenzione dei reati.
 - 2.4.3. Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.
 - 2.4.4. Sistema disciplinare.

3. PARTE SPECIALE “B”: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

- 3.1. Le fattispecie rilevanti e le sanzioni previste dall’art. 25 bis D.Lgs. 231/2001.
- 3.2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell’ambito dei reati di cui all’art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001.
- 3.3. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.
 - 3.3.1. Principi generali di comportamento.
 - 3.3.2. Protocolli di condotta per la prevenzione dei reati.
 - 3.3.3. Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.
 - 3.3.4. Sistema disciplinare.

4. PARTE SPECIALE “C”: reati societari.

- 4.1. Le fattispecie rilevanti e le sanzioni previste dall’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.
 - 4.2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell’ambito dei reati di cui all’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.
 - 4.3. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.
-

- 4.3.1. Principi generali di comportamento.
- 4.3.2. Protocolli di condotta per la prevenzione dei reati.
- 4.3.3. Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.
- 4.3.4. Sistema disciplinare.

5. PARTE SPECIALE “D”: delitti di criminalità organizzata, terrorismo e reati transazionali.

- 5.1. Le fattispecie rilevanti e le sanzioni previste dagli artt. 24 ter, 25 quater e 25 novies del D.Lgs. 231/2001, nonché dall'art. 10 L. n. 146/2006.
- 5.2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati di cui agli artt. 24 ter, 25 quater e 25 novies del D.Lgs. 231/2001, nonché all'art. 10 L. n. 146/2006.
- 5.3. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.
 - 5.3.1. Principi generali di comportamento.
 - 5.3.2. Protocolli di condotta per la prevenzione dei reati.
 - 5.3.3. Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.
 - 5.3.4. Sistema disciplinare.

6. PARTE SPECIALE “E”: Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante.

- 6.1. Premesse.
- 6.2. Le fattispecie rilevanti e le sanzioni previste dall'art. 25 octies e dall'art. art. 25-octies¹ del D.Lgs. 231/2001
- 6.3. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001.
- 6.4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.
 - 6.4.1. Principi generali di comportamento.
 - 6.4.2. Protocolli di condotta per la prevenzione dei reati.
 - 6.4.3. Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.
 - 6.4.4. Sistema disciplinare.

7. PARTE SPECIALE “F”: delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- 7.1. Le fattispecie rilevanti e le sanzioni previste dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.
 - 7.2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.
-

- 7.3. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.
- 7.3.1. Principi generali di comportamento.
 - 7.3.2. Responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi di sicurezza.
 - 7.3.3. Formazione e addestramento.
 - 7.3.4. Procedure scritte e assetto gerarchico e specialistico.
 - 7.3.5. Sistema di vigilanza e monitoraggio interno al modello.
 - 7.3.6. Il sistema di rapporti di feed back.
 - 7.3.7. L'audit interno.
 - 7.3.8. Comunicazione, flussi informativi e cooperazione con l'OdV
 - 7.3.9. Sistema di registrazione delle attività di sicurezza svolte.
 - 7.3.10. Sistema disciplinare.

8. PARTE SPECIALE “G”: i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati.

- 8.1. Le fattispecie rilevanti e le sanzioni previste dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001.
- 8.2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001.
- 8.3. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.
 - 8.3.1. Principi generali di comportamento.
 - 8.3.2. I protocolli operativi generali.
 - 8.3.3. Protocolli specifici per la posizione di Con.Ge.S.
 - 8.3.4. Il documento programmatico per la sicurezza.
 - 8.3.5. Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.
 - 8.3.6. Sistema disciplinare.

9. PARTE SPECIALE “H”: Reati Ambientali.

- 9.1. Le fattispecie rilevanti e le sanzioni previste dall'art. 25-undecies D. Lgs 231/2001.
- 9.2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001.
- 9.3. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.
 - 9.3.1. Principi generali di comportamento.
 - 9.3.2. Protocolli di condotta per la prevenzione dei reati.
 - 9.3.3. Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.
 - 9.3.4. Sistema disciplinare.

10. PARTE SPECIALE “I”: reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

- 10.1. Premesse Le fattispecie rilevanti e le sanzioni previste dall'art.
-

- 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001.
- 10.2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001.
- 10.3. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.
 - 10.3.1. Principi generali di comportamento.
 - 10.3.2. Protocolli di condotta per la prevenzione dei reati
 - 10.3.3. Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.
 - 10.3.4. Sistema disciplinare.

11. PARTE SPECIALE “L”: Reati Tributari.

- 11.1. Premesse.
- 11.2. Le fattispecie rilevanti e le sanzioni previste dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.
- 11.3. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.
- 11.4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.
 - 11.4.1. Principi generali di comportamento.
 - 11.4.2. Protocolli di condotta per la prevenzione dei reati.
 - 11.4.3. Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.
 - 11.4.4. Sistema disciplinare.

ALLEGATO “A”: Istruzioni operative interne e relazioni di feedback relative alle fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25 e 25 ter del D.Lgs. 231/2001 – PARTE SPECIALE “A”: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati.

ALLEGATO “B”: Istruzioni operative interne e relazioni di feedback sulla gestione delle azioni di attuazione delle procedure per la prevenzione dei reati di cui all’art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001.

ALLEGATO “C”: Istruzioni operative interne e relazioni di feedback sulla gestione delle azioni di attuazione delle procedure per la prevenzione dei reati di cui all’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

ALLEGATO “D”: Istruzioni operative interne e relazioni di feedback sulla gestione delle azioni di attuazione delle procedure per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 ter E 25 quater del D.Lgs. 231/2001, e 10 L. n. 146/2006.

ALLEGATO “E”: Istruzioni operative interne e relazioni di feedback sulla gestione delle azioni di attuazione delle procedure per la prevenzione dei reati di cui all’art. 25 octies e 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001

ALLEGATO “F”: Istruzioni operative interne e relazioni di feedback sulla gestione delle azioni di attuazione delle procedure per la prevenzione dei reati di cui all’art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.

ALLEGATO “G”: Istruzioni operative interne e relazioni di feedback sulla gestione delle azioni di attuazione delle procedure per la prevenzione dei reati di cui all’art. 24 BIS del D.Lgs. 231/2001.

ALLEGATO “H”: Istruzioni operative interne e relazioni di feedback sulla gestione delle azioni di attuazione delle procedure per la prevenzione dei reati di cui all’art. 25 UNDECIES del D.Lgs. 231/2001.

ALLEGATO “I”: Istruzioni operative interne e relazioni di feedback sulla gestione delle azioni di attuazione delle procedure per la prevenzione dei reati di cui all’art. 25 DUODECIES del D.Lgs. 231/2001.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parte Generale

1 / IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito D.Lgs. 231/01 o più semplicemente il Decreto), a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica delineandone i principi generali e i criteri di attribuzione.

Tale decreto intende adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali:

- La Convenzione di Bruxelles del 26/07/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- La Convenzione del 26/05/97 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- La Convenzione OCSE del 17/12/97 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti che siano persone giuridiche, società o associazioni anche prive di personalità giuridica (compresi i consorzi e le società consortili) per i reati elencati nel Decreto e commessi nel loro interesse o vantaggio. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

L'art. 5 del suddetto decreto prevede infatti che l'ente sia responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- Da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- Persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra;

La relazione al Decreto 231 attribuisce ai termini "interesse" e "vantaggio", riferiti all'Ente collettivo, valenze diverse. Precisamente al primo viene riconosciuta dalla Relazione una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato, il quale deve aver agito avendo come fine quello di realizzare uno specifico interesse dell'Ente. Al secondo viene invece riconosciuta una valenza "oggettiva", riferita quindi ai risultati effettivi della condotta dell'autore materiale del reato.

La Relazione chiarisce che l'indagine sulla sussistenza del requisito dell'"interesse" va effettuata ex ante. Viceversa, l'analisi dello specifico "vantaggio" che può essere ottenuto dall'Ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post.

Se, per entrambi i requisiti non è necessario che abbiano un contenuto economico, l'evento "vantaggio" fa tuttavia riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità per l'Ente, l'"interesse", invece, implica soltanto la finalizzazione della condotta illecita, integrante il reato presupposto, verso quella utilità, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento. L'assenza o l'esiguità del vantaggio rappresenterà tuttavia una circostanza attenuante (ai sensi dell'art. 12 D. Lgs 231/2001, infatti, è prevista una riduzione della sanzione nell'ipotesi in cui l'illecito sia stato commesso nel prevalente interesse dell'autore del reato o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo).

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 4 marzo 2014, n. 10265 è

intervenuta sul punto precisando che, una volta provato il vantaggio per l'Ente, non è necessario che l'autore del reato abbia voluto perseguire l'interesse dell'Ente medesimo perché esso sia responsabile, né è richiesto che il dipendente o manager sia stato anche solo consapevole di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta.

Per soggetti in posizione apicale si intendono, a titolo esemplificativo il Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una filiale o di una divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.

Devono considerarsi "sottoposti" agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l'ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionali.

L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La previsione della responsabilità amministrativa coinvolge materialmente nella punizione degli illeciti il patrimonio degli enti e quindi gli interessi economici dei soci.

Tra le sanzioni vanno citate le misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità amministrativa può sorgere all'esito della commissione, da parte dei soggetti apicali e sottoposti, di una serie di reati, detti "reati presupposto", tassativamente elencati negli articoli da 23 a 25-duodevices del D. Lgs. 231/2001. Essi sono raggruppati nelle seguenti tipologie:

- a)** Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea;
- b)** Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- c)** Reati in materia societaria (ivi compreso il reato di "corruzione tra privati");
- d)** Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- e)** Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili reati contro la personalità individuale;
- f)** Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato;
- g)** Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- h)** Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;
- i)** Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante;
- j)** Reati transnazionali;
- k)** Reati informatici e di trattamento illecito di dati;
- l)** Reati in materia di violazione del diritto di autore;
- m)** Reati contro l'industria e commercio;
- n)** Reati di criminalità organizzata;
- o)** Reati contro l'amministrazione della giustizia;
- p)** Reati ambientali;

- q)** Reati in materia di immigrazione e condizione dello straniero (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
- r)** Reati di razzismo e xenofobia;
- s)** Reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati mediante apparecchi vietati
- t)** Reati tributari
- u)** Reati di contrabbando
- v)** Delitti contro il patrimonio culturale
- w)** Riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
- x)** Inosservanza delle sanzioni interdittive

Nello specifico i “reati presupposto” sono i seguenti:

- a) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ARTT. 24 E 25):** 1) truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea; 2) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea; 3) malversazione di erogazioni pubbliche; 4) indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea; 5) truffa aggravata ai danni dello Stato e di altro ente pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; 6) frode in pubbliche forniture; 7) concussione; 8) induzione indebita a dare o promettere utilità; 9) corruzione per l'esercizio della funzione; 10) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; 11) corruzione in atti giudiziari; 12) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; 13) istigazione alla corruzione; 14) traffico di influenze illecite; 15) peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, abuso d'ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea; 16) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri; 17) turbata libertà degli incanti; 18) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
- b) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 -BIS):** 1) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate; 2) alterazione di monete; 3) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; 4) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati; 5) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; 6) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata; 7) uso di valori di bollo contraffatti o alterati; 8) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; 9) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
- c) REATI SOCIETARI (ART. 25 -TER):** 1) false comunicazioni sociali; 2) false comunicazioni sociali delle società quotate; 3) false comunicazioni sociali di lieve entità; 4) falso in prospetto ; 5) impedito controllo; 6) formazione fittizia del capitale; 7) indebita restituzione dei conferimenti; 8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve; 9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; 10) operazioni in pregiudizio dei creditori; 11) indebita ripartizione

dei beni sociali da parte dei liquidatori; **12)** illecita influenza sull'assemblea; **13)** aggrottaggio; **14)** ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; **15)** omessa comunicazione del conflitto di interessi; **16)** corruzione tra privati e istigazione alla corruzione fra privati; **17)** false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla norma attuativa della direttiva UE 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

d) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)

e) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI E REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (artt. 25 quater.1 e 25-quinquies): **1)** pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; **2)** riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; **3)** prostituzione minorile; **4)** pornografia minorile; **5)** detenzione di materiale pornografico; **6)** pornografia virtuale; **7)** iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; **8)** tratta di persone; **9)** acquisto e alienazione di schiavi; **10)** adescamento di minorenni.

f) REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DI MERCATO (art. 25 sexies)

g) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies).

h) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies).

i) REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE (art. 25-octies1): **1)** indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante; **2)** detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti; **3)** frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario, o di valuta virtuale; **4)** trasferimento fraudolento di valori

j) REATI TRANSNAZIONALI: **1)** associazione per delinquere; **2)** associazione di tipo mafioso; **3)** associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; **4)** associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; **5)** disposizioni contro le immigrazioni clandestine; **6)** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; **7)** favoreggiamento personale. Si precisa che la commissione dei c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

k) DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 -bis): **1)** accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; **2)** intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; **3)** installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; **4)** danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; **5)** danneggiamento di informazioni,

dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; 6) danneggiamento di sistemi informatici e telematici; 7) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; 8) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; 9) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; 10) falsità relativamente a documenti informatici; 11) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

l) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (art. 25 - nonies): 1) delitti in violazione della legge a protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.

m) REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 - BIS.1): 1) turbata libertà dell'industria e del commercio; 2) illecita concorrenza con minaccia o violenza; 3) frodi contro le industrie nazionali; 4) frode nell'esercizio del commercio; 5) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; 6) vendita di prodotti industriali con segni mendaci; 7) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; 8) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

n) REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 -TER): 1) delitti di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina; 2) associazioni di tipo mafioso, anche straniere; 3) scambio elettorale politico-mafioso; 4) sequestro di persona a scopo di estorsione; 5) associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope; 6) associazione per delinquere; 7) delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine.

o) REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (art. 25 - decies): 1) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

p) REATI AMBIENTALI (art. 25 - undecies): 1) uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; 2) danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto; 3) inquinamento ambientale; 4) disastro ambientale; 5) delitti colposi contro l'ambiente; 6) traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività; 7) circostanze aggravanti (delitti associativi in materia ambientale); 8) illeciti scarichi di acque reflue; 9) attività di gestione di rifiuti non autorizzata; 10) violazioni in materia di bonifica dei siti; 11) violazioni in tema di comunicazione, registri e formulari ambientali; 12) traffico illecito di rifiuti; 13) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; 14) violazioni in relazione al sistema di tracciabilità dei rifiuti; 15) violazioni in tema di prevenzione e limitazioni delle emissioni atmosferiche; 16) violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie protette; 17) violazioni in tema di impiego di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente; 18) inquinamento doloso o colposo provocato dai natanti.

q) REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO (art. 25 - duodecies): 1) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui agli artt. 22 comma 12 bis e 12, commi 3, 3 bis e 5 D.lgs. 25 luglio 1988, n. 286.

r) DELITTI DI RAZZISMO E XENOFobia (Art. 25 - terdecies): 1) delitti di cui all'art. 3, comma 3 bis L. 13 ottobre 1975, n. 654 (il richiamo è da intendersi

riferito ai delitti ora previsti dall'art. 604 – bis c.p., ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21).

s) REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI MEDIANTE APPARECCHI VIETATI (art. 25 - quaterdecies): delitti e contravvenzioni previsti dagli artt. 1 e 4 della L. 13 dicembre 1989, n. 401.

t) REATI TRIBUTARI (art. 25 - quinquiesdecies): 1) delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 commi 1 e 2 bis D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74; 2) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all'art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74; 3) delitti di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art., 8 commi 1 e 2 bis, D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74; 4) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74; 5) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74; delitti di: dichiarazione infedele di cui all'art. 4, omessa dichiarazione di cui all'art. 5, indebita compensazione di cui all'art. 10 – quater del D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro).

u) CONTRABBANDO (art. 25 – sexiesdecies): Reati previsti dal D.P.R. 23.01.1973 n. 43

v) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art.- septesdecies): 1) furto di beni culturali; 2) appropriazione indebita di beni culturali; 3) ricettazione di beni culturali; 4) falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali; 5) violazioni in materia di alienazione di beni culturali; 6) importazione illecita di beni culturali; 7) uscita o esportazione illecite di beni culturali; 8) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali; 9) contraffazione di opere d'arte

w) RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 25-duodevicies): 1) riciclaggio di beni culturali; 2) devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

x) INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (art.23).


Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono i criteri di imputazione soggettiva dell'illecito all'ente. Tali criteri differiscono in base alla funzione svolta dall'autore del reato. Se si tratta di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, si presume la responsabilità dell'ente, a meno che esso dimostri che: l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di reati della specie di quello verificatosi; il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo. Se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se l'accusa riesce a dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi

di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presumono osservati qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Più nello specifico, la responsabilità dell'ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade di conseguenza sull'ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti. Viceversa, la responsabilità dell'ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo aziendale; l'onere della prova ricade in tal caso sull'organo accusatorio. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze: individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; introdurre un sistema disciplinare privato, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parte Generale

2 / LA SOCIETÀ



**2.1.
Mission e oggetto
sociale**

La Paoletti Ecologia S.r.l., Società con Socio Unico (interamente partecipata da Paoletti Ambiente S.r.l.) è Azienda che si occupa del trasporto e della gestione dei rifiuti, con automezzi idonei ed autorizzati al trasporto di tutte le categorie di rifiuti sia liquidi che solidi.

La società ha per oggetto:

- L'attività di autotrasporto merci e altro materiale, in proprio e per conto terzi, autotrasporto di persone, il trasloco in genere, servizio autogru e tutte le attività affini e complementari alle precedenti, il tutto in Italia e all'estero;
- La raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti urbani e urbani pericolosi, speciali e speciali pericolosi e rifiuti recuperabili;
- L'acquisizione, la realizzazione e la gestione di discariche e impianti di trattamento;
- L'attività di bonifica dei siti inquinati;
- Il servizio di manutenzione, pulizia e bonifica delle aree del verde pubblico, il servizio di manutenzione e la pulizia di strade pubbliche, di giardini, parchi comunali e delle attrezzature presenti negli stessi, il servizio di pulizia e manutenzione dell'arredo, degli impianti di rete idrica e tutte le attività affini e complementari alle precedenti;
- L'assunzione di qualunque appalto da enti pubblici e privati nel settore dell'ecologia e dei trasporti;
- L'istruzione del personale addetto e produzione di attrezzature specifiche;
- La compravendita, la perdita, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di qualsiasi macchinario ed attrezzo utile nell'ambito del settore operativo;
- Attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione;
- Attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità a seguito di incidenti stradali.

**2.2.
Il Gruppo
e la Proprietà**

La Società fa parte del Gruppo Paoletti, il quale è attivo nei seguenti settori:

- Trasporti su gomma e ferroviario tramite la controllata Getras S.r.l.;
- Ecologia tramite le seguenti controllate e collegate: Paoletti Ecologia srl, Gesenu S.p.A., Fitals S.r.l.;
- Agro industriale tramite le seguenti controllate e collegate: Assec S.p.A. (Società Agricola) Clovis Italia S.r.l. (Società Agricola), Agricola Fco S.r.l. (società agricola), Clovis International Coop (Società Agricola) a R.L., Clovis Argentina S.A., Sierras del Sur S.A. e Fundos Rurales S.A. E precisamente svolgono le attività di coltivazioni cereali, e allevamenti zootecnici;
- Servizi autoveicoli tramite la controllata G.P. service S.r.l. che opera nel settore delle manutenzioni, riparazioni e locazioni di automezzi d'opera e autoveicoli;
- Immobiliare tramite le seguenti controllate e collegate: Socofin S.r.l., e GLV S.r.l. che operano nel comparto immobiliare mediante la locazione, acquisto e ristrutturazione di fabbricati di qualsiasi tipo;
- Commercio idrocarburi tramite la controllata: e Duepì Energia S.r.l. svolgono l'attività di vendita di prodotti idrocarburi mediante la concessione in comodato d'uso di una stazione di servizio;
- Chimico e immobiliare tramite la controllata; Sol.Mar S.p.A. società holding detentrici di partecipazioni operanti nel settore chimico (Nuova Solmine S.p.A., Sol.Bat S.r.l. e Nuova Solmine Iberia S.A.); settore ambientale Sol.

Treco S.r.l. e Sol.Tre.co Bonifiche S.r.l.; settore dei servizi alla chimica con depositi Hadri Tanks S.r.l.; settore della solidificazione di acido solforico Zolfital servizi srl.;

- Turistico tramite la controllata Recorriendo El Sur S.A. con sede in Argentina conduttrice di un complesso alberghiero in Sierra de la Ventana;
- Informatico: Fleet Control S.r.l. società operante nel settore informatico, in particolare nella progettazione di sistemi innovativi per l'erogazione di servizi per il monitoraggio di veicoli ad uso privato e commerciale;
- Energetico: tramite Envisol S.r.l.;
- Manifatturiero: mediante la controllata Nueva Manufactura de Itaiguà S.r.l.

Società holding del Gruppo è **Socesfin S.r.l.** con socio unico, con sede in Via Della Corona Boreale 115,

Società Sub-holding del Gruppo sono **Paoletti Ambiente S.r.l.** con socio unico, che detiene il 100 % della Società, con sede in Via della Corona Boreale 115, e **Paoletti Agro S.r.l.** con socio unico, con sede in Via della Corona Boreale 115, La Società detiene a sua volta le seguenti partecipazioni:

7,4% di Consorzio **Con.Ge.S.**, c.s. di € 111.553,30 (partecipazione non consolidata);

55% di **Gesenu S.p.A.**, società a capitale misto pubblico/privato (45% Comune di Perugia);

51% di **SE.PA.REC. S.R.L.** di €50.000 (partecipazione consolidata);

2.3. Certificazioni di qualità UNI e iscrizioni

La Società è in possesso delle seguenti certificazioni

Norma	Nr. certificato
UNI EN ISO 9001:15	n. 5396
UNI EN ISO 45001:18	n. 28619
UNI EN ISO 14001:15	n. 14573

Certificato di Eccellenza n. 284 UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001

È inoltre iscritta all'Albo Gestori Ambientali nr. RM/000248 in relazione alle seguenti categorie e classi: 1 A, (Sottoclassi: spazzamento meccanizzato, cl. B, centri di raccolta, cl. C), 4A, 5C, 8B, 9C.

2.4. Governance

La governance è affidata ad un Consiglio di amministrazione ed è così strutturata:

Mauro Della Valle	Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore Delegato
Francesco Paoletti	Consigliere
Cinzia Nicchi	Consigliere delegato

La sorveglianza è affidata ad un Revisore Legale.

2.5.
Notizie rilevanti

In base all'ultima relazione al bilancio, nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile.

Non sono stati segnalati eventi che possano comportare responsabilità in ordine a illeciti ambientali, né risultano danni ambientali provocati dall'attività della Società. La società non detiene azione proprie né azione di società controllanti e non fa uso di strumenti finanziari.

Non è proprietaria di immobili.

2.6.
**L'affidamento di alcune
funzioni di servizio a
Con.Ge.S.**

Una serie di funzioni afferenti alla Società, anche in aree a rischio per la commissione di reati, sono affidate a Con.Ge.S.

Ciò avviene in base ad un doppio rapporto: quello derivante dalla partecipazione della Società al capitale della Con.Ge.S. (Consorzio), e disciplinato da un apposito regolamento consortile, e quello derivante dal contratto di servizio in essere.

Quest'ultimo contratto si iscrive nel fenomeno dei c.d. "contratti di servizio" infragruppo, in forza dei quali una società del gruppo viene a svolgere direttamente le attività relative a servizi amministrativi, tecnici o gestionali, lasciando nella sfera di competenza di ciascuna società le attività relative alla "gestione operativa". Il vantaggio di tale soluzione risiede nel fatto che le società del gruppo hanno la possibilità di focalizzarsi e concentrarsi sul proprio core business, demandando ad un altro soggetto la gestione di processi ausiliari e di supporto, i quali altrimenti necessiterebbero di risorse dedicate, strumenti adeguati, competenze specifiche. Più in dettaglio, l'assetto dei rapporti tra la Società e Con.Ge.S. è strutturato secondo un cost-sharing agreement, in virtù del quale il compenso risulta determinato sulla suddivisione del costo sostenuto dall'impresa fornitrice fra tutte le società del gruppo.

Nell'adozione del Modello si è dunque provveduto a formalizzare, anche tra Con. Ge.S. e Paoletti Ecologia, i controlli operativi e le loro caratteristiche prevedendo la figura del responsabile del coordinamento, il quale garantisce il collegamento tra la Società e Con.Ge.S.

In particolare, le direzioni competenti di Con.Ge.S. provvederanno ad inviare all'AD di Con.Ge.S. stessa e al responsabile del coordinamento, a cadenza trimestrale, un report sull'attività svolta.

Tale report potrà essere lo stesso che le direzioni operative di Con.Ge.S. già utilizzano nell'ambito del modello di organizzazione e controllo adottato da Con. Ge.S. stessa.

In ogni caso, i report utilizzati all'interno di Con.Ge.S. e quelli inviati al responsabile del coordinamento dovranno essere tra loro conformi, o comunque non contraddittori, veritieri e completi. A tal fine, e sotto il profilo contrattuale, Con. Ge.S. assumerà l'obbligo contrattuale di adottare un Modello di organizzazione e di applicarlo efficacemente, curando l'invio di istruzioni operative e di report conformemente al presente modello.

Il responsabile del coordinamento si occuperà di inviare tali report, e una sua relazione sull'andamento dei rapporti con Con.Ge.S., all'OdV della Società, a cadenza trimestrale.

Il responsabile del coordinamento sorveglierà inoltre l'attività di Con.Ge.S. sotto i seguenti aspetti:

- La documentazione afferente alle attività sensibili svolte da Con.Ge.S. Per la Società deve essere adeguatamente formalizzata e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; la stessa deve essere archiviata in luogo idoneo alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;
- Devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- Il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati report di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie;
- Deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni;
- I documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili devono essere archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- L'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla società di revisione eventualmente nominata;

Rappresenta principio operativo generale quello secondo cui la Società conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni "esternalizzate" e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, non può comunque:

- Delegare le proprie responsabilità, né la responsabilità degli Organi aziendali;
- Mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza;
- Pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni;
- Ostacolare la vigilanza.

2.7. L'organigramma

La struttura aziendale, come ricostruibile dall'organigramma, è descrivibile come segue.

Il vertice è rappresentato dal CdA, di cui fa parte l'Amministratore Delegato, che assume la veste di Datore di Lavoro ai sensi delle norme antinfortunistiche, direttore commerciale ad interim, e responsabile tecnico albo categorie 1,4,5,9. Vi è un Direttore Generale che coordina le quattro aree operative, ad ognuna delle quali è preposto un responsabile:

- Intermediazione (cat. 8 dell'albo ex art. 212 comma 5 del d.lgs. 152/2006: "intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi");
- Igiene urbana (spazzamento delle strade, cura dei parchi e dei giardini, operazioni di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, gestione isole

- ecologiche e centri di raccolta);
- Trasporti (trasporto di rifiuti pericolosi e non);
 - Altri servizi ecologici (servizi quali idrodinamica di fognature e tubazioni; micro raccolta; noleggio cassoni, etc.).


A Con.Ge.S. sono demandati i seguenti settori/servizi:

- (i) Conservazione sostitutiva
- (ii) Controllo di gestione e reporting
- (iii) Servizi amministrativi
- (iv) Risorse umane;
- (v) QSA e compliance;
- (vi) Ufficio acquisti;
- (vii) Servizi legali e contrattuali;
- (viii) Information Technologies;
- (ix) Ufficio gare e appalti;
- (x) Marketing e comunicazione
- (xi) Segreteria di direzione;
- (xii) Servizi generali
- (xiii) Fatturazione attiva e passiva.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parte Generale

3 / IL MODELLO



Al fine di garantire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, la società ha deciso di adottare un Modello ai sensi del decreto, nella convinzione che l'iniziativa, pur non obbligatoria, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione di reati.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, la società si propone di perseguire le seguenti principali finalità: **a)** rendere consapevoli i dipendenti, gli apicali e tutti coloro che operano in nome e per conto della società, del rischio di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili, in sede penale, all'azienda; **b)** Ribadire che comportamenti contrari alle norme di legge e ai principi etici adottati dalla società sono fortemente condannati dalla società stessa; **c)** consentire alla società di vigilare sulle attività a rischio al fine di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati.

Il Modello è destinato a tutto il personale della società, che è tenuto a conoscere e rispettare le disposizioni in esso contenute.

In particolare, i destinatari del Modello sono:

- Amministratori e sindaci;
- Personale in posizione apicale operante in nome e per conto della società;
- Dirigenti e manager;
- Tutti i dipendenti della società;
- Lavoratori parasubordinati.

La società, inoltre, assicura il rispetto delle norme di legge, del Codice etico, del Modello e delle procedure aziendali per le parti di volta in volta applicabili, da parte di terzi (Appaltatori, consulenti, fornitori, etc.) tramite specifiche clausole contrattuali che ne impongono il rispetto e prevedono la facoltà per la Società di risolvere il relativo contratto in caso di violazione.

Il Modello adottato consiste in un complesso di regole, strumenti e condotte, funzionale a dotare la società di un efficace sistema organizzativo di gestione che sia ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti previste dal decreto.

Il buon funzionamento del Modello dipende da quanto esso risulti aderente alla realtà aziendale in cui è destinato ad operare.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Società ha predisposto un Modello che, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dal Codice di comportamento redatto da Confindustria, tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- Incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e
- Regolano la gestione di un sistema di controllo delle Attività Sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

I

Il Modello, strutturato in un complesso articolato di documenti, è collegato ai seguenti elementi costitutivi:

- Individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
- Previsione di standard di controllo in relazione alle attività sensibili individuate, quali:
 - o Un sistema di regolamentazione delle attività;
 - o La verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - o Il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - o La definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- Individuazione dei principi etici di riferimento;
- Previsione dell'OdV;
- Flussi informativi da e verso l'OdV;
- Programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi standard di controllo;
- Sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel modello;
- Piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la società;
- Criteri di aggiornamento e adeguamento del modello.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parte Generale

4 / METODOLOGIA DI COSTRUZIONE, CRITERI ED ELEMENTI DEL MODELLO

4.1. La costruzione del Modello

Il lavoro che ha portato all'implementazione del Modello ha comportato lo sviluppo di specifiche analisi per l'individuazione delle aree aziendali a rischio di commissione dei reati in oggetto, che hanno visto il coinvolgimento delle principali funzioni aziendali.

Il Modello è stato costruito partendo da una serie di attività propedeutiche svolte dal gruppo di lavoro allo scopo di reperire le seguenti informazioni:

ASPETTI LEGATI ALLE RISORSE UMANE

- Chi sono i dipendenti (situazione di tutti i dipendenti, di tutte le tipologie di contratto, di eventuali distacchi; quanti impiegati, quanti operari);
- Come vengono selezionati i dipendenti;
- Attuale situazione degli adempimenti ex testo unico sicurezza;
- Persone che si occupano delle gare, ossia: redazione e spedizione domande di partecipazione/ricezione ed esame inviti; rapporti con la stazione appaltante quanto a: pagamenti; contestazioni; integrazioni; revisioni;
- Tutti i programmi di formazione in atto (compresa la formazione degli apprendisti);
- Situazione dei pagamenti ai dipendenti (in particolare: esistenza di bonus, premi di risultato) ed eventuali contenziosi;
- Tutti i procedimenti disciplinari adottati negli ultimi due anni;
- Incarichi ai consulenti del lavoro;
- Eventuali referenti per il personale (capo del personale, HR account, etc.);
- Eventuali infortuni sul lavoro, compresi gli infortuni in itinere;
- Eventuali controlli subiti dalla asl, dalla DTL o altri organismi di controllo;
- Sorveglianza sanitaria.

ASPETTI CONTABILI E FINANZIARI

- Conti correnti, gli eventuali libretti di assegni, le persone che vi possono operare;
- Tutte le modalità di pagamento concretamente adottate;
- Struttura della tesoreria;
- Tenuta delle scritture contabili;
- Crediti inesigibili o di difficile esigibilità;
- Eventuali investimenti in titoli, immobili o partecipazioni;
- Andamento degli ultimi due anni (fatturato e flussi di cassa);
- Esposizione nei confronti delle banche e peso degli interessi passivi;
- Eventuali prestiti soci;
- Situazione fiscale: accertamenti negli ultimi due anni.

ASPETTI COMMERCIALI

- Tutti gli attuali clienti;
- Tutte le modalità di ricerca dei clienti, compresi i siti internet;
- Maggiori concorrenti sul mercato;
- Controversie con la PA negli ultimi due anni;
- Mercato rilevante.

ASPETTI AZIENDALI

- Procedura per gli acquisti e relativa responsabilità;
- Procedure per la redazione dei contratti e delle eventuali condizioni generali;
- Spese di rappresentanza;
- Assicurazioni in essere, controllo sulle scadenze e i pagamenti dei premi,
- Hardware e software in uso; protezione informatica.

ASPETTI AMBIENTALI

- Autorizzazioni possedute, modelli ambientali.

ASPETTI SOCIETARI

- Attuale governance della società;
- Come è strutturata la catena gerarchica di amministrazione

Per conoscere tali dati si è acquisita una vasta documentazione che comprende, tra l'altro:

- Organigramma;
- Statuto;
- Bilancio dell'ultimo anno;
- Bilancio consolidato di gruppo;
- Deleghe in atto;
- Procedure adottate;
- Documento di valutazione rischi;
- Job description;
- Job description sicurezza;
- Contratto con Con.Ge.S. e regolamento Con.Ge.S.
- Manuale SGI e procedure operative.

Si è poi proceduto ad intervistare gli organi apicali (amministratore) e i consulenti esterni (consulente fiscale, consulente per la sicurezza sul lavoro, consulente per le procedure aziendali).

4.2. La struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una parte generale e otto parti speciali, nonché da allegati.

La parte generale illustra i contenuti del decreto, la funzione del Modello, i compiti dell'organismo di vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazione e, in generale, i principi, le logiche della struttura del Modello stesso.

Le parti speciali sono dedicate alle specifiche tipologie di reato, già elencate, e hanno l'obiettivo di richiamare l'obbligo per i destinatari individuati di adottare regole di condotta conformi a quanto previsto dalle procedure aziendali richiamate dal Modello, finalizzate a prevenire la commissione dei reati contemplati dal decreto, individuati come strettamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.

In particolare, per ciascuna parte speciale sono indicati:

- Le fattispecie di reato;
- Identificazione delle aree e delle attività sensibili;
- Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire;

Sono state ritenute non rilevanti, perché in concreto non applicabili alla realtà aziendale, ovvero non suscettibili di essere commesse nell’interesse o a vantaggio della società, le seguenti fattispecie di reato:

- Quelle previste negli artt. 25 - quater D.lgs 231/2001 (pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili);
- Quelle previste dall’art. 25 - sexies D.Lgs. 231/2001 (abusi di mercato);
- Quelle previste dall’art. 25 - novies D.Lgs. 231/2001 (delitti in materia di violazione del diritto d’autore);
- Quelle previste dall’art 25 - terdecies D.Lgs. 231/2001 (delitti di razzismo e xenofobia previsti dall’art. 604 - bis c.p.);
- Quelle previste dall’art. 25 – quaterdecies D.Lgs. 231/2001 (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati);
- Quelle previste dall’art. 25 – sexiesdecies D.Lgs. 231/2001: (Reati di contrabbando previsti dal D.P.R. 23.01.1973 n. 43)
- Quelle previste dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies D.lgs. 231/2001 (Delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

I principi e le misure adottate nel Codice Etico e nel Modello sono comunque astrattamente idonei anche a prevenire reati di tal specie. In particolare, per quanto concerne i reati di contrabbando, sono state ritenute idonee a prevenire anche tale categoria di reati i principi e le misure adottate in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., i reati societari ed i reati tributari.

4.3. Componenti ed elementi del Modello

Il Modello è integrato dalle disposizioni e dai principi contenuti nel codice etico e dall’insieme dei processi, procedure e sistemi adottati dalla Società.

In particolare, ai fini del presente Modello, si richiamano espressamente ed integralmente tutti gli strumenti già operanti nella società ivi incluse tutte le procedure e norme di comportamento adottate.

Tali strumenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello. Costituiscono elementi del Modello:

- La mappatura delle aree a rischio reato e la correlata identificazione dei relativi controlli a presidio;
- Il complesso delle procedure sia manuali che informatiche volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali e strutturato in modo da garantire quanto più possibile il rispetto del principio della separazione delle funzioni, secondo cui nessuno può gestire interamente un processo dall’inizio alla fine.

**4.4.
Sistema
delle deleghe**

La società è dotata di un sistema di deleghe definito e formalizzato. L'attribuzione dei poteri e delle responsabilità è formalizzata in un sistema di deleghe, ivi comprese le deleghe in materia di salute e sicurezza del lavoro e in materia ambientale.

**4.5.
Descrizione dei sistemi
informativi**

I principali sistemi di gestione delle aree: amministrazione, tesoreria, controllo di gestione, marketing, personale, acquisti, vendita, logistica, sono supportati da applicativi informatici di alto livello qualitativo.

Il sistema di information technology è gestito dalla Con.Ge.S., altamente specializzata e dotata di adeguate risorse e competenze, interne ed esterne, in tema di realizzazione, installazione, manutenzione di sistemi hardware e software per la gestione aziendale.

Tali sistemi informatici costituiscono la base per l'effettuazione di determinate transazioni e assicurano un livello elevato di standardizzazione e compliance, essendo i processi gestiti da tali applicativi validati a monte del rilascio del software.

La gestione dei sistemi informativi è gestita da Con.Ge.S. utilizzando procedure che sono volte a garantire la sicurezza fisica e logica dei sistemi e dei dati in essa contenuti, allo scopo di assicurare, tra l'altro: il principio di separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; la tracciabilità delle operazioni e la documentata abilità dei controlli.

Con.Ge.S. si impegna a garantire alti livelli di servizio sull'Information Technology in base a contratti all'uopo stipulati anche con la Società.

**4.6.
Il Codice Etico**

Il Codice Etico è strumento differente per natura, funzione e contenuti dal presente Modello. Tuttavia il Codice Etico contiene i principi di comportamento e i valori etici basilari cui si ispira la Società nel perseguimento dei propri obiettivi.

Pertanto, il Codice Etico va considerato quale fondamento essenziale del Modello, e sua parte integrante, giacché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo, formando insieme un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello e ne costituisce parte integrante.

**4.7.
Il sistema disciplinare**

IL CODICE DISCIPLINARE

Premessa

Strumento essenziale per l'attuazione efficace del modello è un codice disciplinare specifico.

Il codice disciplinare è un sistema interno all'azienda, indipendente dagli altri procedimenti per infrazioni disciplinari nonché distinto ed autonomo rispetto al sistema sanzionatorio penale conseguente alla commissione di reati da parte delle persone fisiche.

Per quanto riguarda i lavoratori collegati all'ente da un rapporto di lavoro subordinato, il potere disciplinare spetta al Datore di Lavoro e trovano applicazione,

oltre allo Statuto dei Lavoratori ed i contratti collettivi, anche gli artt. 2104, 2105 e 2106 del codice civile.

Per quanto attiene la responsabilità ex 231/01, il Modello deve prevedere che il dipendente sia deferito a procedimento disciplinare tutte le volte che non si attenga alle regole di organizzazione e controllo del Modello, a fronte di una specifica previsione della condotta censurata.

Caso a parte è rappresentato dai c.d. "lavoratori parasubordinati", ampia categoria la cui ricostruzione è divenuta ancora più complessa dopo l'emanazione dei decreti attuativi del Jobs act. Tali collaboratori sono sottratti al potere disciplinare del datore di lavoro, ma operano sotto la sua organizzazione e in base ai suoi atti di coordinamento: per tali soggetti sarà indispensabile prevedere apposite clausole contrattuali per regolamentare l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs.231/01.

Ancor più peculiare è la situazione di coloro che si trovano a collaborare con l'ente in forza di un contratto di somministrazione o distacco ex D.Lgs. 276/03. Tali soggetti sono sottoposti unicamente al potere disciplinare del loro Datore di Lavoro, che dovrà obbligarsi a far rispettare il Modello ai propri dipendenti impiegati presso la diversa Società.

Per quanto attiene i soggetti di vertice all'interno della Società, l'organo dirigente, nella predisposizione del Modello, deve decidere altresì il tipo di sistema disciplinare, con relative sanzioni, che regolamenti anche le infrazioni dei così detti "soggetti apicali" previsti all'art. 5 lett. a) del Decreto.

Il potere di intervento (che non ha chiaramente carattere disciplinare, ma è comunque caratterizzato da una natura sanzionatoria) nei confronti degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale sarà in capo all'Assemblea dei soci, a norma degli artt. 2476, 2400 e 2407 c.c.

Nei confronti dei soggetti esterni alla società, con i quali la medesima ha rapporti disciplinati da singoli contratti (di appalto, di fornitura, etc.), le eventuali azioni che potranno essere poste in essere dipendono dal contenuto dei contratti in essere. Le necessarie contestazioni e sanzioni dovranno pertanto corrispondere alle clausole contrattuali o alle norme di legge che disciplinano ciascun tipo di rapporto.

L'obbligo di sorveglianza è affidato all'Organismo di Vigilanza, che dovrà dare atto delle rilevazioni eseguite direttamente e le dovrà documentare, nonché ricevere le segnalazioni da parte di ogni funzione, responsabile o preposto a processi ed attività su eventuali infrazioni al Modello.

L'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare deriva dal mancato rispetto dei principi, valori e norme del Codice di condotta aziendale ed è indipendente dall'instaurarsi o meno di un procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Ognuno dei soggetti potenzialmente destinatari delle sanzioni deve conoscere anticipatamente il contenuto delle stesse e le specifiche violazioni cui esse sono collegate.

Il Sistema Disciplinare, per quanto attiene ai lavoratori subordinati e parasubordinati, tiene conto della disciplina giuslavorista applicabile alle diverse figure cui è rivolto. Per il personale dipendente, si applica innanzitutto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, che prevede provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa.

Per detto personale, la violazione dei principi, valori e norme del Modello e del Codice Etico può essere ricondotta in tale ambito, venendo a costituire

inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, nel rispetto del Codice Civile, dello Statuto dei Lavoratori, della L. 604/66, della L. 108/90 e s.m.i.

Per quanto sin qui detto, il presente Sistema Disciplinare intende operare nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva, ed ha natura eminentemente interna all'azienda, non potendo ritenersi sostitutivo, bensì integrativo rispetto alle norme di legge o di quelle promananti dalla contrattazione collettiva. Esso è da intendersi integrativo anche delle altre norme di carattere intra-aziendale, ivi incluse quelle di natura disciplinare.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'Ente; sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto della Società.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.

Il presente documento, che ha lo scopo di delineare il sistema disciplinare generale interno al Modello, si articola in quattro sezioni: nella prima, sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste; nella seconda, le condotte potenzialmente rilevanti; nella terza, le sanzioni comminabili; nella quarta, il procedimento di contestazione della violazione ed irrogazione della sanzione.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione, inclusa quella collettiva, e/o dai regolamenti aziendali.

Dette previsioni non pregiudicano i codici disciplinari aziendali, e segnatamente quelli previsti per la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Il presente Sistema Disciplinare è reso conoscibile mediante divulgazione sul sito della Società e presso le bacheche aziendali

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b) D.Lgs. n. 231 del 2001, le sanzioni previste nel presente Sistema si applicano solamente agli illeciti disciplinari derivanti dalla violazione del Modello e/o del Codice Etico nei limiti e secondo quanto ivi stabilito.

SEZIONE I

I SOGGETTI DESTINATARI

Gli Amministratori e i Sindaci

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno

all'organizzazione della Società, una posizione apicale ai sensi dell'art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, cui si è fatto già riferimento in precedenza.

In tale contesto, assume rilevanza, in primis, la posizione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società (di seguito, anche 'Amministratori' e 'Sindaci').

Nel caso della Società, le previsioni riguardano i membri del Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico.

I dirigenti

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, vanno ricompresi nel novero dei soggetti in posizione "apicale" anche i dirigenti.

L'organismo di vigilanza

Il membro unico dell'Organismo di Vigilanza è soggetto al controllo e al potere sanzionatorio nei limiti e nei modi stabiliti nello Statuto.

I dipendenti

L'art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

Vengono in rilievo tutti i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti (quadri, impiegati, lavoratori con contratto di inserimento, ecc.).

Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati. Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche 'Terzi Destinatari') che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per la Società.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare: i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati, i collaboratori a qualsiasi titolo; i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro; i contraenti ed i partner.

SEZIONE II

LE CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello

tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

Al fine di individuare le sanzioni applicabili, appare opportuno, innanzitutto, definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 1)** Mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività specificatamente individuate all'interno del Modello Parte Speciale, qualora non ricorra una delle ipotesi previste nei successivi punti 2) e 3);
- 2)** Violazione del Modello, nel caso in cui il mancato rispetto delle prescrizioni previste nello stesso integri il solo elemento oggettivo (ossia la condotta penalmente rilevante) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- 3)** Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione delle prescrizioni previste nello stesso sia stata compiuta con la finalità di commettere uno dei reati previsti nel Decreto o, comunque, vi sia la possibilità che venga contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- 4)** Violazione degli obblighi, dei doveri e delle regole di condotta specificatamente individuate nel Codice Etico;
- 5)** Mancato rispetto del Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione, e sempre che la detta violazione non integri una delle ipotesi previste nei successivi punti 6) , 7) e 8);
- 6)** Mancato rispetto del Modello, nel caso in cui l'infrazione comporti una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 7) e 8);
- 7)** Mancato rispetto del Modello, nel caso in cui l'infrazione cagioni una lesione, qualificabile come "grave" ex art. 583, 1° comma, cod. Pen., all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione, e sempre che la detta violazione non integri l'ipotesi prevista nel successivo punto 8);
- 8)** Mancato rispetto del Modello, nel caso in cui l'infrazione cagioni una lesione, qualificabile come "gravissima" ex art. 583, 1° comma, cod. Pen., all'integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.
- 9)** Violazione, con qualsiasi mezzo, delle misure poste a tutela di chi compie segnalazioni – riservate o non – verso l'OdV, nonché effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate.

SEZIONE III

LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari terranno conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., considerandosi per ciascuna fattispecie: **a)** l'intenzionalità del comportamento; **b)** il grado di colpa; **c)** la sussistenza o meno di precedenti disciplinari (reiterazione); **d)** il ruolo e le mansioni coperte; **e)** la potenzialità del danno rilevato per la società; **f)** le altre circostanze rilevanti ai fini della valutazione del comportamento.

Le sanzioni applicabili ai dipendenti sono quelle previste dal contratto collettivo e dalla Legge, e quindi:

- a)** Richiamo verbale;

- b)** Ammonizione scritta;
- c)** Multa non superiore a quattro ore della retribuzione base parametrica;
- d)** Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di dieci giorni;
- e)** Licenziamento con preavviso;
- f)** Licenziamento senza preavviso.

La sanzione del richiamo verbale è applicata nei casi non gravi di violazione colposa del modello, non avente rilevanza esterna.

L'ammonizione scritta è applicata in caso di reiterata violazione colposa del modello, ovvero in caso di violazione grave che non abbia avuto rilevanza esterna. La multa, nella misura massima prevista dal CCNL, ovvero la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a quello previsto nel CCNL, sono applicate laddove il lavoratore ponga in essere le violazioni di cui ai nn. 1), 4), 5) di cui alla sezione II e nei casi di: reiterata commissione di violazioni sanzionabili con la multa; violazione del modello avente gravità tale da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi; comportamenti colposi e/o negligenti che, per responsabilità tecnica o gerarchica, possono minare l'efficacia del Modello 231, sia pure a livello potenziale (ad es. mancato rispetto delle policies aziendali o del Codice etico). In maggior dettaglio, la sanzione si applica in occasione di: inosservanza del Modello e del Codice Etico con particolare riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, alla tutela del Patrimonio della Società, dei creditori ed alle attività a ciò strumentali; inosservanza delle disposizioni contenute nelle deleghe conferite, particolarmente in relazione ai rischi di reato contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede e ai reati societari, ed agli atti formati con la Pubblica Amministrazione e/o inviati alla medesima; inosservanza dell'obbligo inerente alla predisposizione e consegna delle dichiarazioni, dei rapporti di feedback, degli audit, prescritti dal Modello 231, o falsità nelle dichiarazioni stesse; mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, soprattutto con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione; mancati controlli e errate/omesse informazioni attinenti al bilancio e alle altre comunicazioni sociali; omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria funzione di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio di reato.

L'entità della sanzione deve essere graduata in relazione ai seguenti criteri generali:

- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- rilevanza della violazione commessa;
- sussistenza di circostanze aggravanti;
- concorso di più lavoratori in accordo tra loro;
- recidiva nel compimento delle violazioni sopra descritte, già sanzionate nel biennio di riferimento.

Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso al dipendente che ponga in essere le violazioni di cui ai nn. 2), 4) e 7) della sezione II, ovvero violazioni del Modello e del Codice Etico di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'Ente. La detta sanzione viene comminata anche al dipendente che sia recidivo, per almeno tre volte in un anno, nel compimento delle violazioni per le quali è prevista la sanzione della multa o della sospensione.

Incorre, infine, nel licenziamento senza preavviso il dipendente che compia le violazioni di cui ai nn. 3) e 8) della sezione II, ovvero nel caso di violazioni delle

procedure e delle regole di condotta individuate nel Modello e nel Codice Etico di tale gravità da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Ente e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro. Incorre nella sanzione del licenziamento senza preavviso il dipendente che abbia violato, con qualsiasi mezzo, le misure poste a tutela di chi compie segnalazioni – riservate o non – verso l'OdV. Incorre nella sanzione della sospensione, nella misura massima prevista dal CCNL, colui che abbia, con colpa grave, inviato segnalazioni infondate all'OdV. Si applica la sanzione del licenziamento senza preavviso laddove il dipendente abbia agito dolosamente.

Per la contestazione e l'irrogazione della sanzione verranno applicate le norme di cui all'art. 7 Stat. Lav.

2. Qualora sia accertata la commissione di violazione al modello o al Codice Etico da parte di un amministratore o del Sindaco Unico, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- a)** Il richiamo scritto;
- b)** La diffida al puntuale rispetto del Modello;
- c)** La riduzione degli emolumenti;
- d)** La revoca dall'incarico.

In particolare: a. per le violazioni di cui ai nn. 1) e 3) della Sezione 2, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero quella della diffida al rispetto del Modello; b. per le violazioni di cui al n. 4) della Sezione 2, sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello ovvero quella della decurtazione degli emolumenti; c. per le violazioni di cui al n. 5) della Sezione 2, sarà applicata la sanzione della decurtazione degli emolumenti; d. per le violazioni di cui ai nn. 2) e 6) della Sezione 2, sarà applicata la sanzione della revoca dall'incarico.

3. Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione 2 da parte di un Soggetto Apicale diverso dagli amministratori o dal Sindaco Unico, saranno applicate le seguenti sanzioni, fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile:

- a)** Richiamo verbale;
- b)** Ammonizione scritta;
- c)** Multa pari, nel minimo, a € 200, e nel massimo, al 50% del compenso mensile;
- d)** Sospensione dall'incarico e dagli emolumenti fino ad un massimo di dieci giorni;
- e)** Revoca dell'incarico.

4. Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione 2 da parte di un Terzo Destinatario (collaboratore, fornitore, etc.), saranno applicate le seguenti sanzioni:

- a)** La diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l'applicazione della penale prevista dal contratto;
- b)** La risoluzione del rapporto negoziale.

In particolare: per le violazioni di cui ai nn. 1), 3), e 4) della Sezione 2, sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della penale convenzionale

ovvero quella della risoluzione, a seconda della gravità della violazione; per le violazioni di cui al n. 5) della Sezione 2, sarà applicata la sanzione della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione; per le violazioni di cui ai nn. 2) e 6) della Sezione 2, sarà applicata la sanzione della risoluzione.

Nel caso in cui le violazioni previste nella Sezione 2 siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore. Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire nella fase di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste nella Sezione 2.

- 1)** Come si è accennato, per quanto attiene ai dipendenti la procedura è quella stabilita dall'art. 7 l. 300/70 e dal Contratto Collettivo.
- 2)** Laddove si verifichi, invece, la violazione del Modello da parte degli Amministratori e dei Sindaci, la procedura sarà la seguente.

Laddove sia l'Organismo di Vigilanza a rilevare la violazione, esso trasmette al Sindaco Unico (in caso di violazione da parte dell'amministratore) o all'amministratore (in caso di violazione commessa dal Sindaco) una relazione contenente:

- La descrizione della condotta constatata;
- L'indicazione delle previsioni del modello che risultano essere state violate;
- Gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- Gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- Una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Nel caso di violazione commessa da Amministratore, entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Sindaco convoca il membro indicato dall'Organismo di Vigilanza per un'adunanza, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa. La convocazione deve:

- Essere effettuata per iscritto;
- Contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del modello oggetto di violazione;
- Indicare la data della adunanza, con l'avviso all'interessato della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

Vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Sindaco Unico, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza. Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dall'incarico, il Sindaco Unico provvede senza indugio a convocare il Consiglio di Amministrazione per le relative deliberazioni.

La delibera del Sindaco unico e/o quella dell'Assemblea dei Soci, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, all'interessato nonché all'Organismo di Vigilanza, per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto si applica anche alle violazioni commesse dal Sindaco Unico. In tale caso, l'Organismo di Vigilanza provvede ad inviare la sua relazione al Consiglio di Amministrazione, che ne informa l'assemblea dei soci per le deliberazioni del caso.

3. In caso di violazioni del Modello ovvero del Codice Etico da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, chiunque può denunciare la violazione al Consiglio di Amministrazione ed al sindaco unico che, vagliata la denuncia, potrà avviare la procedura sanzionatoria, che potrà portare alla revoca dell'incarico, a giudizio insindacabile dell'assemblea dei soci.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parte Generale

5 / . COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai dipendenti è garantita la possibilità di accedere alla documentazione costituente il Modello della versione aggiornata direttamente sull'intranet aziendale in un'area dedicata.

La versione aggiornata del Modello approvato dal consiglio di amministrazione è comunicata attraverso posta elettronica tutti i dipendenti degli uffici della società. Ai dipendenti che non siano muniti di posta elettronica aziendale verrà messa a disposizione una copia del Modello da consultare presso gli uffici.

La versione aggiornata del Modello viene altresì affissa nelle bacheche presenti in tutti i siti aziendali.

A tutti i dipendenti viene data informativa della pubblicazione della versione aggiornata del Modello sull'intranet e dell'affissione della stessa nelle bacheche aziendali.

A tutti i nuovi assunti viene data l'informazione dell'avvenuta adozione del Modello del codice etico e del codice disciplinare.

Un estratto da parte generale del Modello del codice etico saranno pubblicati nel sito Internet della società.

I fornitori, collaboratori, consulenti esterni in genere della società sono vincolati al rispetto del Modello per le parti di volta in volta applicabili mediante la previsione di apposite clausole contrattuali e, se del caso, mediante richiamo al Modello così come pubblicato sul sito Internet della società.

Le condotte censurabili devono essere esattamente previste dal Modello e non necessariamente costituiscono fatti penalmente rilevanti; è infatti sufficiente che siano idonee a ledere od indebolire l'efficienza organizzativa e di controllo del Modello, compromettendo la prevenzione alla realizzazione di reati presupposto. L'obbligo di sorveglianza è affidato all'Organismo di Vigilanza, che dovrà dare atto delle rilevazioni eseguite direttamente e le dovrà documentare, nonché ricevere le segnalazioni da parte di ogni funzione, responsabile o preposto a processi ed attività su eventuali infrazioni al Modello.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parte Generale

6 / FORMAZIONE



6. FORMAZIONE

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al decreto, nonché i principi contenuti nel Modello adottato dalla società, ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della politica dei dipendenti, del livello di rischio dell'area in cui operano e del fatto che detti soggetti abbiano meno funzioni di rappresentanza della società.

Viene elaborato un piano di formazione per i dipendenti che operano nelle aree a rischio reato e le relative modalità di esecuzione.

La partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria viene verificata attraverso un sistema di monitoraggio della partecipazione.

Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello, alla cui violazione sono connesse sanzioni previste dal sistema disciplinare.

I corsi avranno ad oggetto: il decreto e i reati presupposto da esso richiamati; il codice etico; l'organismo di vigilanza; il sistema disciplinare.

L'attività di formazione si svolgerà tramite corsi in aula.

L'organismo di vigilanza controllerà la corretta esecuzione del piano di formazione.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parte Generale

7 / L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO



7. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello. L'organismo di vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) e all'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, ha la potestà di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello e ha il dovere di segnalare in forma scritta e tempestivamente al Consiglio di Amministrazione fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- Violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- Significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- Rilevanti modifiche normative.


Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello sono comunicate tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parte Generale

8 / ORGANISMO DI VIGILANZA

The background of the page is a teal-colored photograph of a person wearing a white lab coat and a yellow safety vest. The person is standing in what appears to be a laboratory or office environment, with a computer monitor visible in the foreground. The overall aesthetic is professional and clean.

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e il funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

A tale proposito, le Linee Guida in precedenza richiamate, precisano che, sebbene il Decreto consenta di optare per una composizione sia monocratica che collegiale, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e alla complessità organizzativa dell'ente. L'Organismo deve inoltre svolgere le sue funzioni al di fuori dei processi operativi dell'ente, collocato in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione e pertanto svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione della Società ha istituito – nella medesima delibera di adozione del Modello – l'Organismo di Vigilanza a struttura monocratica in grado di assicurare la conoscenza delle attività della Società avendo nel complesso autorevolezza e indipendenza necessari per lo svolgimento delle relative funzioni.

In particolare l'istituzione e la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata effettuata in modo da garantire i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza:** detto requisito è assicurato dal posizionamento in staff e dall'attività di reporting direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- **Professionalità:** detto requisito è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche (tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il contenimento dei rischi, esperienza in procedure, processi, etc.), di cui dispone l'Organismo di Vigilanza. In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da essi richiesti, l'OdV, nello svolgimento dei propri compiti, potrà avvalersi anche di collaborazioni interne e/o esterne specializzate;
- **Continuità d'azione:** con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di Paoletti Ecologia.

8.1. Durata in carica, decadenza e revoca

I membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni e il mandato può essere rinnovato. Vengono identificati tra i soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore, senza rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado con i Consiglieri di Amministrazione e/o i componenti del Collegio Sindacale.

In capo ai componenti dell'Organismo di Vigilanza non deve sussistere alcuna situazione che possa integrare anche solo potenzialmente conflitto di interesse. I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, non integrano ipotesi di conflitto di interessi.

Ogni comportamento dell'OdV – accettando l'incarico – è vincolato all'impegno di riservatezza.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se

nominato decade automaticamente, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Costituisce causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza la decadenza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la facoltà riservata al nominando Consiglio di Amministrazione di confermare, in tutto o in parte, la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, in ogni momento per giusta causa i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Costituiscono causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza:

- L'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- La sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di Vigilanza.

Costituiscono ipotesi specifiche e nominate di giusta causa di revoca del componente l'organismo di vigilanza:

- L'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi con il ruolo di componente dell'organismo stesso;
- La violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie nell'organismo di Vigilanza;
- La conclamata mancanza di impegno e continuità di azione nello svolgimento dei compiti istituzionali.

Ciascun componente può rinunciare in ogni momento all'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata A.R.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

8.2 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- Vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- Vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- Vigilare sull'idoneità, ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati;
- Vigilare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati ricompresi nel Decreto e identificati nel Modello;
- Vigilare sull'efficace attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di commissione di reati;

- Segnalare al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- Coordinarsi e collaborare con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), per il miglior monitoraggio delle attività sociali identificate a rischio reato nel Modello;
- Verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. Indirizzo di posta elettronica numero di fax per segnalazioni cartacee), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- Effettuare verifiche mirate, periodiche e/o estemporanee, su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività individuate a potenziale rischio di commissione dei reati;
- Pianificare e proporre ai vari livelli aziendali specifica attività di informazione e formazione sul modello, coordinandosi con le funzioni aziendali coinvolte nella gestione del personale;
- Definire con i responsabili di funzione gli strumenti per l'attuazione del Modello, verificandone la relativa adeguatezza;
- Segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate;
- Segnalare tempestivamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, ritenute fondate.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo dotato dei poteri di seguito indicati:

- Emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle funzioni aziendali;
- Accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento e informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D. Lgs. 231/2001;
- Disporre che i responsabili delle funzioni aziendali, e in ogni caso tutti i destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/ o le notizie loro richieste per la verifica dell'effettiva attuazione del modello;
- Segnalare alle funzioni e agli organi societari competenti l'opportunità di avviare procedure sanzionatorie a seguito dell'accertamento di violazioni del modello;
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica ovvero di aggiornamento del modello.

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse, su proposta dell'Organismo stesso. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere.

direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta, con le seguenti modalità:

- Almeno annualmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, attraverso una relazione scritta, nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e/ o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello;
- Periodicamente nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione per una informativa in merito ad attività di monitoraggio svolte dall'organismo ed eventuali rilievi emersi nel corso delle stesse;
- Nei confronti del Collegio Sindacale ove ne ravvisi la necessità ovvero in relazione a presunte violazioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni e in merito alle verifiche effettuate.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, potrà richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

8.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni aziendali, diretti a consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- Su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti previamente identificati dall'organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle funzioni aziendali (c.d. Flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'organismo medesimo;
- Su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto e del Codice Etico, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'organismo (c.d. Segnalazioni).

In particolare, qualunque organo o dipendente della Società ha il dovere di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi della normativa 231 (fondate su elementi di fatto precisi e concordanti), o di violazioni del modello di organizzazione e gestione di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tale ultimo riguardo, i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle

prescrizioni del Decreto, del Modello e/o del Codice Etico della Società, nonché specifiche fattispecie di reato di cui abbiano conoscenza.

Tutti i flussi delle informazioni e delle comunicazioni, come sopra indicati, saranno raccolti e trasmessi all'OdV a cura del "Responsabile dei Flussi" aziendale (Responsabile del servizio Qualità), al quale dovranno essere trasmessi, da parte dei key account, adeguati report informativi.

A tal fine, la trasmissione delle comunicazioni e delle informazioni (flussi) sarà effettuata tramite un indirizzo di posta elettronica dedicato o tramite lettera riservata personale.

Le ulteriori segnalazioni, di qualunque genere, anche in forma anonima o riservata, potranno essere indirizzate, con le stesse modalità previste per i flussi informativi, direttamente all'OdV che, fatti salvi gli obblighi di legge, avrà cura di garantire la massima riservatezza dei segnalanti.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione. Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- Richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001 e posti in essere nell'ambito delle attività lavorative;
- Modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o nella struttura organizzativa;
- Notizia dell'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello;
- Segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio di rilevanza anche penale, ovverosia con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti o collaboratori e, più genericamente, a coloro che abbiano accesso agli ambienti di lavoro della Società;
- Presunte violazioni del Codice Etico della Società;
- Possibili ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione dei protocolli di prevenzione definiti nel presente Modello;
- Necessità dell'emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;
- Avvicendamenti nella responsabilità delle funzioni interessate dalle attività sensibili;
- Qualunque evento in materia ambientale che comporti deterioramenti delle matrici ambientali;
- Eventuali disallineamenti riscontrati nell'attuazione dei protocolli previsti nelle parti speciali del modello e/o delle procedure aziendali;
- Con periodicità semestrale, il registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate;
- Tutte le comunicazioni effettuate a fronte di indagini/richieste straordinarie delle autorità di vigilanza;

- Report mensile sullo stato delle offerte;
- Tutti gli accordi di partnership stipulati;
- Personale assunto con potenziale conflitto di interessi.

Tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali della Società possono chiedere chiarimenti all'OdV in merito alla corretta interpretazione/applicazione del presente Modello, dei protocolli di prevenzione, delle relative procedure di attuazione. Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenute – nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo in un apposito archivio istituito presso la sede della Società.

8.5. Whistleblowing

Ciascun organo sociale o dipendente deve segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi della normativa 231 nonché comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello 231, contattando l'Organismo di Vigilanza; i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la propria attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza; l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ai sensi del D.lgs. n. 24 del 2023 e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante fino al termine indicato nel D.lgs. n. 24 del 2023, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede. Sono stati istituiti “canali informativi dedicati e riservati” per facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni.

In particolare, nel rispetto della procedura aziendale “Whistleblowing” inclusa nel manuale SGI, le segnalazioni potranno essere inviate:

- mediante il sistema informatico di Whistleblowing accessibile dal sito aziendale (link <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/PAOLETTIECOLOGIA>) compilando il relativo form;
- mediante la casella di posta elettronica odv@paolettiecologia.it ;
- mediante posta ordinaria, inviando, in forma scritta ed in busta chiusa, la segnalazione indirizzata all'Organismo di Vigilanza Paoletti Ecologia c/o Organo Competente per la Gestione delle Segnalazioni Dott.ssa Serena Giacani Via della Corona Boreale 115 -00054 Fiumicino (Roma)

L'Organo Competente per la Gestione delle Segnalazioni provvederà ad inoltrare all'OdV, senza indugio, tutte le segnalazioni rilevanti ai fini del Modello Organizzativo 231 pervenute mediante il sistema informatico di Whistleblowing e mediante posta ordinaria.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, in qualsiasi forma, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il sistema disciplinare prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parte Generale

9 / ANALISI DEI RISCHI E SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

9. ANALISI DEI RISCHI E SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.

L'individuazione delle attività aziendali ove può essere presente il rischio di commissione di reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, le "Attività Sensibili") è effettuata mediante l'analisi puntuale dei processi aziendali e delle possibili modalità commissive riconducibili alle fattispecie di reato-presupposto rilevanti per la Società.

Per ciascuna Attività Sensibile viene identificato, innanzitutto, il referente del singolo processo aziendale che rappresenta, rispetto a tale processo, il "Key Officer", ossia il soggetto che, in funzione delle responsabilità ad esso assegnate, è parte del processo riconducibile ad una Attività Sensibile e, in tale qualità, dispone delle migliori informazioni utili ai fini della valutazione del sistema di controllo interno ad esso inerente, con particolare riferimento (i) alle modalità operative di gestione del processo e (ii) alle norme interne e agli strumenti normativi ed organizzativi che lo governano.

Tale funzione viene rivestita, all'interno dell'organigramma, da:

- I responsabili operativi dei vari settori;
- I responsabili, presso Con.Ge.S. dei singoli processi che coinvolgono le attività della società;
- Il responsabile del coordinamento;
- Il responsabile del sistema di gestione integrato QSA;
- Il RSPP.

Secondo il documento emanato dal Committee of Sponsoring Organizations (CoSO) sotto il titolo di Internal Control-Integrated Framework (CoSolC-IF), il sistema di controllo interno può essere definito come un insieme di meccanismi, procedure e strumenti predisposti dalla direzione per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza delle operazioni aziendali, affidabilità delle informazioni finanziarie, rispetto delle leggi e dei regolamenti e salvaguardia dei beni aziendali. Le componenti del sistema di controllo interno, sulla base del CoSO Report, Internal Control – Integrated Framework, sono:

- Ambiente di controllo:

Riflette gli atteggiamenti e le azioni del "Top Management" con riferimento al controllo interno nell'ambito dell'organizzazione. L'ambiente di controllo include i seguenti elementi:

- Integrità e valori etici;
- Filosofia e stile gestionale del management;
- Struttura organizzativa;
- Attribuzione di autorità e responsabilità;
- Politiche e pratiche del personale
- Competenze del personale.
- Valutazione dei rischi (Risk Assessment):

Definizione di processi di identificazione e gestione dei rischi più rilevanti che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

- **Informazione e comunicazione:**

Definizione di un sistema informativo (sistema informatico, flusso di reporting, sistema di indicatori per processo/attività) che permetta sia ai vertici della società che al personale operativo di effettuare i compiti a loro assegnati.

- **Attività di controllo:**

Definizione di normative aziendali che assicurino una gestione strutturata dei rischi e dei processi aziendali e che consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

- **Monitoraggio:**

È il processo che verifica nel tempo la qualità e i risultati dei controlli interni. Le componenti succitate del sistema di controllo interno sono prese a riferimento per l'analisi del rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001. In particolare l'attività di analisi è focalizzata a (i) individuare le Attività Sensibili in essere nella Società nel cui ambito può potenzialmente presentarsi il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e le cui potenziali modalità di commissione siano state preliminarmente identificate, (ii) rilevare gli standard di controllo idonei a prevenirne la commissione.

Obiettivo dell'attività è assicurare il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di attività aziendali a rischio rilevanti anche ai fini delle attività di vigilanza.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parti Speciali

1 / RILIEVI INTRODUTTIVI



1. RILIEVI INTRODUTTIVI.

1.1. Elencazione e articolazione delle singole Parti Speciali.

Come premesso in sede di definizione della struttura del presente Modello (v. par. 4.2.), le Parti Speciali sono dedicate alle specifiche tipologie di reato rispetto alle quali vi è il rischio di incorrere negli illeciti oggetto del Decreto e descrivono il sistema di comportamento, protocollo e controllo previsto dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati.

Nelle Parti Speciali che seguono sono analizzati rispettivamente:

Parte Speciale “A” – *Inosservanza delle sanzioni interdittive. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati (artt. 23, 24, 25 e 25- ter D.Lgs. 231/2001)*

Parte Speciale “B” – *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001)*

Parte Speciale “C” – *Reati societari (art. 25 – ter D.Lgs. 231/2001)*

Parte Speciale “D” – *Delitti di criminalità organizzata, terrorismo e reati transnazionali (artt. 24 ter, 25 quater e 25 novies, e art. 10 L.146/2006)*

Parte speciale “E” – *Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001, art. 3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146). Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25-octies1 D.Lgs. 231/2001).*

Parte Speciale “F” – *Delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001)*

Parte Speciale “G” – *Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)*

Parte Speciale “H” – *Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001)*

Parte speciale “I” – *Lavoro irregolare e sfruttamento del lavoro irregolare (art. 25 quinquies, comma 1, lett. a e art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001)*

Parte speciale “L” – *Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)*

In considerazione dell’analisi del contesto aziendale, dell’attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette a rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello, gli illeciti oggetto delle singole indicate Parti Speciali, cui si rinvia per la loro esatta individuazione.

Con riferimento agli altri “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto, indicati rispettivamente negli artt.: 25 quater D.Lgs. 231/2001 (pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili), 25 sexies D.Lgs. 231/2001 (abusi di mercato), art. 25 novies D.Lgs. 231/2001 (delitti in materia di violazione del diritto d’autore), 25 - terdecies D.Lgs. 231/2001 (delitti di razzismo e xenofobia previsti dall’art. 604 - bis c.p.); 25 – quaterdecies D.Lgs. 231/2001 (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati); 25 – sexiesdecies D.Lgs. 231/2001: (Reati di contrabbando previsti dal D.P.R. 23.01.1973 n. 43); 25-septiesdecies e 25-duodevicies D.lgs. 231/2001 (Delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), la Società ha valutato che il rischio è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile e che, in ogni caso, i sistemi di prevenzione e i protocolli approntati per prevenire i reati sopra indicati, sulla base dell’analisi effettuata, possono costituire unitamente al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni legislative, un valido ed efficace presidio anche per la prevenzione di tali reati.

Ogni Parte Speciale è suddivisa in tre paragrafi:

- 1)** Il primo contiene l'indicazione e la descrizione dei reati "rilevanti" e delle connesse potenziali modalità di realizzazione;
- 2)** Il secondo è dedicato alla identificazione, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 231/2001, delle aree e dell'attività potenzialmente soggette al rischio-reato; per aree o attività a rischio si intendono tutte quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, che rispetto alle fattispecie considerate pongono in essere attività critiche e a rischio di possibile commissione di reati;
- 3)** Nel terzo paragrafo vengono individuati gli "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire", in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lett. B) del decreto, nonché le correlate modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. C) dello stesso decreto.

Quest'ultimo paragrafo è, a sua volta, distinto in quattro parti: (i) nella prima sono indicati i principi generali di comportamento da rispettare per prevenire il rischio di commissione di reati; (ii) nella seconda, vengono individuati gli specifici protocolli di attuazione dei processi decisionali volti alla prevenzione dei reati; (iii) nella terza, gli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV e le attività di controllo e monitoraggio volte ad assicurare il rispetto e l'attuazione dei predetti processi decisionali; (iv) nella quarta, infine, è descritto il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.2. Finalità e criteri generali

L'elaborazione di un modello organizzativo di gestione che soddisfi la duplice esigenza di garantire da un lato, la prevenzione del rischio della commissione di reati nell'ambito dell'attività d'impresa, dall'altro quello di assicurare che nell'eventualità della commissione di fatti penalmente rilevanti, l'Ente possa andare esente da responsabilità, presuppone che il Modello sia pensato, redatto e applicato nel rispetto di alcuni criteri che si possono definire cardine.

Innanzitutto, il Modello – nei limiti in cui ciò è consentito dalla necessità di elaborare delle procedure organizzative, che per loro stessa natura comportano un procedimento di astrazione – deve avere carattere di concretezza e calarsi nel vivo della realtà aziendale.

Per garantire tale indefettibile esigenza di concretezza è necessario, in primo luogo, che il Modello sia rivolto (e si rivolga) ai soggetti aziendali preposti a garantire l'attuazione, che devono essere posti nelle condizioni di comprenderne a piano tutti gli aspetti. Ciò presuppone che il Modello, implicando necessariamente il riferimento a norme, concetti e istituti propri del diritto penale sostanziale e processuale offra, preliminarmente, una "chiave di lettura" ai referenti aziendali, intesa come quadro sintetico esplicativo (al di là del testuale richiamo dei singoli articoli del codice penale e delle altre disposizioni di legge che contengono norme incriminatrici rilevanti ai sensi della L. 231/2001) delle fattispecie che vengono in rilievo ai fini della responsabilità dell'Ente.

Per questa ragione si è scelto di far seguire all'indicazione delle singole fattispecie di reato "rilevanti" una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

I principi comportamentali, i protocolli e gli strumenti di controllo di seguito individuati

sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) e in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa indicazione. Il rispetto di tali obblighi, come già chiarito nella Parte Generale, ha una precisa valenza giuridica, comportando in caso di violazione l'applicazione del sistema disciplinare e sanzionatorio descritto nella "Parte Generale".

Nello specifico, le Parti Speciali del Modello hanno lo scopo di:

- Indicare le procedure che i membri degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello;
- Codice Etico;
- Linee guida/procedure/regolamenti;
- Procure, deleghe e disposizioni organizzative;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Il sistema dei controlli, messo a punto dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché delle "best practice" prevede con riferimento alle Aree e alle Attività Sensibili individuate:

- Standard di controllo "generali", applicabili a tutte le Attività Sensibili;
- Standard di controllo "specifici", applicabili a determinate Attività Sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.

Controlli generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili sono i seguenti:

- Segregazione delle funzioni/attività: è richiesto il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- Norme/circolari: devono esistere all'interno dell'azienda disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: **(a)** essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; **(b)** essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;

- Tracciabilità e verificabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere previsto espressamente il divieto di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate ovvero, a seconda dei casi, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere dette registrazioni.

Controlli specifici

Sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, gli standard di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- a) Tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- b) Siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) Per tutte le operazioni:
 - Siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - Siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - La società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema delle deleghe e procure;
 - L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
 - Non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
 - L'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate in conformità al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
 - Sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
 - I documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

Con riferimento alle attività sensibili che presentano un elevato grado di complessità e di specificità nell'elaborazione dei presidi di controllo si è tenuto conto delle normative di riferimento e degli standard internazionali per l'implementazione dei sistemi di gestione certificati.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parti Speciali

2 / PARTE SPECIALE A

INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI (ARTT. 23, 24, 25 E 25 TER D.LGS. 231/2001).

**2.1.
Premessa**

Nella presente sezione della parte speciale si analizzeranno i reati presupposto previsti dagli artt. 23, 24 25 e, in parte, dall'art. 25 – ter del D.Lgs. 231/2001. I reati di cui agli artt. 24 e 25 vedono quale soggetto passivo la pubblica amministrazione. Per ragioni di organicità di trattazione, si è ritenuto di trattare nella presente sezione anche le fattispecie di corruzione fra privati e istigazione alla corruzione fra privati di cui all'art. 2635 e 2635 – bis del c.c. che, seppur ricomprese nell'ambito dei reati societari disciplinati nel codice civile, richiamano nella loro struttura essenziale la fattispecie di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dall'art 319 c.p., posta in essere in ambito privatistico dagli organi apicali di una società.

Per la stessa ragione si è ritenuto di trattare nella medesima sezione la fattispecie penalmente rilevante prevista dall'art. 23 D.Lgs. 231/2001 di inosservanza delle sanzioni interdittive, trattandosi di delitto che consegue alla inosservanza di una sanzione, o una misura cautelare interdittiva, irrogata dall'Autorità Giudiziaria.

Occorre considerare che i reati presupposto di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, non ricomprendono solo i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma un più ampio ed eterogeneo elenco di fattispecie, che vedono quale soggetto passivo lo Stato, un altro ente pubblico, o la Comunità Europea.

La nozione di Pubblica Amministrazione penalmente rilevante in relazione a tali fattispecie va intesa in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

**2.2.
Le fattispecie rilevanti
e le sanzioni previste
dagli art. 23-24 -25
e 25 ter (corruzione
fra privati) D.Lgs.
231/2001.**

Prima di delineare brevemente i reati richiamati negli artt. 23, 24, 25 e, in parte, dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 si riportano le sanzioni previste dal Decreto per la commissione dei predetti reati.

- a)** L'art. 23 prevede in relazione all'inosservanza di una sanzione o una misura cautelare interdittiva, la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto a norma dell'art. 19, nei confronti dell'Ente nel cui interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso.
- b)** L'art. 24 prevede in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 353, 353 bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640 bis c.p. e 640 ter c.p., se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Il comma 2 dell'art. 24 estende poi le sanzioni pecuniarie sopra indicate al reato previsto dall'art. 2 L. 23.12.1986, n. 898 (indebito conseguimento di aiuti, premi, restituzioni, indennità contributi o altre erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

In relazione alla commissione dei predetti delitti si applicano, inoltre, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o

servizi).

c) L'art. 25 prevede in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 bis del codice penale, l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione è prevista in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale, qualora il fatto commesso offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, l'applicazione all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, l'applicazione all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) [soggetti apicali], e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) [soggetti sottoposti alla direzione e controllo dei soggetti apicali].

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati, e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

d) L'art. 25 ter, con riferimento alla fattispecie di corruzione fra privati di cui all'art. 2635 c.c., prevede, nell'ipotesi di cui al terzo comma (corruzione attiva di chi da o promette, anche per interposta persona, agli organi apicali o di controllo di una società denaro o altre utilità, per se o per altri) l'applicazione della sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Nei casi di istigazione alla corruzione, previsti dal primo comma dell'art. 2635 – bis c.c. (offerta o promessa non accettata di denaro o altre utilità agli organi apicali) è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano, altresì, in relazione ad entrambi le fattispecie, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

Art. 23 D.Lgs. 231/2001

- **Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001)**

Tale delitto, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, si realizza qualora l'Ente destinatario di una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

A titolo esemplificativo, la fattispecie potrebbe configurarsi nel caso in cui una società, pur essendo destinataria della misura interdittiva del divieto di contrattare

con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica. Se dalla commissione del predetto reato la società trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive, anche diverse rispetto a quelle già irrogate, e la confisca del profitto a norma dell'art. 19 nei confronti dell'Ente.

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 24 del Decreto, così come modificato dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, annovera le fattispecie di seguito indicate:

- **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)**

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento, da parte di un estraneo alla pubblica amministrazione di finanziamenti, contributi o sovvenzioni, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni da parte dello Stato, altri enti pubblici o dall'Unione Europea, destinati alla realizzazione di una o più finalità che non vengono poi utilizzati per gli scopi a cui erano destinati (la condotta materiale, infatti, consiste nell'aver sottratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che abbia alcun rilievo il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia quindi in uno sviamento della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, o in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Lo sviamento e la distrazione sussistono sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa sia nell'ipotesi di vera e propria appropriazione, sia nell'ipotesi di mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata. Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che nell'attualità non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente utilizzata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa a cui era destinata.

- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 316-bis c.p., è irrilevante l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si consuma nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine va evidenziato che tale ipotesi di reato è sussidiaria rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri. Esso si configura dunque solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa ai danni dello Stato.

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura, qualora, con violenza o minaccia, o con doni,

promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, venga impedita o turbata la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne vengono allontanati gli offerenti. Il reato, è configurabile anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, qualora con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, venga turbato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di frode posta in essere nella esecuzione di contratti fornitura stipulati con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

La nozione di frode rilevante per integrare il reato non coincide con gli artifici e raggiri previsti dal reato di truffa, ma è integrata, secondo la giurisprudenza largamente maggioritaria, dalla malafede contrattuale, consistente nella dolosa esecuzione del contratto, mediante la consegna di cose e/o la fornitura di servizi per qualità, specie e quantità diversi da quelli pattuiti.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 co. 2, n. 1 c.p.)**

Il delitto di truffa è integrato da una condotta fraudolenta, connotata da artifici e raggiri, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo a compiere un atto di disposizione patrimoniale, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno.

L'artificio consiste in una alterazione (simulatrice dell'inesistenza o dissimulatrice dell'esistenza di una situazione di fatto e/o diritto) che determina nel soggetto passivo una erronea rappresentazione della realtà inducendolo in errore.

Il raggio, invece, non opera sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto passivo, e consiste sostanzialmente in una menzogna qualificata, corredata cioè da ragionamenti e discorsi tali da farla apparire veritiera e fuorviare così la volontà del soggetto passivo, inducendolo in errore.

Anche il silenzio può integrare l'artificio o il raggio se serbato in presenza di un dovere giuridico di far conoscere la circostanza occultata.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può avere ad oggetto qualsiasi diritto su beni immobili o mobili, oppure una prestazione di beni o servizi e può avere anche carattere omissivo, ad esempio nel caso di rinuncia ad esercitare un diritto.

Il danno deve avere natura patrimoniale, sia sotto forma di danno emergente che di lucro cessante. Il profitto ingiusto, secondo la giurisprudenza, può comprendere in sé qualsiasi utilità, anche a carattere non strettamente economico.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.Lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 n. 1) dell'art. 640 e, cioè, il fatto commesso ai danni

dello Stato, o di altro ente pubblico.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

La parte oggettiva del reato richiama per relationem la fattispecie di cui all'art. 640 c.p. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto alla truffa è costituito dall'oggetto materiale del reato, che è costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ovvero altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità Europee.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente hardware dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico e quindi rilevanti ai sensi della normativa in questione le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati e i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi, nastri magnetici e ottici) che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico. La fattispecie in questione assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (altresì, per quanto previsto dall'art. 25-octies 1, anche se commessa a danno di privati, a condizione che la frode informatica sia aggravata dal trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale).

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25 del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

- **Nozione di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio**

Ai fini dei reati presupposto di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 vengono preliminarmente in rilievo le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di cui agli artt. 357 e 358 c.p.

In estrema sintesi, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. La funzione amministrativa è pubblica qualora sia caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della p.a. e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi.

Sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestano, anche occasionalmente, un pubblico servizio. Per pubblico servizio si intende un'attività che, pur disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, sia però caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

- **Reati di corruzione (artt. 318, 319, 319-bis e 321 c.p.)**

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso (c.d. pactum sceleris) avente ad oggetto l'attività funzionale della P.A., a fronte della dazione di denaro o altra utilità da parte del privato in favore del pubblico ufficiale. Per integrare il reato è sufficiente la sola accettazione della promessa di dazione, a prescindere dalla effettiva retribuzione che, ove avvenuta, assume rilievo per determinare il momento consumativo del reato, e dal compimento di uno specifico atto.

A seguito della L. n. 190/2012, infatti, è stata espressamente sancita — in adesione all'orientamento da tempo assunto al riguardo dalla giurisprudenza — la rilevanza penale non solo del mercimonio degli atti (conformi o contrari ai doveri d'ufficio), ma anche il mercimonio della funzione, intendendosi in sintesi con tale nuova ipotesi, prevista dall'art. 318 c.p., la costante retribuzione di un p.u., a prescindere dal compimento di uno specifico atto quale corrispettivo della dazione.

Dopo tale riforma il codice penale, nell'ambito del titolo II, capo I (riservato ai delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.), distingue ora la corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318 c.p.) che costituisce l'ipotesi generale e meno grave, dalla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) che costituisce ipotesi speciale e più grave.

La corruzione si distingue poi in antecedente e susseguente: la prima ipotesi si ha quando la retribuzione è pattuita prima del compimento dell'atto, la seconda nel caso in cui la retribuzione riguardi un atto già compiuto.

L'art. 319 bis prevede poi una circostanza aggravante comune, applicabile alla fattispecie di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio commessa dal pubblico ufficiale, di cui all'art. 319 c.p., nell'ipotesi in cui l'atto contrario abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la P.A. nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (pene per il corruttore) le pene stabilite nell'art. 318, nell'art. 319 – bis, nell'art. 319 – ter e nell'art. 320, in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro, o altra utilità.

In altri termini poiché la corruzione è un delitto a concorso necessario, che richiede un corrotto (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) ed un corruttore, l'art. 321 c.p. prevede che al corruttore si applichi lo stesso trattamento sanzionatorio stabilito per il corrotto dalle per le diverse fattispecie di cui agli artt. 318, 319, 319-bis e 320 c.p.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sopra descritti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La fattispecie si applica non soltanto ai magistrati ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle decisioni giudiziarie e l'esito di un processo (come ad esempio un cancelliere o un testimone che renda dichiarazioni false o reticenti a seguito di un accordo corruttivo).

- **Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni previste dall'art. 319 c.p. per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio si applicano anche se il fatto è commesso da un

incaricato di pubblico servizio; quelle di cui all'art 318 si applicano parimenti all'incaricato di un pubblico servizio, secondo la definizione di cui all'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale fattispecie, al primo ed al secondo comma, sanziona la condotta finalizzata alla corruzione in relazione alla funzione svolta da un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 318 c.p.), ovvero posta in essere nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), qualora l'offerta o la promessa illecite non siano accettate.

Il terzo e quarto comma rilievo penale alle condotte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico che sollecitino promesse o dazioni per l'esercizio delle proprie funzioni o poteri ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p., qualora tali sollecitazioni non vengano raccolte dal privato.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altre utilità.

La differenza principale (e sostanziale) rispetto alle fattispecie di corruzione, è costituita da una situazione di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale. Mentre quella rispetto all'induzione indebita, di più recente introduzione, è rappresentata dalla minaccia di un male ingiusto che determina, mediante l'abuso della posizione di pubblico ufficiale, la costrizione del soggetto passivo all'erogazione o promessa indebita. Trattandosi dell'unica fattispecie monosoggettiva tra quelle che incriminano le diverse forme di mercimonio delle pubbliche funzioni, prevede la punibilità unicamente del pubblico ufficiale. Proprio per tale ragione il rischio di commissione del reato in questione e della eventuale responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, appare meno rilevante nell'ambito dell'attività della Società e potrebbe configurarsi solo nel caso in cui un dipendente, un dirigente o un apicale della Società, concorra ai sensi dell'art. 110 c.p. nel reato del pubblico ufficiale, il quale, profittando di tale qualità, richieda a terzi denaro o altre utilità non dovute, nell'ipotesi in cui tali indebite prestazioni comportino un interesse o un vantaggio per la Società.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato, introdotta dalla L. n. 190/2012 si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando delle proprie qualità o poteri, inducano (e non costringano) taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Ha assunto quindi autonomia la vecchia fattispecie di concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p.. Con la differenza sostanziale e rilevante che mentre per la vecchia fattispecie l'imprenditore che fosse stato indotto a versare o a promettere indebitamente al pubblico ufficiale denaro o altra utilità era considerato vittima del reato di concussione, ora è invece considerato correo, seppur punito

con pena (fino a tre anni di reclusione) molto ridotta rispetto a quella prevista per il pubblico ufficiale (da 6 anni a 10 anni e 6 mesi). Si tratta quindi di una fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario, che costituisce una sorta di ibrido tra i reati di corruzione e quello di concussione, volta ad attribuire rilievo a quelle situazioni che la giurisprudenza (prima della novella del 2012) aveva in alcuni casi definito di "concussione ambientale". Quelle situazioni in cui, cioè, il privato pur non avendo ricevuto esplicite minacce, era indotto ad adeguarsi a prassi illecite vigenti in determinati ambienti della p.a., nella consapevolezza che il mancato pagamento (o promessa) avrebbe comportato per lui conseguenze sfavorevoli. Proprio per tali ragioni la fattispecie in questione merita una particolare attenzione ai fini della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dovendo essere diffusa ed implementata la cultura del rispetto della legalità in situazioni ambientali nelle quali maggiore è il rischio di essere esposti a sollecitazioni indebite, seppur non esplicitate sotto forma di minaccia.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).**

La fattispecie punisce chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione previsti dagli artt. 318, 319, 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis (membri della Commissione delle Comunità Europee, Parlamento Europeo Corte di Giustizia funzionari delle Comunità europee etc.), indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

- **Peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, abuso d'ufficio (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)**

Le fattispecie di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio, hanno assunto rilievo quali reati presupposto per la responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'ar. 25 del D.Lgs. 231/2001 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 14.07.2020, n. 75, mediante il quale è stata data attuazione alla direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Esse rilevano quando il fatto sia di importanza tale da offendere gli interessi finanziari dell'UE.

La fattispecie di peculato prevista dall'art. 314, co. 1, c.p., punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che avendo in ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri. La fattispecie di peculato mediante profitto dell'errore altrui, prevista dall'art. 316 c.p., punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o altri, denaro o altra utilità. Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 non assume rilievo per la responsabilità dell'Ente la fattispecie di cosiddetto di "peculato d'uso", prevista dall'art. 314, co. 2, c.p

Trattandosi di fattispecie proprie monosoggettive, il rischio di commissione dei reati in questione e della eventuale responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, appare meno rilevante nell'ambito dell'attività della Società e potrebbe configurarsi solo

nel caso in cui un dipendente, un dirigente o un apicale della Società, concorra ai sensi dell'art. 110 c.p. nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, il quale, nell'esercizio del suo ufficio o della sua funzione, si appropri di denaro o beni mobili, qualora da tale appropriazione derivi anche un interesse o un vantaggio per la Società. L'area di concreta rilevanza di tali fattispecie, tenuto conto della operatività della Società, inoltre, è ulteriormente limitata dal fatto che esse comportano la responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, solo nel caso in cui il fatto commesso offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- **Abuso d'ufficio**

La fattispecie, a seguito delle novella del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, (convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), che ne ha ristretto l'ambito di operatività, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Trattandosi di una fattispecie propria, che può essere commessa solo dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio della funzione o del servizio stesso, il reato può concretamente assumere rilievo per l'operatività della Società, qualora un dipendente, un dirigente o un apicale della Società, sia chiamato a rispondere in concorso ai sensi dell'art. 110 c.p., ovvero qualora un funzionario della società sia chiamato a svolgere funzioni di pubblico servizio (come può avvenire ad esempio in un settore di interesse pubblico quale la raccolta ed il servizio integrato di gestione dei rifiuti).

L'area di concreta rilevanza di tale fattispecie, inoltre, tenuto conto della operatività della Società, è ulteriormente limitata dal fatto che essa comporta la responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, solo nel caso in cui il fatto commesso offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- **Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati Esteri (art. 322bis c.p.).**

Ai sensi del 322 bis c.p. le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p., si applicano anche: ai membri delle istituzioni comunitarie europee; i funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria; alle persone comandate presso la Comunità che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; alle persone che nell'abito degli stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento vengono svolte da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; ai giudici al procuratore, ai procuratori aggiunti, e agli agenti della Corte Penale Internazionale ed alle persone ivi comandate dagli stati membri del Trattato istitutivo della Corte che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di funzionari o agenti della Corte stessa o a membri o addetti agli enti costituiti sulla base del predetto Trattato.

L'art. 322 bis c.p. incrimina, altresì – e ciò è di specifico interesse ai fini del D.Lgs. 231/2001 per i privati che abbiano contatti con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiono le attività incriminate dagli artt. 321 e 322 c.p. (corruzione attiva o istigazione alla corruzione) nei confronti dei soggetti sopra indicati e non solo i soggetti passivi della corruzione.

Inoltre, l'art. 322 bis c.p. attribuisce rilievo penale anche all'offerta o alla promessa di denaro o altra utilità a persone che svolgono uffici corrispondenti a quelli dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'ambito di stati esteri extra UE, o organizzazioni pubbliche internazionali (sempre extra UE) "qualora il fatto sia stato commesso per procurare a se o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di mantenere un'attività economica o finanziaria" (cosiddetta corruzione internazionale).

Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 25 ter annovera, oltre alle fattispecie trattate nella parte speciale riservata ai reati societari, di cui agli artt. 2621 e ss. c.c., anche la corruzione fra privati prevista dall'art. 2635 c.c. che, per le evidenti analogie con la fattispecie di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dall'art. 319 c.p., è opportuno considerare nella presente sezione.

- **Corruzione fra privati e Istigazione alla corruzione fra privati (artt. 2635 e 2635 – bis c.c.)**

Le fattispecie, come accennato in premessa, sostanzialmente estendono all'ambito privatistico il reato di corruzione, anche nella forma della istigazione, per atto contrario ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale (art. 319 c.p.), attribuendo rilievo penale alla condotta degli organi apicali della società (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, soggetti che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi, ovvero soggetti che nell'ambito organizzativo dell'ente esercitano comunque funzioni direttive diverse da quelle in precedenza indicate) che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se o per altri, compiano o omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

In particolare, ai fini della responsabilità dell'Ente, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, assumono rilievo le condotte di cosiddetta corruzione attiva, previste dall'art. 2635, co. 3 c.c, di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone, con ruoli apicali, sopra indicate, anche nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 2635 – bis, co. 1, c.c., l'offerta o la promessa indebita non sia accettata, nel qual caso si configura il delitto di istigazione alla corruzione fra privati.

Le predette condotte sono punibili, con pena attenuata, anche se commesse da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei sopra indicati organi apicali o di controllo della società.

**2.3.
Identificazione delle
aree e delle attività
sensibili nell'ambito
dei reati di cui agli
artt. 23, 24, 25 e 25 ter
(corruzione fra privati)
del D.Lgs. 231/2001.**

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le aree ed attività "a rischio" con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dagli artt. 23, 24, 25 e 25-ter (corruzione fra privati) del D.Lgs. 231/2001, per tali intendendosi le attività nello svolgimento delle quali potrebbero, in astratto, essere commesse le predette ipotesi di reato.

Tali attività sono le seguenti:

- A) Gestione dei rapporti con la P.A. (in relazione alla partecipazione alle gare di appalto, alla gestione dei servizi di appalto, in caso di ispezioni, controlli e/o verifiche; per la richiesta ed il rinnovo di autorizzazioni, permessi, concessioni etc.);
- B) Gestione dei contenziosi giudiziali, arbitrali e stragiudiziali in materia civile, tributaria, amministrativa e penale e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- C) Gestione dei rapporti con le autorità competenti nell'espletamento degli obblighi di legge;
- D) Gestione dei rapporti con il personale;
- E) Gestione dei rapporti con i fornitori ed i clienti;
- F) Gestione dei flussi finanziari;
- G) Gestione della contabilità e redazione del bilancio.

In relazione alle descritte Attività Sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali che potrebbero essere interessate a vario titolo nelle sopra indicate attività di gestione, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) Ufficio Amministrativo, Finanza e Controllo
- 2) Ufficio Gare
- 3) Ufficio Commerciale
- 4) Ufficio Legale
- 5) Ufficio Acquisti
- 6) Ufficio QSA
- 7) Ufficio Personale
- 8) Responsabile Conservazione sostitutiva
- 9) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- 10) Responsabile IT
- 11) Responsabili delle Aree Operative
- 12) Direttore Generale
- 13) Amministratore Delegato
- 14) Consiglio di Amministrazione

Relativamente alle funzioni indicate sub 1 (Ufficio Amministrativo, Finanza e Controllo), sub 2 (Ufficio Gare), sub 4 (Ufficio Legale), sub 5 (Ufficio Acquisti), sub 6 (Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente), sub 7 (Ufficio Personale), sub 8 (Responsabile Conservazione Sostitutiva), sub 10 (Responsabile IT) esse, come evidenziato nella parte generale, sono affidate a CON.GE.S.

In ordine al risk assessment, va considerata l'esistenza del manuale SGI e di procedure specifiche che riguardano, tra l'altro, l'Ufficio Gare, la formazione dell'Albo dei fornitori, gli approvvigionamenti, la pianificazione e gestione dei servizi nei confronti dei clienti, la tenuta sotto controllo e l'archiviazione della documentazione mediante conservazione sostitutiva, la gestione delle risorse umane.

Si ritiene pertanto di valutare come segue i rischi legati alle singole aree:

- a)** Gestione dei rapporti con la P.A. (in relazione alla partecipazione alle gare di

appalto, alla gestione dei servizi di appalto, in caso di ispezioni, controlli e/o verifiche; per la richiesta ed il rinnovo di autorizzazioni, permessi, concessioni etc.). Rischio medio/alto. Nonostante le cautele poste in essere, si ritiene che quella dei rapporti con la P.A., considerata la pluralità delle attività che vengono in rilievo, la molteplicità dei rapporti e la rilevanza anche di eventuali attività di illecita mediazione nei confronti di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio sia un'area di rischio che comporta oggettive difficoltà di controllo;

- b)** Gestione dei contenziosi giudiziali, arbitrali e stragiudiziali in materia civile, tributaria, amministrativa e penale e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria. Rischio medio/alto. Nonostante le cautele poste in essere si ritiene che la gestione dei contenziosi, in quanto frequentemente affidata a professionisti/consulenti esterni ed il rilievo assunto anche da eventuali attività di illecita mediazione nei confronti di pubblici ufficiali, comporti oggettive difficoltà di penetrante controllo del loro operato;
- c)** Gestione dei rapporti con le autorità competenti nell'espletamento degli obblighi di legge. Rischio medio/alto. Come per la gestione dei rapporti con la P.A.;
- d)** Gestione dei rapporti con il personale. Rischio medio. Nonostante le cautele poste in essere si ritiene che quella dei rapporti con il personale, considerato il numero dei dipendenti, e la molteplicità dei profili di rischio che vengono in rilievo, comporti oggettive difficoltà di controllo;
- e)** Gestione dei rapporti con i fornitori ed i clienti. Rischio Medio. Nonostante le cautele poste in essere si ritiene che quella dei rapporti con i fornitori ed i clienti, considerata la pluralità dei rapporti e la molteplicità di profili di rischio che vengono in rilievo, comporti oggettive difficoltà di controllo;
- f)** Gestione dei flussi finanziari. Rischio basso. Alla luce delle cautele poste in essere e della tracciabilità delle attività;
- g)** Gestione della contabilità e redazione del bilancio. Rischio basso. Alla luce delle cautele poste in essere e della tracciabilità delle attività;

2.4. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI IN RELAZIONE AI REATI DA PREVENIRE

2.4.1. Principi generali di comportamento

Come già evidenziato nella Parte Generale, la Società ha adottato un Codice Etico con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ed un sistema organizzativo e procedure specifiche atti a regolamentare l'attività aziendale.

Tutte le attività a rischio reato e le relative aree di supporto devono essere svolte nel rigoroso rispetto dei principi di comportamento a presidio di tali attività, contenuti nel Codice Etico e nelle altre procedure e sistemi organizzativi già adottati dalla Società.

In particolare, ai fini del presente protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti, che devono intendersi, pertanto, qui integralmente trascritti:

- Il codice etico
- Manuale SGI qualità sicurezza e ambiente – procedure operative - istruzioni di lavoro.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto nei predetti documenti, nella gestione delle attività a rischio, il comportamento di quanti operano nella Società si ispira sempre a principi di legalità, correttezza, lealtà e trasparenza ed è fatto, in via generale, espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da – individualmente o collettivamente considerati – integrare, direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti

tra quelle sopra considerate (artt. 24, 25 e 25 ter – corruzione fra privati – D.Lgs. 231/2001).

Il rispetto dei principi e delle procedure previste nella presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, con specifico riferimento a ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, che a carico degli Organi Sociali, delle funzioni aziendali e di tutti i soggetti destinatari del presente Modello la necessità di attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

- Instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima chiarezza, correttezza e trasparenza;
- Instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- Assicurare che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche siano assunti nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione;
- Riservare in via esclusiva lo svolgimento della suddetta attività alle funzioni aziendali preposte ed a ciò autorizzate e stabilire l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione;
- Assicurare che i responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, forniscano ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
- Assicurare che le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione contengano solo elementi assolutamente veritieri e corretti, siano complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'istituzione e P.A. interessate;
- Assicurare che la selezione dei fornitori, dei partner e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto siano ispirate a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza e siano effettuate sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato;
- Assicurare che i fornitori, i partner ed i consulenti in genere siano selezionati con metodi trasparenti senza accettare pressioni indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro; tutti i consulenti, partner e fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con la Società siano impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e che non saranno iniziati o proseguiti rapporti con chi non intenda allinearsi a tali principi;
- Assicurare che i compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere siano definiti contrattualmente e giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al mercato di riferimento; i pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati;
- Assicurare che le operazioni finanziarie siano effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle procure e a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste alle diverse funzioni dalle deleghe interne;
- Assicurare che sia inserita in tutti i contratti stipulati dalla Società una specifica

clausola con la quale si dichiara e si garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto, non sarà posto in essere - obbligandosi anche per il fatto del proprio personale ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - alcun atto od omissione da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.Lgs. N. 231/2001, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001; nei contratti con i professionisti, i fornitori, gli Appaltatori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. Clausole risolutive espresse).

Conseguentemente, è vietato:

- a)** Effettuare, offrire, promettere elargizioni in denaro o qualsivoglia altra utilità a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari;
- b)** Offrire regali, agevolazioni o vantaggi di qualsiasi natura e in qualsiasi forma a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari; gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti devono essere di modico valore o rivolti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale; i regali offerti, salvo quelli di modico valore, debbono essere autorizzati dai responsabili delle funzioni aziendali, previa informazione all'amministratore delegato e devono essere documentati per consentire opportune verifiche da parte dell'organismo di vigilanza (le liberalità di carattere benefico o culturale saranno disposte sulla base di specifica procedura);
- c)** Compiere violenze di qualsiasi genere, formulare minacce, offrire doni, intrattenere rapporti, porre in essere qualsivoglia altra attività volta ad interferire con lo svolgimento di una gara pubblica o ad allontanarne gli offerenti ovvero ad interferire con il procedimento amministrativo per la formazione di un bando di gara, pubblica o privata;
- d)** Appropriarsi o utilizzare denaro o altri beni di proprietà, provenienza e/o comunque erogati dallo Stato, Enti Pubblici, Unione Europea, per finalità diverse da quelle a cui siano destinati o per le quali siano stati forniti/erogati;
- e)** Accordare vantaggi in qualsiasi forma e di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della pubblica amministrazione italiana o estera;
- f)** Avvalersi della attività di intermediazione di soggetti che sfruttino o vantino relazioni con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o membri/funzionari di istituzioni Comunitarie, della Corte di Giustizia, della Corte dei Conti delle Comunità Europee e della Corte Penale Internazionale e di tutti i soggetti indicati nell'art. 322 bis c.p.;
- g)** Effettuare prestazioni o riconoscere compensi e/o vantaggi in qualsiasi forma e di qualsiasi natura in favore di Consulenti, Fornitori, Clienti che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale in essere o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- h)** Pagare per contanti e/o mediante titoli al portatore compensi per prestazioni professionali;
- i)** Ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; qualunque dirigente o dipendente della Società che riceva omaggi o vantaggi di altra natura da soggetti clienti e/o fornitori e/o consulenti della Società non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione personalmente all'organismo di Vigilanza, ovvero a darne immediata comunicazione al responsabile della funzione aziendale di riferimento;

- j)** Emettere o utilizzare fatture per operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti;
- k)** Violare le disposizioni ed i limiti imposti dalla Società per l'individuazione dei soggetti legittimati a disporre la movimentazione delle risorse finanziarie ed i correlati poteri di spesa;
- l)** Presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o stranieri al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico
- m)** Destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- n)** Alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- o)** Violare la vigente normativa anticiclaggio in materia di limitazione all'uso di titoli al portatore e pagamenti in contante;
- p)** Utilizzare strumenti anonimi per il trasferimento di fondi;

2.4.2. Protocolli di condotta per la prevenzione dei reati.

Nell'ambito delle attività sensibili sopra individuate, oltre ai principi generali di comportamento di cui al precedente paragrafo, dovranno essere osservati i seguenti protocolli di prevenzione specifici.

Area di rischio "Gestione dei rapporti con la P.A. in relazione alla partecipazione alle gare di appalto, alla gestione dei servizi di appalto, in caso di ispezioni, controlli e/o verifiche; per la richiesta ed il rinnovo di autorizzazioni, permessi, concessioni ettc.)".

- La gestione di gare ed appalti avviene nel rispetto della specifica procedura operativa prevista dal manuale SGI e nel rispetto dei principi generali di comportamento previsti dalla presente parte speciale;
- Il Responsabile dell'Ufficio Gare (funzione affidata CON.GE.S.) dovrà redigere, secondo la vigente procedura SGI, una scheda di sintesi delle gare di appalto ritenute di interesse per la società; la decisione circa la partecipazione ad una gara avviene secondo la specifica procedura prevista dal manuale SGI e deve essere fondata esclusivamente sulla valutazione degli aspetti tecnici ed economici della stessa;
- Assunta la decisione di partecipare ad una gara, nel redigere l'action plan nel rispetto della procedura prevista dal manuale SGI, tutti i compiti e le funzioni devono essere distribuiti in modo che risulti sempre individuabile "chi deve fare cosa" e devono essere individuati i termini entro i quali debbono essere svolti i rispettivi compiti e funzioni;
- L'Ufficio Gare curerà la predisposizione delle offerte per le gare di appalto che dovrà essere informata a criteri di correttezza, completezza, trasparenza ed economicità; l'istruttoria dovrà essere formalizzata in modo da gestire e firmare gli atti, le richieste, le comunicazioni formali solo ai soggetti dotati di idonei poteri in base al sistema di deleghe e procure vigenti;
- All'OdV dovrà pervenire, a cura del responsabile del coordinamento, un report contenente l'indicazione delle gare di appalto partecipate dalla Società (contenente la sintesi dell'offerta tecnico/economica presentata) e l'indicazione delle gare di cui la Società sarà risultata aggiudicataria;

- L'Ufficio Gare dovrà assicurare che le certificazioni, autocertificazioni, dichiarazioni, attestazioni e la documentazione trasmessa alla P.A. in relazione alle offerte per gare di appalto presentate dalla Società siano corrette, veritiere ed aggiornate;
- L'Ufficio Gare dovrà assicurare che la documentazione da presentare per la gara sia predisposta, in maniera completa, tempestiva e corretta, in conformità ai requisiti della normativa di riferimento, avendo cura, qualora vengano utilizzati prestampati o formulari, di integrare e opportunamente segnalare eventuali difformità rispetto ai moduli prestampati;
- Un rappresentante della Società dovrà partecipare alle gare in seduta pubblica;
- In caso di aggiudicazione della gara dovrà essere seguita la procedura operativa prevista dal manuale SGI e dovrà essere indetta a cura del Direttore Generale, una riunione per definire le ulteriori attività da svolgere e per l'assegnazione dei rispettivi compiti e funzioni che dovranno essere formalizzati in un action plan, redatto a cura del Responsabile dell'Ufficio Gare, nel rispetto dei criteri di attribuzione e segregazione delle funzioni sopra indicati;
- Nella fase esecutiva dei servizi di appalto il Direttore Generale e i Responsabili operativi delle varie aree operative, dovranno assicurare che la gestione delle attività e dei servizi appaltati alla Società avvenga nel costante rispetto della vigente normativa e degli obblighi contrattuali assunti, in conformità delle procedure aziendali vigenti;
- Qualsiasi difformità, criticità, contestazione o conflitto di interessi nel corso della gestione dei servizi di appalto dovrà essere formalmente segnalata al Direttore generale e all'Amministratore Delegato;
- I Responsabili operativi dovranno trasmettere all'OdV un report (semestrale) relativo alle criticità e alle contestazioni emerse nell'ambito dei servizi di gestiti dalle rispettive Aree Operative;
- In caso di verifiche ispettive, il Direttore Generale, i Responsabili operativi, e i responsabili degli uffici Amministrativi, Gare, Qualità e Legale (questi ultimi presso Con.Ge.S.), dovranno assicurare che le stesse siano gestite da più di un soggetto (interno o esterno) della Società; nel caso in cui l'incontro sia condotto individualmente dovrà essere redatto dal soggetto che ha intrattenuto il rapporto una scheda con indicazione di data, generalità del funzionario incontrato ed i motivi che hanno determinato la scelta di intrattenere individualmente il contatto;
- L'Amministratore Delegato dovrà essere tempestivamente informato della verifica e dell'andamento delle relative attività, nonché di situazioni rilevanti emerse a seguito delle stesse; dovrà essere trasmesso periodicamente all'OdV un report relativo alle visite ispettive ed agli esiti delle stesse;
- Eventuali anomalie o situazioni di conflitto di interesse dovranno essere immediatamente segnalate dal soggetto preposto (interno o esterno) della Società all'Amministratore Delegato ed all'OdV;
- I Responsabili delle aree operative e i responsabili degli uffici Amministrativi, Gare, Qualità e Legale (questi ultimi presso Con.Ge.S.) dovranno sovrintendere alle visite ispettive, o agli altri accertamenti, garantendo il presidio degli aspetti organizzativi e logistici della visita ispettiva; nel corso dell'ispezione dovrà essere prestata la massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti; in particolare dovranno essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del Delegato a interloquire con l'Autorità;
- Nel corso delle attività ispettive e/o di accertamento non dovranno essere

adottati comportamenti e azioni tali da impedire materialmente, o comunque ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività stesse;

- I verbali delle verifiche ispettive e/o di accertamento dovranno essere registrati, conservati ed archiviati secondo le vigenti procedure di conservazione sostitutiva dall'Ufficio Amministrativo e dovrà essere istituito presso l'Ufficio Legale un registro delle verifiche ispettive da trasmettere con cadenza semestrale all'OdV.

Area di rischio "Gestione contenziosi giudiziali, arbitrali e stragiudiziali aventi ad oggetto la materia civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa e penale"

- L'Ufficio Legale dovrà assicurare che i soggetti autorizzati a rappresentare la Società nella fase stragiudiziale ed in giudizio siano incaricati sulla base di esplicito mandato/procura/autorizzazione/delega rilasciata dal soggetto all'uopo legittimato sulla base dell'organigramma aziendale;
- Dovrà essere previsto l'obbligo di formalizzare e sottoscrivere i mandati e/o le procure e/o i contratti di consulenza prima dell'inizio della prestazione e la limitazione a casi eccezionali, specificamente motivati per iscritto, della possibilità di formalizzare gli incarichi successivamente all'inizio della prestazione;
- I mandati professionali ed i contratti di consulenza dovranno contenere clausole che obblighino i professionisti incaricati al rispetto delle procedure e del codice etico aziendale ed a tenere comportamenti tali da evitare la commissione di fattispecie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e qualsivoglia fattispecie penalmente rilevante; in caso di inadempimento, anche parziale, alle obbligazioni sopra descritte dovrà essere prescritto l'obbligo per la Società di revocare il mandato professionale e/o rescindere unilateralmente il contratto di consulenza;
- Lo stato dei contenziosi dovrà essere costantemente monitorato dall'Ufficio Legale che dovrà tempestivamente aggiornare l'Amministratore Delegato degli aspetti più rilevanti e trasmettere un report informativo periodico al DG, all'Amministratore Delegato ed all'OdV dal quale risulti la natura e l'oggetto del contenzioso, lo stato dello stesso ed il professionista incaricato;
- L'ufficio Legale dovrà curare lo svolgimento degli adempimenti relativi ai contenziosi (civili, penali e amministrativi) nei confronti delle Autorità Amministrative e Giudiziarie competenti;
- I professionisti, i consulenti tecnici e i loro ausiliari incaricati di rappresentare ed assistere la Società nella fase stragiudiziale ed in giudizio dovranno essere scelti sulla base di criteri di competenza e specifica professionalità;
- Non potranno essere attribuiti incarichi a professionisti in rapporto di parentela e/o colleganza con i rappresentanti delle Autorità Amministrative, Giudiziarie, Arbitrali avanti alle quali pende il contenzioso;
- L'Ufficio Legale e l'Ufficio Amministrativo dovranno valutare l'attinenza e la congruità degli onorari professionali rispetto alle prestazioni ricevute prima del pagamento del corrispettivo al professionista; i corrispettivi per prestazioni professionali non potranno essere corrisposti per contanti o per mezzo di titoli al portatore e non potranno essere erogati a soggetti diversi rispetto al professionista incaricato;
- I professionisti, i consulenti tecnici e i loro ausiliari incaricati dalla Società dovranno immediatamente segnalare all'Ufficio Legale l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse nell'espletamento del mandato e/o di condotte poste in essere da rappresentanti delle Autorità Amministrative,

Giudiziarie e Arbitrali tali da integrare, anche nella forma del tentativo, una delle fattispecie previste dalla presente parte speciale; l'Ufficio Legale è tenuto ad informare immediatamente l'Amministratore Delegato di tali segnalazioni ed a trasmettere un report all'OdV segnalando anche le iniziative intraprese a tutela della Società;

Area di rischio “Gestione dei rapporti con le Autorità competenti nell’espletamento degli obblighi di legge”.

Premessa

In tale area di rischio sono ricomprese le attività sensibili che riguardano i rapporti della Società con le Autorità pubbliche preposte, in relazione all'assolvimento di obblighi previsti dalla legge ed, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Gestione adempimenti tributari; predisposizione ed invio dati telematici all'anagrafe tributaria e pagamento imposte (Camera di Commercio, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate);
- Gestione di adempimenti normativi, amministrativi e societari (ad es. Deposito procure, deposito bilanci, etc.) con Camera di commercio, ufficio del Registro, etc.;
- Gestione del processo di assunzione del personale e selezione del personale (ad es. Gestione rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, etc.), per l'osservanza degli obblighi previsti in materia di assunzione, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali);
- Richiesta, gestione, monitoraggio e rendicontazione finanziamenti agevolati e contributi pubblici;
- Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro e infortunistica, con ASL, istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e D.T.L.;
- Gestione dei rapporti con enti (quali Provincia, INPS, INAIL, Centro per l'impiego, D.T.L.) per adempimenti relativi all'amministrazione e gestione del personale (assunti/cessati, denunce in materia di disabili presenti in azienda, etc.);
- Raccolta, elaborazione e presentazione a enti della P.A. di documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento di certificazioni, licenze, concessioni e provvedimenti di carattere amministrativo per l'esercizio delle attività aziendali;
- Preparazione dati per calcolo tributi sui rifiuti (Ecotassa, Indennità Disagio ambientale, etc);
- Trasmissione all'arpa dei dati inerenti i rifiuti (quantità, codice Cer, produttore);
- Verifica e controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dall'aia per la costruzione e la gestione degli impianti;
- Gestione dei rapporti con gli Enti certificatori per l'ottenimento, l'implementazione e mantenimento delle certificazioni dei sistemi di gestione aziendale;
- Tenuta dei registri rifiuti e compilazione MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
- Verifica del rispetto dei limiti di concentrazione dello scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria urbana previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/2006;

- Acquisto, gestione e utilizzo del sistema informativo e delle licenze software.

Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dalla presente parte speciale nell'area di rischio in esame dovranno essere predisposte ed implementate le seguenti procedure organizzative e di controllo:

- Identificare i soggetti aziendali specificamente responsabili della gestione delle attività sensibili comprese nella presente area a rischio;
- Tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali e i contratti inerenti alle aree sopra descritte dovranno essere predisposti dal competente ufficio e sottoscritti dal relativo responsabile sulla base del vigente sistema aziendale di deleghe e procure;
- Dovrà essere preventivamente autorizzata dai responsabili degli uffici aziendali preposti la trasmissione e/o l'utilizzo di dati e informazioni riguardanti la società in relazione ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la pubblica amministrazione;
- Dovranno essere formalizzati in un report i contatti avuti con la pubblica amministrazione in sede di verifica degli adempimenti di legge e predisposto periodicamente un report da inviare all'amministratore delegato ed all'OdV;
- Dovrà essere monitorata l'evoluzione del piano normativo di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove disposizioni di legge;

I responsabili dei preposti Uffici Aziendali (Direttore generale, Responsabili delle Aree Operative, Ufficio Gare, Ufficio Finanza e Controllo, Ufficio Qualità, Ufficio del Personale, RSPP) dovranno:

- Assicurare che venga raccolta e predisposta in maniera completa, tempestiva e corretta la documentazione da presentare alla Pubblica Amministrazione in conformità ai requisiti della normativa di riferimento, avendo cura, qualora vengano utilizzati prestampati o formulari, di integrare e opportunamente segnalare all'amministratore Delegato e all'OdV eventuali difformità rispetto alle dichiarazioni standard;
- Verificare la documentazione inviata o fornita alla Pubblica Amministrazione nel corso delle attività al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati ed assicurare la corretta archiviazione mediante conservazione sostitutiva, nel rispetto delle procedure aziendali, dei documenti predisposti e trasmessi alla Pubblica Amministrazione;
- Definire un calendario/scadenario per quanto concerne gli adempimenti ricorrenti, con obbligo di continuo aggiornamento dello stesso; raccogliere le informazioni e predisporre la documentazione necessaria all'adempimento e/o alla comunicazione verso la Pubblica Amministrazione coordinandosi con le altre Funzioni aziendali eventualmente coinvolte;
- Comunicare all'Amministratore Delegato le modifiche significative da apportare alla documentazione a seguito di contatti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;
- Assicurare la documentazione di tutte le eventuali spese di gestione della pratica facendo autorizzare le stesse, ove necessario secondo la vigente procedura, dall'Amministratore Delegato con sottoscrizione di apposito prospetto riassuntivo;
- Evitare e comunque segnalare tempestivamente all'amministratore Delegato anomalie, criticità o situazioni di conflitto di Interesse, sia pure potenziali e

trasmettere periodicamente un report al riguardo all'OdV;

- Assicurare che la documentazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione sia sottoscritta dall'Amministratore Delegato, o da un suo delegato, nelle modalità e nei termini previsti; qualora l'invio avvenga per via telematica, garantire una trasmissione integra e corretta in aderenza a quanto stabilito dalla disciplina di accesso ai software gestionali di trasmissione dati protetti, in conformità con le disposizioni di legge e nel rispetto delle buone regole di utilizzo del dispositivo di firma elettronica;
- Assicurare l'archiviazione dei documenti trasmessi e della documentazione di supporto secondo quanto previsto dalla vigente procedura aziendale di conservazione sostitutiva (ove applicabile) o di archiviazione documentale
- Richiedere all'Amministratore Delegato l'autorizzazione ad avvalersi di consulenti esterni, laddove ritenuto necessario per la gestione della pratica amministrativa, da individuarsi nel rispetto dei criteri previsti per l'area di rischio "Gestione contenziosi giudiziali, arbitrali e stragiudiziali aventi ad oggetto la materia civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa e penale".

Area di rischio "Gestione dei rapporti con il personale"

- I dipendenti dovranno essere informati dell'esistenza del modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs 231/2001 e della possibilità di consultarlo in copia cartacea presso la sede aziendale o sulla rete informativa aziendale e dovranno tutti sottoscrivere una dichiarazione di ricezione ed accettazione del codice etico aziendale;
- Le attività inerenti alla selezione ed alla assunzione del personale dovranno essere condotte con l'obiettivo di assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, condotto in modo trasparente, documentabile e basato su criteri non arbitrari;
- L'assunzione del personale, all'esito delle procedure di valutazione e selezione, dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione del Datore di Lavoro;
- Nel corso dell'iter di selezione dovranno essere accertati e valutati i rapporti, diretti e/o indiretti, tra il candidato e la P.A. e/o esponenti della P.A., tramite idonea scheda informativa che dovrà essere compilata dal candidato;
- Dovrà essere periodicamente trasmesso all'OdV Un report contenente l'indicazione del personale neo assunto e la specificazione della eventuale esistenza di rapporti diretti e/o indiretti con la P.A. e/o esponenti della P.A.;
- Dovrà essere trasmesso all'Amministratore Delegato e all'OdV un report semestrale contenente l'indicazione dei provvedimenti disciplinari eventualmente emessi nei confronti del personale e la sintetica indicazione della ragione degli stessi
- Dovrà essere prevista la segregazione delle funzioni coinvolte nel processo di richiesta di assunzione del personale e in quello di valutazione/selezione o promozione del personale stesso;
- Salvo casi eccezionali di necessità ed urgenza preventivamente autorizzati dal Direttore Generale, il rimborso delle spese sostenute dal personale non potrà avvenire per cassa e sarà effettuato solo a fronte della presentazione della documentazione giustificativa, la cui inerenza e coerenza dovrà essere verificata dall'ufficio Amministrativo e dall'ufficio del Personale;
- Le richieste di trasferta e/o di missione fuori sede del personale dovranno essere autorizzate dal responsabile del rispettivo Ufficio Aziendale;
- Le retribuzioni dei dipendenti non potranno essere pagate per contanti.

Area di rischio “Gestione dei rapporti con i fornitori ed i clienti”

Per lo svolgimento di tali attività dovranno essere osservati i protocolli indicati nella parte speciale relativa alle procedure di prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio, ai quali si fa espresso rinvio e, per quanto più specificamente concerne la prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A., occorrerà implementare le seguenti ulteriori procedure organizzative e di controllo:

L'ufficio QSA, coadiuvato dall'Ufficio Acquisti e dai responsabili delle aree operative Trasporti, ASE, Intermediazione e Igiene Urbana, redige e mantiene aggiornato l'Albo dei Fornitori qualificati in osservanza a quanto disposto dalla procedura del SGI.

Per i fornitori di beni e/o servizi che assumono carattere continuativo e periodico e che sviluppano un fatturato pari ad almeno € 10.000,00 annui in conformità a quanto previsto nella parte speciale relativa alle procedure di prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed auto riciclaggio, dovrà essere resa disponibile una scheda informativa redatta dal fornitore stesso con indicazione della eventuale esistenza di rapporti diretti e/o indiretti tra il fornitore ed Uffici della P.A. e/o rappresentanti di Uffici della P.A..

I contratti/ordini di acquisto per le prestazioni di servizi a carattere continuativo e periodico dovranno prevedere clausole che obblighino i fornitori al rispetto delle procedure e del codice etico aziendale ed a tenere comportamenti tali da evitare la commissione di fattispecie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e qualsivoglia fattispecie penalmente rilevante;

In caso di inadempimento, anche parziale, alle obbligazioni sopra descritte dovrà essere prescritto l'obbligo per la Società di rescindere unilateralmente il contratto o revocare l'ordine di acquisto.

Area di Rischio: “Gestione dei flussi finanziari

Per lo svolgimento di tali attività dovranno essere osservati i protocolli indicati nella parte speciale relativa alle procedure di prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio, ai quali si fa espresso rinvio.

Area di rischio “Gestione della contabilità e redazione del bilancio”

Per lo svolgimento di tali attività dovranno essere osservati i protocolli indicati nella parte speciale relativa alle procedure di prevenzione dei reati societari, e dei reati di ricettazione, riciclaggio ed auto riciclaggio ai quali si fa espresso rinvio.

2.4.3. Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore generale, e tutti i responsabili di funzione coinvolti nelle aree e attività potenzialmente soggette al rischio dei reati oggetto della presente parte speciale svolgono una attività di controllo e monitoraggio sulle attività della propria funzione e sulle relative aree di supporto. Tale attività riguarda, tra l'altro, le seguenti aree:

- A) Gestione dei rapporti con la P.A. (in relazione alla partecipazione alle gare di appalto, alla gestione dei servizi di appalto, in caso di ispezioni, controlli e/o verifiche; per la richiesta ed il rinnovo

- di autorizzazioni, permessi, concessioni, etc.);
- B) Gestione dei contenziosi giudiziali, arbitrali e stragiudiziali in materia civile, tributaria, amministrativa e penale e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
 - C) Gestione dei rapporti con le autorità competenti nell'espletamento degli obblighi di legge;
 - D) Gestione dei rapporti con il personale;
 - E) Gestione dei rapporti con i fornitori ed i clienti;
 - F) Gestione dei flussi finanziari;
 - G) Gestione della contabilità e redazione del bilancio.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) svolge la sua funzione nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001, dal Modello 231 adottato dalla Società e dallo "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" (anch'esso allegato al Modello).

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività "a rischio" individuate nel Paragrafo 2 al fine di verificare la corretta adozione dei protocolli di prevenzione specifici individuati nel Paragrafo 3.2.

L'Organismo di Vigilanza della Società, inoltre, coopera con gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo Paoletti per coordinare in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli al fine di migliorare l'effettività e l'efficacia degli stessi.

In particolare, l'OdV ha il compito di:

- a)** Verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale, Parte Speciale e Allegati) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nel presente protocollo;
 - b)** Vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale, Parte Speciale del Modello e dei Protocolli e rilevare le deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
 - c)** Verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";
 - d)** Verificare periodicamente il rispetto del principio di separazione di funzioni all'interno delle singole aree operative ed in particolare per quanto riguarda le attività sensibili rilevate;
 - e)** Verificare le eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima, ed assumere le iniziative necessarie od opportune;
 - f)** Verificare con periodicità trimestrale i report informativi trasmessi da Con.Ge.S.;
 - g)** Verificare, con cadenza trimestrale, ogni dato, informazione, documentazione, aggiornamento, avente ad oggetto i protocolli di prevenzione dei reati in oggetto.
- L'OdV comunica quindi i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati societari al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico secondo le modalità ed i termini definiti dalla Parte Generale del presente Modello e indicati nello Statuto dell'OdV.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di vigilare sull'efficace funzionamento

e sull'osservanza del Modello è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello adottato dalla Paoletti Ecologia s.r.l. sono individuate due tipologie di flussi di informazione diretti all'OdV:

1 SEGNALAZIONI, da inviare in caso di gravi comportamenti illegali o, più in generale, di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, il Responsabile del Coordinamento dei Flussi di Con.Ge.S. e tutti i responsabili di funzione coinvolti nelle aree e attività (interne ed esterne) potenzialmente soggette al rischio dei reati oggetto della presente parte speciale svolgono una attività di controllo e monitoraggio sulle attività della propria funzione e sulle relative aree di supporto.

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività "a rischio" sono tenuti a segnalare all'OdV, tramite i canali informativi specificamente individuati:

- Violazioni di leggi e norme applicabili;
- Violazioni conclamate o sospette del modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- Comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del codice etico adottato dalla società;
- Eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2 FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio e, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza ovvero delegata a Con.Ge.S., per consentire all'Organismo stesso di monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello.

Oltre all'informativa relativa alle eventuali irregolarità riscontrate dai vari soggetti aziendali, l'OdV necessita infatti di ricevere informazioni specifiche relative alle attività sensibili (interne o esternalizzate/delegate a Con.Ge.S.) allo scopo di poter svolgere adeguata vigilanza sulle stesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i report da predisporre al fine di garantire una adeguata informazione dell'OdV relativamente alle aree di rischio esaminate nel presente protocollo possono avere ad oggetto le informazioni relative:

- Alle gare di appalto partecipate dalla Società (con sintesi dell'offerta tecnico/economica presentata) e delle gare di cui la Società sarà risultata aggiudicataria;
- Alle criticità e alle contestazioni emerse nell'ambito dei servizi di appalto gestiti;
- Allo stato dei contenziosi e dei professionisti al riguardo incaricati dalla Società con l'indicazione dei corrispettivi loro corrisposti;
- Ai contatti avuti con la Pubblica Amministrazione in sede di verifica degli adempimenti di legge;
- Agli aspetti più significativi connessi all'acquisto di beni e servizi;
- All'aggiornamento dell'albo dei fornitori;
- Alle iniziative di liberalità e sponsorizzazioni;
- Agli aspetti più significativi connessi al processo di selezione, assunzione e

- gestione del personale e la specificazione della eventuale esistenza di rapporti diretti e/o indiretti dei neo assunti con la P.A. e/o esponenti della P.A.;
- Agli aspetti più significativi connessi ai rapporti con le Autorità di Vigilanza e gli Enti Pubblici;
 - Alle verifiche ispettive e di controllo ed all'esito delle stesse;
 - Alle risultanze periodiche delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali preposte, con le eventuali anomalie ed atipicità riscontrate dalle stesse funzioni;
 - Alle comunicazioni interne ed esterne riguardanti fattispecie che possano essere messe in collegamento con illeciti rilevanti ai fini della presente parte speciale ai sensi del Decreto, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti e le eventuali sanzioni od i provvedimenti di archiviazione;
 - Ad eventuali cambiamenti organizzativi ed agli aggiornamenti delle deleghe o procure;
 - Ad eventuali mutamenti nelle aree a rischio reato rilevanti per la presente parte speciale e nelle relative aree di supporto;
 - Alle eventuali comunicazioni della società di revisione in merito al sistema dei controlli, fatti censurabili, osservazioni sulla gestione;
 - Alle eventuali osservazioni del Collegio Sindacale;
 - Alle eventuali osservazioni delle funzioni aziendali preposte ed agli esiti degli Audit interni;
 - Ogni altra notizia, di cui si sia a conoscenza, relativa ad illeciti rilevanti ai fini della presente parte speciale ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie ed opportune ai fini dell'attività di vigilanza.

Su base periodica (trimestrale o semestrale o quando ritenuto opportuno), l'Organismo di Vigilanza effettua verifiche, anche tramite controlli a campione, sul rispetto di quanto prescritto dalla presente parte speciale.

In tutti i casi, il sistema di controllo deve documentare, l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate; in particolare, il flusso informativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve consentire a tali organi di poter tempestivamente intervenire, anche tramite la convocazione dell'Assemblea dei Soci ove necessario, per l'adozione di provvedimenti opportuni.

Inoltre, gli organi apicali forniranno istruzioni operative secondo gli schemi esemplificativi allegati e i dirigenti redigeranno periodicamente dei report secondo i modelli allegati.

2.4.4. Sistema disciplinare

Ogni comportamento posto in essere dai destinatari del presente modello in violazione dei principi di comportamento, dei protocolli di condotta degli obblighi di informazione e delle attività di controllo e monitoraggio indicati nella presente Parte Speciale comporterà per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni disciplinari analiticamente e specificamente indicati nel Sistema Disciplinare istituito dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parti Speciali

3 / PARTE SPECIALE B

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

**3.1.
Le fattispecie rilevanti
e le sanzioni previste
dall'art. 25 bis D.Lgs.
231/2001.**

L'art. 6 del Decreto Legge n. 350/2001 (convertito dalla Legge n. 409/2001) ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 bis, il quale prevede, in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, l'applicazione, a carico dell'ente, delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a)** Per il delitto di cui all'art. 453 c.p. La sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote;
- b)** Per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 c.p. La sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c)** Per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a) in relazione all'articolo 453 e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d)** Per i delitti di cui agli articoli 457 e 464 secondo comma le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e)** Per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c), d) ridotte di un terzo;
- f)** Per il delitto di cui all'articolo 464 primo comma la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f) bis)** Per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Inoltre, l'art. 25 bis prevede, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, l'applicazione nei confronti dell'ente, delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del Decreto (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non superiore ad un anno.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25 bis del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate (art. 453 c.p.);**
- **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

Con le fattispecie criminose in esame, il Legislatore punisce sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione delle monete, sia il soggetto che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o all'alterazione ovvero con un suo intermediario, metta in circolazione, in qualsiasi modo, le monete così contraffatte o alterate. È, infine, punito il soggetto che, al fine di mettere in circolazione le monete contraffatte ovvero alterate, acquisti le medesime presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate o presso un suo intermediario.

In particolare, si versa in un'ipotesi di "contraffazione" di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi ex novo una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie della "alterazione" nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale.

- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete**

falsificate (art. 455 c.p.)

La fattispecie prevista dall'art. 455 c.p. è residuale rispetto a quelle disciplinate dai due articoli precedenti, e presuppone la consapevolezza, da parte del soggetto che pone in essere la condotta incriminata, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione.

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

L'elemento che contraddistingue la fattispecie di reato in questione è la buona fede iniziale del soggetto agente ovvero la inconsapevolezza della falsificazione delle monete al momento della ricezione delle stesse; consapevolezza (e, dunque, buona fede) che viene meno al momento della successiva spendita o, più in generale, "messa in circolazione" delle monete contraffatte o alterate.

- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato acquisto o detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

La norma in questione estende l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. anche alle ipotesi di contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Le pene, in tali casi, sono però ridotte di un terzo.

Il Legislatore precisa, altresì, che "agli effetti della legge penale s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 c.p.);**
- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

Il legislatore, con le due norme richiamate, punisce l'attività di predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati individuati negli articoli precedentemente menzionati, ed, in particolare, la contraffazione di carta filigranata, e la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

L'art. 464 c.p., a differenza dell'art. 459 c.p., punisce il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati da parte di chi non ha concorso nell'attività di contraffazione o alterazione degli stessi.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);**
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).**

I delitti in questione, inseriti nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti dalla Legge n. 99/2009, puniscono, rispettivamente:

- a) Le condotte di contraffazione, alterazione o uso, di marchi o altri segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti industriali potendo conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale sugli stessi, a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;
- b) L'introduzione nel territorio dello stato, detenzione per la vendita, vendita o messa in circolazione, al fine di trarne profitto, dei prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati.

I "segni distintivi" hanno la funzione di contraddistinguere sul mercato determinati prodotti e servizi (basti pensare, a titolo esemplificativo, al marchio, alla ragione e alla denominazione sociale, all'insegna, ect.) e la loro tutela è finalizzata ad attribuire al titolare un diritto di "uso esclusivo" con corrispondente obbligo di differenziazione a carico dei terzi.

I "brevetti" si distinguono, invece, in brevetti per invenzione (intendendosi per "invenzione" la creazione mentale che costituisce una soluzione ad un problema tecnico e innova lo "stato della tecnica", cioè supera le normali conoscenze umane in un determinato campo) e brevetti per modelli e disegni (intendendosi per "modelli e disegni" l'aspetto, in termini di caratteristiche della forma, della struttura, delle linee, dei contorni, dei colori, dei materiali e dell'ornamento di un prodotto intero o di una sua parte).

Il termine "prodotto" è usato in senso ampio e ricomprende anche i "servizi".

Condizione necessaria affinché possano perfezionarsi le figure di reato in esame è che le condotte siano state poste in essere potendo conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale e che i tali titoli siano stati assunti in conformità con le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Deve inoltre rilevarsi che i predetti delitti puniscono, tra le molteplici condotte, quella del "fare uso" e quella del "mettere altrimenti in circolazione" prodotti con segni falsi. Le predette locuzioni fanno riferimento ad una gamma di attività molto ampia, comprensiva di tutti i casi di utilizzo (commerciale o industriale) del marchio, nei quali viene fatta rientrare finanche la pubblicità (in quanto la stessa rappresenta una forma di "messa in contatto" della merce con il mercato dei consumatori).

3.2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le aree ed attività "a rischio" con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001, per tali intendendosi le attività nello svolgimento delle quali potrebbero, in astratto, essere commesse le predette ipotesi di reato.

Le principali attività in questione sono le seguenti:

- A) *Gestione dei contanti e dei valori di bollo;*
- B) *Redazione dei contratti di acquisto dei prodotti;*
- C) *Acquisto dei prodotti dall'estero e controllo della qualità degli stessi;*
- D) *Selezione dei fornitori;*
- E) *Progettazione del materiale promozionale/pubblicitario, attività di marketing e comunicazione;*

F) *Utilizzo di prodotti, beni, macchinari coperti o interessati da un diritto di proprietà industriale di terzi.*

In relazione alle descritte Attività Sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali che potrebbero essere coinvolte a vario titolo nell'attività di gestione dei flussi monetari e degli strumenti e segni di riconoscimento, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) Ufficio Acquisti;
- 2) Ufficio Legale;
- 3) Ufficio Amministrativo, Finanza e Controllo;
- 4) Ufficio Commerciale;
- 5) Tutti i responsabili della gestione dei flussi monetari;
- 6) Responsabile Marketing & Comunicazione
- 7) Amministratore Delegato;
- 8) Direttore generale;
- 9) Consiglio di Amministrazione.

Relativamente alle funzioni indicate sub 1 (Ufficio Acquisti), sub 2 (Ufficio Legale), sub 3 (Ufficio Amministrativo, Finanza e Controllo) esse, come evidenziato nella parte generale, sono affidate a Con.Ge.S.

In ordine al risk assessment, va considerata l'esistenza del manuale SGI e di procedure specifiche che riguardano, tra l'altro, la gestione del denaro contante e le modalità di accesso al locale cassaforte.

Si ritiene pertanto di valutare come segue i rischi legati alle singole aree: quanto ai reati di falsità in monete (e valori):

a) Gestione del denaro contante e dei valori di qualsiasi natura, con particolare riferimento a banconote, monete, carte di credito, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero: rischio medio.

Infatti, le Aree Sensibili ove si possano configurare i maggiori rischi in relazione alla commissione dei Reati di falsità in monete si possono ipotizzare nelle operazioni di gestione dei valori e ogni attività inerente la trattazione del denaro e dei valori di qualsiasi natura con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero.

Le transazioni all'interno della Società avvengono normalmente con moneta immateriale, quindi difficilmente potranno verificarsi i reati di cui alla presente parte speciale. Residua tuttavia un rischio legato alle residuali attività in contanti, quanto ai reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento:

b) Possono considerarsi attività sensibili tutte quelle relative alla creazione, da parte della Società, di nuovi marchi o segni distintivi da adoperare per le proprie attività, iniziative e le attività di utilizzo (comprese le operazioni di marketing e comunicazione) di beni oggetto di diritti di proprietà industriale da parte di terzi: in tale caso, la Società potrebbe utilizzare, anche inavvertitamente, marchi già soggetti a registrazione.

Tale rischio deve essere mitigato tramite le procedure idonee ad assicurare che ogni attività che utilizzi marchi e segni distintivi avvenga nel pieno rispetto dei diritti dei titolari. Lo sviluppo di dette procedure da implementare nell'ambito del SGI consentirà di vigilare sul rischio di commissione reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento che, comunque, viene valutato basso in quanto le

attività e le responsabilità che ne derivano sono assegnate ad un'area specifica, particolarmente sensibile e attenta alla materia trattata (Area Marketing & Comunicazione).

L'Amministratore Delegato, anche su proposta dell'OdV, potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree Sensibili.

**3.3.
Protocolli per
la formazione e
l'attuazione delle
decisioni in relazione ai
reati da prevenire.**

3.3.1. Principi generali di comportamento.

Come già evidenziato nella Parte Generale, la Società ha adottato un Codice Etico con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ed un sistema organizzativo e procedure specifiche atti a regolamentare l'attività aziendale ed in grado di soddisfare le finalità di cui al Decreto 231.

Tutte le attività a rischio reato e le relative funzioni di supporto devono essere svolte nel rigoroso rispetto dei principi di comportamento a presidio di tali attività, contenuti nel Codice Etico e nelle altre procedure e sistemi organizzativi già adottati dalla Società.

In particolare, ai fini del presente protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti, che devono intendersi, pertanto, qui integralmente trascritti:

- Codice etico;
- Codice disciplinare;
- Manuale SGI qualità sicurezza e ambiente – procedure operative - istruzioni di lavoro;
- Il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- In generale, la normativa applicabile.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto nei predetti documenti, nella gestione delle attività a rischio, il comportamento di quanti operano nella Società si ispira sempre a principi di legalità, correttezza, lealtà e trasparenza ed è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da – individualmente o collettivamente considerati – integrare, direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001).

Il rispetto dei principi e delle procedure previste nella presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, con specifico riferimento a ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, che a carico degli Organi Sociali, delle funzioni aziendali e delegate a Con.Ge.S., e di tutti i soggetti destinatari del presente Modello è fatto espresso divieto di:

- a)** Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - individualmente o collettivamente considerati – possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001;
- b)** Violare i principi e le procedure di prevenzione previste nella presente sezione della parte speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

- 1) Effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo o, comunque, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio;
- 2) Contraffare o alterare in qualsiasi modo monete, valori di bollo e simili;
- 3) Spendere o introdurre nello stato monete frutto delle attività criminose sanzionate dalle norme richiamate dall'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001;
- 4) Detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate;
- 5) Mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità;
- 6) Contraffare o alterare marchi o segni distintivi di prodotti industriali;
- 7) Mettere in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- 8) Porre in vendita o mettere in circolazione - anche per il tramite di messaggi pubblicitari e telepromozioni - prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- 9) Trasmettere informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
- 10) Realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti.

Per ciascuna delle aree e delle attività "a rischio" sopra individuate, i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi di comportamento:

- a) Rispettare le procedure di prevenzione aziendali relative al controllo di monete, banconote e valori di bollo trattati;
- b) Ritirare immediatamente dalla circolazione monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente modello;
- c) Verificare l'eventuale registrazione da parte di terzi di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni prima di utilizzare gli stessi a favore della società;
- d) Organizzare periodicamente corsi di formazione ed aggiornamento del personale e dei lavoratori che operano nelle aree aziendali a rischio per i reati di cui alla presente parte speciale;
- e) Effettuare i necessari controlli sui contratti di cessione o licenza di diritti di proprietà industriale di terzi nonché sui procedimenti e/o i prodotti su cui esiste un diritto di proprietà industriale di terzi;
- f) Attuare un controllo preventivo e continuativo delle attività connesse con l'utilizzo di diritti di proprietà industriale di terzi;
- g) Segnalare tempestivamente all'organismo di vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati richiamati dall'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 sia stato commesso o possa essere commesso ed agevolare ogni forma di controllo da parte di quest'ultimo;
- h) Collaborare con le pubbliche autorità procedendo alla comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero dalle stesse richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3.3.2. Protocolli di condotta per la prevenzione dei reati.

Nell'ambito delle attività sensibili individuate nel paragrafo 2, oltre ai protocolli

di prevenzione generale previsti nella Parte Generale ed ai principi generali di comportamento di cui al precedente Paragrafo 3, i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad adottare i seguenti protocolli di prevenzione specifici.

Per quanto riguarda le attività di gestione/movimentazione/custodia dei contanti e dei valori di bollo:

- a)** Adozione di un sistema di pagamento centralizzato basato sulla separazione di responsabilità tra chi ordina il bene o servizio e chi autorizza il pagamento;
- b)** Autorizzazione dei pagamenti esclusivamente ove supportati da idonea documentazione;
- c)** Tenuta di una “cassa” per i pagamenti in contanti (da adottarsi esclusivamente per spese di valore economico esiguo e/o per pagamenti urgenti e spese straordinarie improrogabili, da pagarsi pronta cassa) con il sistema del fondo fisso, che andrà ricostituito dalla funzione centrale previo esame dei giustificativi di impiego;
- d)** Predisposizione di idonei meccanismi di sicurezza per l’accesso al “locale cassaforte”;
- e)** Registrazione di tutti i pagamenti effettuati con denaro contante proveniente dalla “cassa”, con mezzi idonei a garantire la verificabilità delle somme versate e prelevate;
- f)** Previsione di modalità di incasso accentrato (principalmente a mezzo banca);
- g)** I dipendenti della società ovvero di Con.Ge.S (con riferimento alle funzioni alla stessa esternalizzate/delegate da Paoletti Ecologia) che intervengono nel processo di movimentazione/gestione/custodia dei contanti e dei valori (ad esempio, le c.d. “operazioni di sportello”) devono essere individuati e autorizzati ad operare dal responsabile della struttura di riferimento;
- h)** I dipendenti della società ovvero di Con.Ge.S. (con riferimento alle funzioni alla stessa esternalizzate/delegate da Paoletti Ecologia) autorizzati a gestire contanti e valori di bollo devono effettuare un esame e controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo al momento della ricezione delle stesse e, in caso di sospetto circa la falsità degli stessi, devono avvisare immediatamente i responsabili dei rispettivi uffici di riferimento ovvero il responsabile del coordinamento dei flussi da Con.Ge.S.;
- i)** I responsabili delle Funzioni coinvolte (interne e/o esternalizzate) devono informare tempestivamente l’OdV, ovvero il responsabile del coordinamento dei flussi da Con.ge.s., in tutti i casi in cui sia stata riconosciuta la falsità di denaro o valori (ovvero vi sia fondato sospetto al riguardo) e devono porre in essere gli adempimenti previsti dalla legge in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d’Italia delle banconote e monete sospette di falsità (in particolare, la compilazione e trasmissione degli appositi “Verbali di ritiro” delle monete e delle banconote di cui al D.M. 1 marzo 2002, al provvedimento della Banca d’Italia 2002 come parzialmente modificato dal provvedimento della Banca d’Italia del 15 marzo 2006);
- j)** Mettere a disposizione dei dipendenti delle funzioni coinvolte (interne e/o esternalizzate), autorizzati a gestire contanti e valori di bollo, idonei strumenti per il riconoscimento di banconote false;
- k)** Adozione e conservazione di un adeguato supporto documentale relativo ad ogni episodio di rilevazione di falsità, che consenta di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di

luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione).

- l)** Predisposizione di un programma di formazione-informazione periodica dei destinatari della presente parte speciale sui reati di falsità in monete e sulle relative procedure aziendali in essere. Tale formazione deve essere obbligatoriamente recepita dai destinatari secondo quanto previsto nella parte generale.

Per quanto riguarda le attività di utilizzo di marchi e segni distintivi utilizzati per le iniziative della Società:

- a)** Prima di utilizzare qualsiasi nuovo marchio, segno distintivo, brevetto, modello o disegno, i Responsabili delle Funzioni interessate (interne e/o esternalizzate/delegate a Con.Ge.S.) devono verificare che lo stesso non sia stato oggetto di preventiva registrazione da parte di terzi e, in caso di riscontro negativo, devono provvedere alla registrazione del nuovo marchio/ segno distintivo/ brevetto/modello o disegno ed al periodico rinnovo della stessa. Il predetto controllo andrà esteso a tutti i prodotti trattati ed acquistati dalla Società
- b)** Nel caso in cui la Società abbia intenzione di utilizzare un marchio concesso in licenza da terzi, devono essere inserite apposite clausole contrattuali nel contratto di licenza, in cui il terzo garantisce la piena disponibilità del segno distintivo e si obbliga a manlevare la Società da qualsiasi eventuale pretesa di terzi al riguardo e, in ogni caso, prima della stipula del contratto, i Responsabili delle Funzioni interessate coinvolte (interne e/o esternalizzate/delegate a Con. Ge.S.) devono effettuare controlli sulle dichiarazioni di proprietà o disponibilità dei segni distintivi effettuati dal concedente licenza;
- c)** Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti (Funzione Delegata a Con.Ge.S.) deve assicurarsi che nei contratti di acquisto di prodotti interessati da un diritto di proprietà industriale altrui sia prevista la licenza di utilizzo di tali diritti di proprietà industriale;
- d)** Formazione specifica ed aggiornamento periodico del personale delle aree interessate in materia di proprietà industriale, mirata a rendere consapevoli i destinatari riguardo ai problemi giuridici connessi alla gestione dei relativi diritti.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nel presente protocollo è preservata a cura dei Responsabili delle Funzioni coinvolte (interne e/o esternalizzate/delegate a Con.Ge.S.), che dovranno documentarne, eventualmente, l'attribuzione ad altri soggetti aziendali della responsabilità della conservazione in originale della documentazione.

La stessa è inoltre messa a disposizione solo ed esclusivamente a richiesta dei soggetti autorizzati sulla base delle procedure aziendali e dell'organizzazione interna.

I documenti prodotti nell'ambito delle attività descritte dovranno essere conservati per il periodo previsto dalle normative vigenti.

3.3.3. Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore generale, e tutti i responsabili di funzione coinvolti nelle aree e attività potenzialmente soggette al rischio dei reati oggetto della presente parte speciale svolgono una attività di

controllo e monitoraggio sulle attività della propria funzione e sulle relative aree di supporto. Tale attività riguarda, tra l'altro, le seguenti aree:

- A) Gestione dei contanti e dei valori di bollo;
- B) Redazione dei contratti di acquisto dei prodotti;
- C) Acquisto dei prodotti dall'estero e controllo della qualità degli stessi;
- D) Selezione dei fornitori;
- E) Progettazione del materiale promozionale/pubblicitario, attività di marketing e comunicazione;
- F) Utilizzo di prodotti, beni, macchinari coperti o interessati da un diritto di proprietà industriale di terzi.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) svolge la sua funzione nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001, dal Modello 231 adottato dalla Società e dallo "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" (anch'esso allegato al Modello).

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività "a rischio" individuate nel Paragrafo 2 al fine di verificare la corretta adozione dei protocolli di prevenzione specifici individuati nel Paragrafo 3.2.

L'Organismo di Vigilanza della Società, inoltre, coopera con gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo Paoletti per coordinare in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli al fine di migliorare l'effettività e l'efficacia degli stessi.

In particolare, l'OdV ha il compito di:

- a)** Verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale, Parte Speciale e Allegati) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nel presente protocollo;
- b)** Vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale, Parte Speciale del Modello e dei Protocolli e rilevare le deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- c)** Verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";
- d)** Verificare periodicamente il rispetto del principio di separazione di funzioni all'interno delle singole aree operative ed in particolare per quanto riguarda le attività sensibili rilevate;
- e)** Verificare le eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima, ed assumere le iniziative necessarie od opportune;
- f)** Verificare con periodicità trimestrale i report informativi trasmessi da Con.Ge.S.;
- g)** Verificare, con cadenza trimestrale, ogni dato, informazione, documentazione, aggiornamento, avente ad oggetto i protocolli di prevenzione dei reati in oggetto.

L'OdV comunica quindi i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati societari al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico secondo le

modalità ed i termini definiti dalla Parte Generale del presente Modello e indicati nello Statuto dell'OdV.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello adottato dalla Società sono individuate due tipologie di flussi di informazione diretti all'OdV:

1) SEGNALAZIONI, da inviare in caso di gravi comportamenti illegali o, più in generale, di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, e tutti i responsabili di funzione coinvolti nelle aree e attività potenzialmente soggette al rischio dei reati oggetto della presente parte speciale svolgono una attività di controllo e monitoraggio sulle attività della propria funzione e sulle relative aree di supporto. Tutti i soggetti coinvolti nelle attività "a rischio" sono tenuti a segnalare all'OdV, tramite i canali informativi specificamente individuati:

- Violazioni di leggi e norme applicabili;
- Violazioni conclamate o sospette del modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- Comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del codice etico adottato dalla società;
- Eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio e, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza ovvero delegata a Con.Ge.S., per consentire all'Organismo stesso di monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello.

Oltre all'informativa relativa alle eventuali irregolarità riscontrate dai vari soggetti aziendali, l'OdV necessita infatti di ricevere informazioni specifiche relative alle attività sensibili (interne o esternalizzate/delegate a Con.Ge.S.) allo scopo di poter svolgere adeguata vigilanza sulle stesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i report da predisporre al fine di garantire una adeguata informazione dell'OdV relativamente alle aree di rischio esaminate nel presente protocollo possono avere ad oggetto:

- Registro dei pagamenti effettuati con denaro contante (con indicazione dell'importo, del soggetto che ha autorizzato il pagamento, del soggetto che ha effettuato il pagamento ed il giustificativo del pagamento);
- Elenco aggiornato degli episodi riscontrati di rilevazione di falsità (circostanze oggettive -di tempo e di luogo- e soggettive – autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione);
- Procure conferite dalla società per la gestione dei processi di incasso e pagamento;
- Variazioni dei limiti di autonomia di spese attribuiti dalla società;

- Eventuali deroghe al principio secondo cui i pagamenti e gli incassi in contanti possono essere disposti/accettati esclusivamente per importi limitati;
- Eventuali anomalie nell'utilizzo di carte di credito aziendali;
- Verifiche effettuate su marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni utilizzati, trattati e/o acquistati dalla società, in ordine alla eventuale esistenza di registrazione da parte di terzi;
- Elenco dei marchi concessi in licenza da terzi utilizzati dalla società;
- Programmi di formazione-informazione periodica effettuati in favore dei destinatari della presente parte speciale sui reati di falsità in monete e sulle relative procedure aziendali in essere nonché in materia di proprietà industriale e dei problemi giuridici connessi alla gestione dei relativi diritti.

L'Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie ed opportune ai fini dell'attività di vigilanza.

Su base periodica (trimestrale o semestrale o quando ritenuto opportuno), l'Organismo di Vigilanza effettua verifiche, anche tramite controlli a campione, sul rispetto di quanto prescritto dalla presente parte speciale.

In tutti i casi, il sistema di controllo deve documentare, l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate; in particolare, il flusso informativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve consentire a tali organi di poter tempestivamente intervenire, anche tramite la convocazione dell'Assemblea dei Soci ove necessario, per l'adozione di provvedimenti opportuni.

Inoltre, gli organi apicali forniranno istruzioni operative secondo gli schemi esemplificativi allegati e i dirigenti redigeranno periodicamente dei report secondo i modelli allegati.

Adeguata comunicazione deve essere trasmessa da parte del Responsabile del Coordinamento dei Flussi da Con.Ge.S. anche qualora non vi sia nulla da segnalare nel periodo di riferimento.

3.3.4. Sistema disciplinare.

Qualora un soggetto aziendale ponga in essere comportamenti in violazione dei principi e delle regole previsti dal Modello e del Codice Etico, incorrerà nei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice Disciplinare, documento allegato al Modello, in concordanza a quanto disposto dall'art. 7 Legge 300/70 e dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parti Speciali

4 / PARTE SPECIALE c

REATI SOCIETARI

**4.1.
Le fattispecie rilevanti
e le sanzioni previste
dall'art. 25 ter del
D.Lgs. 231/2001.**

I reati di cui all'art.25-ter possono essere distinti in cinque gruppi:

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

• **False comunicazioni sociali (art.2621 c.c. e 2621 – bis c.c.)**

Tale norma è stata recentemente modificata dalla Legge n. 69 del 2015, la quale ha reintrodotto nel nostro ordinamento il delitto di falso in bilancio anche per le società non quotate in borsa.

L'art. 2621 c.c., così come modificato, punisce con la reclusione da uno a cinque anni *“gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.* Sono punibili anche le falsità e le omissioni che riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi”.

Soggetti attivi di tale reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci ed i liquidatori.

Sono punibili con pena ridotta, ai sensi dell'art. 2621 – bis c.c., anche ai fini della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25 – ter lett. a-bis D.lgs 231/2001, i fatti di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e della modalità o degli effetti della condotta, la pena e la sanzione pecuniaria

• **False comunicazioni sociali delle società quotate (art.2622 c.c.)**

Tale norma è stata anch'essa recentemente modificata dalla Legge n. 69 del 2015, la quale ha significativamente inasprito le pene previste per i reati di falso in bilancio nel caso di società quotate in borsa.

L'art. 2622 c.c., così come modificato, punisce con la reclusione da tre a otto anni *“gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.*

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- a)** *Le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea;*
- b)** *Le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- c)** *Le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla*

negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea;

d) Le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono".

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci ed i liquidatori. Sono punibili anche le falsità e le omissioni che riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi".

Il delitto previsto da tale norma diviene in tal modo anch'esso un reato di pericolo in quanto non è più determinante per la non punibilità il fatto che ci sia stato un effettivo danno arrecato a soci o creditori; quello che diventa essenziale è l'intento di arrecare un danno attraverso false comunicazioni.

Inoltre l'inasprimento delle pene previste consentirà l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche come strumento di indagine.

TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE E DEL PATRIMONIO

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 c.c.)**

Tale reato si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. I soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori e non anche i soci beneficiari; resta tuttavia la possibilità del concorso eventuale di cui all'art.110 c.p., qualora i soci abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione delle riserve, che non possono per legge essere distribuite. I soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori e non anche i soci beneficiari; resta tuttavia la possibilità del concorso eventuale di cui all'art.110 c.p. qualora i soci abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art.2628 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. I soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma è anche configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nelle ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- **Operazioni in pregiudizio ai creditori (art.2629 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzione del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. I soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art.2391, I comma, c.c., da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentari italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art.116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla Società o a terzi. L'art. 2391, I comma, c.c., impone agli amministratori delle Società per Azioni di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore Unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. I soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

- **Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.)**

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) Formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale.
- b) Sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
- c) Sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

- **Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)**

Tale ipotesi di reato è stata presa in considerazione nella parte speciale A.

TUTELA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- **Impedito controllo (art.2625 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, (ad es. occultamento di documenti essenziali per la verifica, in corso di esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione da parte della società di revisione). Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 c.c.)**

Tale ipotesi di reato può essere realizzata con due distinte condotte:

- a) Attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.
- b) Attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Soggetto attivo del reato può essere chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

TUTELA CONTRO LE FRODI

- **Aggiotaggio (art.2637 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. I soggetti attivi del reato, nonostante il legislatore utilizzi il termine "chiunque", sono identificabili nelle seguenti categorie: emittente, advisor, intermediario, analista finanziario e giornalista, revisore dell'emittente.

- **Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare**

Tale ipotesi di reato, di matrice europea e riferita alle operazioni di trasformazione, scissione e fusione transfrontaliere, è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 54 del D.lgs. 19/2023 che, all'art. 55, ne ha previsto l'inserimento nel catalogo

dei reati presupposto 231. La fattispecie punisce chiunque, al fine di fare apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, di cui alla Direttiva UE 2019/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.11.2019, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma opera espresso rinvio all'art. 29 del medesimo Decreto che disciplina il c.d. "certificato preliminare" e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato.

**4.2
Identificazione delle
aree e delle attività
sensibili nell'ambito dei
reati di cui all'art. 25
ter D.Lgs. 231/2001.**

In via preliminare occorre rilevare che non tutti i reati previsti dall'art.25 ter sono applicabili alla Società, in quanto alcuni di essi riguardano esclusivamente le S.P.A. e non le società a responsabilità limitata.

Inoltre occorre tenere conto del fatto che gran parte dei reati societari sono da considerare dei reati c.d. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (ad es. amministratori), anche se tale circostanza non esclude che anche altre funzioni aziendali siano coinvolte a titolo di concorso ex art.110 c.p. Le aree e le attività della società nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- A) *Gestione della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;*
- B) *Rapporti con i soci ed altri organi sociali;*
- C) *Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;*
- D) *Gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate;*
- E) *Gestione dei sistemi informativi aziendali;*
- F) *Effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della pubblica amministrazione o delle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse in occasione di verifiche e controlli;*
- G) *Rapporti con fornitori, consulenti, clienti ecc.;*
- H) *Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee.*

In relazione alle descritte Attività Sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali che potrebbero essere interessate a vario titolo nelle sopra indicate attività di gestione, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) Ufficio Amministrativo, Finanza e Controllo
- 2) Ufficio Acquisti
- 3) Ufficio Legale
- 4) Responsabile IT
- 5) Responsabile Conservazione Sostitutiva
- 6) Direttore Generale
- 7) Amministratore Delegato
- 8) Consiglio di Amministrazione

In ordine al risk assessment, va considerata l'esistenza di procedure informatiche per la gestione della contabilità e della fatturazione, l'esistenza di un albo dei

fornitori e di una procedura specifica per la formazione dello stesso e l'esistenza, altresì, nel manuale SGI di procedure specifiche che riguardano la gestione dei servizi nei confronti di clienti, la tenuta sotto controllo e l'archiviazione della documentazione mediante conservazione sostitutiva.

Si ritiene pertanto di valutare come segue i rischi legati alle singole aree:

- a)** Gestione della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico; rischio medio: nonostante le procedure e le cautele poste in essere si ritiene che, attesa la pluralità dei rapporti commerciali, la complessità della normativa tributaria, quella in esame sia un'area di rischio che comporta oggettive difficoltà di controllo;
- b)** Rapporti con i soci ed altri organi sociali; rischio basso: in considerazione delle procedure esistenti e delle previsioni statutarie e regolamentari che consentono un adeguato controllo dei soci e del consiglio di amministrazione sull'attività.
- c)** Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile; rischio basso come per i rapporti con i soci ed altri organi sociali.
- d)** Gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate; rischio basso in considerazione delle procedure aziendali, delle procedure esistenti e delle previsioni statutarie e regolamentari, delle deleghe e procedure operative interne e dell'esistenza di sistemi informativi che garantiscono l'accesso selettivo alle informazioni sensibili.
- e)** Gestione dei sistemi informativi aziendali; rischio medio per le ragioni evidenziate nella parte speciale relativa ai reati informatici.
- f)** Effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della pubblica amministrazione o delle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse in occasione di verifiche e controlli; rischio medio: nonostante le cautele poste in essere si ritiene che quella in esame, considerata la pluralità dei rapporti con le p.a. e le autorità competenti sia un'area di rischio che comporta oggettive difficoltà di controllo.
- g)** Rapporti con fornitori, consulenti, clienti ecc.; rischio medio: nonostante le cautele poste in essere si ritiene che quella dei rapporti con i fornitori ed i clienti, considerata la pluralità dei rapporti e la molteplicità di profili di rischio che vengono in rilievo, comporti oggettive difficoltà di controllo.
- h)** Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee; rischio basso: considerate le procedure e le previsioni statutarie e regolamentari non sembrano sussistere particolari profili di rischio.

4.3. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire

4.3.1. Principi generali di comportamento

Come già evidenziato nella Parte Generale, la Società ha adottato un Codice Etico con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ed un sistema organizzativo e procedure specifiche atti a regolamentare l'attività aziendale ed in grado di soddisfare le finalità di cui al Decreto 231.

Tutte le attività a rischio reato e le relative aree di supporto devono essere svolte nel rigoroso rispetto dei principi di comportamento a presidio di tali attività, contenuti nel Codice Etico e nelle altre procedure e sistemi organizzativi già adottati dalla Società.

In particolare, ai fini del presente protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti, che devono intendersi, pertanto, qui

integralmente trascritti:

- Il codice etico;
- Manuale SGI qualità sicurezza e ambiente – procedure operative - istruzioni di lavoro.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto nei predetti documenti, nella gestione delle attività a rischio, il comportamento di quanti operano nella Società si ispira sempre a principi di legalità, correttezza, lealtà e trasparenza ed è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da – individualmente o collettivamente considerati – integrare, direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001).

Il rispetto dei principi e delle procedure previste nella presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico degli Organi Sociali, delle funzioni aziendali e di tutti i soggetti coinvolti di:

- 1) Conoscere ed osservare la normativa applicabile;
- 2) Tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla predisposizione del bilancio;
- 3) Osservare scrupolosamente tutte le norme dettate dalla legge per tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale;
- 4) Tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, nonché delle procedure aziendali interne, nella predisposizione di tutte le comunicazioni e nell'adempimento di altri oneri informativi previsti dalla legge;
- 5) Mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività nel rispetto delle procedure interne;
- 6) Osservare le regole che presiedono alla regolare formazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- 7) Avere cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non ostacolando la loro attività di controllo e verifica; astenersi dal compiere qualsiasi operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto terzi, un interesse in conflitto con quello della società;
- 8) Tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare di:

- a) Predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) Omettere di comunicare dati o informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) Restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) Ripartire utili o acconti su utili non conseguiti o destinati per legge a riserva;

- e) Acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- f) Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) Procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- h) Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del collegio sindacale o dell'organismo di vigilanza;
- i) Determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongono di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- j) Pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società;
- k) Pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- l) Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle società;
- m) Diffondere mediante internet o altro mezzo di comunicazione informazioni, voci o notizie false o fuorvianti relative agli strumenti finanziari;
- n) Rilasciare agli organi di stampa informazioni privilegiate e riservate.

4.3.2. Protocolli di condotta per la prevenzione dei reati

Oltre ai principi generali di comportamento sin qui descritti, nello svolgimento delle singole attività sensibili individuate nel precedente paragrafo 4.3.1., dovranno essere osservati gli specifici protocolli di seguito indicati.

Tali protocolli dovranno ispirarsi ai principi di responsabilità, segregazione, tracciabilità e verificabilità enunciati nel precedente paragrafo 3.1.

A. Gestione della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico:

- L'ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo presso Con.Ge.S. dovrà elaborare un documento ove siano indicati i dati e le informazioni che, in conformità ai principi di legge, ciascuna area aziendale dovrà fornire per la predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- Dovrà essere definito e diffuso al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio un documento contenente delle norme di gruppo che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e consolidato e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/ aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati;

- Il responsabile d'area aziendale che fornisce i dati e le informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali deve sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;
- Il Responsabile Amministrativo e Finanza deve redigere un calendario che indichi i termini per la consegna dei dati utili per la redazione del bilancio;
- Dovrà essere previsto lo svolgimento di una o più riunioni tra il collegio sindacale, il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo e l'Organismo di Vigilanza, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- Dovrà essere previsto lo svolgimento di attività di formazione di base, oltre che alle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti connessi, alle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative del bilancio;
- Dovrà essere utilizzato un sistema informatico per la trasmissione di dati e informazioni all'ufficio Finanza e controllo con procedure specifiche per la gestione degli accessi, che consentano la tracciabilità dei singoli passaggi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema e la rilevazione degli accessi non autorizzati;
- La funzione competente deve conservare, aggiornare e archiviare i dati, i documenti contabili societari e il fascicolo di bilancio i quali devono rimanere a disposizione dell'organismo di vigilanza.

B. Rapporti con i soci ed altri organi sociali:

- Dovrà essere previsto l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio sindacale e in occasione di richieste da parte dei soci;
- Per ciascuna area aziendale deve essere individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse agli organi sociali;
- Dovranno essere previsti specifici flussi informativi tra i vari organi societari, la Direzione e l'organismo di vigilanza.
- Il Consiglio di Amministrazione deve garantire ai soci il corretto svolgimento di un'attività di controllo, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo.
- Devono essere identificati i soggetti e le modalità operative di predisposizione e verifica della documentazione destinata ai soci;
- Devono essere previste procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto di interesse.

C. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile:

- Devono essere previste regole interne per acquisti e vendite di azioni proprie deliberate e autorizzate dall'assemblea;
- Devono essere previste regole formalizzate, rivolte alle direzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere del consiglio di amministrazione su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione della documentazione a supporto;
- Dovrà essere predisposta una relazione per il consiglio di amministrazione che

giustifichi la distribuzione di utili e riserve nel rispetto di quanto previsto dalla legge;

- Tutte le principali fasi dell'attività sensibile in oggetto devono essere opportunamente documentate ed archiviate presso le strutture competenti.

D. Gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate:

- Il Consiglio di Amministrazione deve individuare i soggetti abilitati a diffondere notizie in nome e per conto della società;
- Il Consiglio di Amministrazione deve verificare la veridicità delle notizie diffuse in nome e per conto della società;
- Devono essere previste procedure interne al fine di assicurare che non si verifichino scambi di informazioni tra settori aziendali, che devono essere tenuti separati, anche al fine di ridurre al minimo i rischi di conflitti di interesse;
- Devono essere previste procedure interne autorizzative per acquisti e vendite di azioni proprie e/o di altre società;
- Devono essere installati sistemi informativi idonei a garantire l'accesso selettivo alle eventuali informazioni sensibili.

E. Gestione dei sistemi informativi aziendali

Per lo svolgimento di tali attività devono essere osservati i protocolli indicati nella Parte Speciale F relativa alle procedure di prevenzione dei reati informatici, ai quali si fa espresso rinvio.

F. Effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione o delle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse in occasione di verifiche e controlli:

Area di rischio "Gestione dei rapporti con le Autorità competenti nell'espletamento degli obblighi di legge"

Per lo svolgimento di tali attività dovranno essere osservati i protocolli indicati nella parte speciale relativa alle procedure di prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A. in relazione agli adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione o delle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse in occasione di verifiche e controlli, ai quali si fa espresso rinvio.

- Dovrà essere garantito il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni da inviare a tali autorità, nonché gli obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore ovvero richieste dalle suddette autorità (ad es. Bilanci e verbali);
- Obblighi di collaborazione in caso di eventuali accertamenti ispettivi.

A tal fine occorre predisporre procedure organizzative che garantiscano:

- Che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità suddette;
- Una adeguata collaborazione da parte delle funzioni aziendali competenti, nel caso di accertamenti ispettivi; in particolare deve essere individuato un responsabile che assicuri il coordinamento tra l'ispettore e gli addetti alle diverse funzioni aziendali; il suddetto responsabile dovrà stendere un'apposita informativa, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli

sviluppi dell'indagine ed al suo esito; Tale informativa dovrà essere inviata all'OdV;

- Lo svolgimento di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Direzione aziendale ed Organismo di vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione o delle autorità pubbliche di vigilanza;
- La redazione di report periodici da inviare al vertice aziendale sullo stato dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza.

G. Rapporti con fornitori, consulenti, clienti ecc..

Per lo svolgimento di tali attività si rimanda alle procedure previste in tema di corruzione nella Parte Speciale A riguardante i rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati, alle quali si fa pertanto rinvio.

H. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee:

- Predisposizione e redazione, nella piena veridicità dei documenti (verbali, delibere, fogli presenza) necessari allo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea dei soci e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- La documentazione rilevante, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali devono essere messi agli atti, archiviati e conservati (in formato cartaceo e/o elettronico) presso le strutture competenti.

4.3.3. Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il direttore generale e tutti i responsabili di funzione coinvolti nelle aree e attività potenzialmente soggette al rischio dei reati oggetto della presente parte speciale svolgono una attività di controllo e monitoraggio sulle attività della propria funzione e sulle relative aree di supporto. Tale attività riguarda, tra l'altro, le seguenti aree:

- A) *Gestione della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;*
- B) *Rapporti con i soci ed altri organi sociali;*
- C) *Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;*
- D) *Gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate;*
- E) *Gestione dei sistemi informativi aziendali;*
- F) *Effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della pubblica amministrazione o delle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse in occasione di verifiche e controlli;*
- G) *Rapporti con fornitori, consulenti, clienti ecc.;*
- H) *Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee.*

L'Organismo di Vigilanza (OdV) svolge la sua funzione nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001, dal Modello 231 adottato dalla Società e dallo "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" (anch'esso allegato al Modello).

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con

specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività "a rischio" individuate nel Paragrafo 2 al fine di verificare la corretta adozione dei protocolli di prevenzione specifici individuati nel Paragrafo 3.2.

L'Organismo di Vigilanza della Società, inoltre, coopera con gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo Paoletti per coordinare in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli al fine di migliorare l'effettività e l'efficacia degli stessi.

In particolare, l'OdV ha il compito di:

- a)** Verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale, Parte Speciale e Allegati) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nel presente protocollo;
- b)** Vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale, Parte Speciale del Modello e dei Protocolli e rilevare le deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- c)** Verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";
- d)** Verificare periodicamente il rispetto del principio di separazione di funzioni all'interno delle singole aree operative ed in particolare per quanto riguarda le attività sensibili rilevate;
- e)** Verificare le eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima, ed assumere le iniziative necessarie od opportune;
- f)** Verificare con periodicità trimestrale i report informativi trasmessi da CON.GE.S.;
- g)** Verificare, con cadenza trimestrale, ogni dato, informazione, documentazione, aggiornamento, avente ad oggetto i protocolli di prevenzione dei reati in oggetto.

L'OdV comunica quindi i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati societari al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico secondo le modalità ed i termini definiti dalla Parte Generale del presente Modello e indicati nello Statuto dell'OdV

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello adottato dalla Paoletti Ecologia s.r.l. sono individuate due tipologie di flussi di informazione diretti all'OdV:

1) SEGNALAZIONI, da inviare in caso di gravi comportamenti illegali o, più in generale, di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Responsabile del Coordinamento dei Flussi da Con.Ge.S. e tutti i responsabili di funzione coinvolti nelle aree e attività (interne ed esterne) potenzialmente soggette al rischio dei reati oggetto della presente parte speciale svolgono una attività di controllo e monitoraggio sulle attività della propria funzione e sulle relative aree di supporto.

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività "a rischio" sono tenuti a segnalare all'OdV, tramite i canali informativi specificamente individuati:

- Violazioni di leggi e norme applicabili;
- Violazioni conclamate o sospette del modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- Comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del codice etico adottato dalla società;
- Eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio e, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza ovvero delegata a Con.Ge.S., per consentire all'Organismo stesso di monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello.

Oltre all'informativa relativa alle eventuali irregolarità riscontrate dai vari soggetti aziendali, l'OdV necessita infatti di ricevere informazioni specifiche relative alle attività sensibili (interne o esternalizzate/delegate a Con.Ge.S.) allo scopo di poter svolgere adeguata vigilanza sulle stesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i report da predisporre al fine di garantire una adeguata informazione dell'OdV relativamente alle aree di rischio esaminate nel presente protocollo possono avere ad oggetto le informazioni relative:

- Alle eventuali omissioni, inesattezze, falsificazioni o altre violazioni relative alla contabilità e alla documentazione di supporto;
- Agli aspetti più significativi connessi al processo di formazione del bilancio;
- Alla restituzione dei conferimenti ai soci e alla ripartizione degli utili o acconti sugli utili;
- All'acquisizione o sottoscrizione di azioni della società o di società controllate;
- Alle operazioni sul capitale e alle altre operazioni straordinarie;
- Alla pubblicazione o divulgazione di notizie aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società;
- Allo svolgimento delle riunioni di consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci e relative verbalizzazioni;
- Agli aspetti più significativi connessi alla gestione dei rapporti con i soci, i sindaci, ivi incluse le notizie relative ad eventuali incarichi conferiti (o che si intende conferire) al collegio sindacale e/o a società di revisione;
- Agli aspetti più significativi connessi al processo di formazione del budget e gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Agli aspetti più significativi connessi alle vendite, agli acquisti di beni e servizi;
- Agli aspetti più significativi al processo di gestione dei rimborsi spese e anticipi;
- Alle iniziative di liberalità e sponsorizzazioni;
- Agli aspetti più significativi connessi al processo di selezione, assunzione e gestione del personale;
- Agli aspetti più significativi connessi ai rapporti con le autorità di vigilanza e gli enti pubblici;
- Alle risultanze periodiche delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali preposte, con le eventuali anomalie ed atipicità riscontrate dalle stesse funzioni;
- Alle comunicazioni interne ed esterne riguardanti fattispecie che possano essere messe in collegamento con illeciti rilevanti ai sensi del decreto 231, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti e le eventuali sanzioni od i provvedimenti di archiviazione;

- Ad eventuali cambiamenti organizzativi ed agli aggiornamenti delle deleghe o procure;
- Ad eventuali mutamenti nelle aree a rischio reato e nelle relative aree di supporto;
- Alle eventuali comunicazioni della società di revisione in merito al sistema dei controlli, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio;
- Alle eventuali osservazioni del collegio sindacale;
- Alle eventuali osservazioni delle funzioni aziendali preposte;
- Alle più significative operazioni effettuate nelle aree a rischio reato e nelle relative aree di supporto, non contemplate nel presente elenco;
- Ogni altra notizia, di cui si sia a conoscenza, relativa ad illeciti rilevanti ai sensi del decreto 231.

L'Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie ed opportune ai fini dell'attività di vigilanza.

Su base periodica (trimestrale o semestrale o quando ritenuto opportuno), l'Organismo di Vigilanza effettua verifiche, anche tramite controlli a campione, sul rispetto di quanto sopra, ivi inclusa l'osservanza dei principi e delle procedure in materia di redazione di documenti societari e contabili, di gestione dei rapporti con i Soci e i Sindaci.

In tutti i casi, il sistema di controllo deve documentare, l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate; in particolare, il flusso informativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve consentire a tali organi di poter tempestivamente intervenire, anche tramite la convocazione dell'Assemblea dei Soci ove necessario, per l'adozione di provvedimenti opportuni.

Inoltre, gli organi apicali forniranno istruzioni operative secondo gli schemi esemplificativi allegati e i dirigenti redigeranno periodicamente dei report secondo i modelli allegati.

4.3.4. Sistema disciplinare

Ogni comportamento posto in essere dai destinatari del presente modello in violazione dei principi di comportamento, dei protocolli di condotta degli obblighi di informazione e delle attività di controllo e monitoraggio indicati nella presente Parte Speciale comporterà per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni disciplinari analiticamente e specificamente indicati nel Sistema Disciplinare istituito dalla Società ai sensi del D.Lgvo 231/2001.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parti Speciali

5 / PARTE SPECIALE D

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, TERRORISMO, E REATI TRANSNAZIONALI

**5.1.
Le fattispecie rilevanti
e le sanzioni previste
dagli artt. 24 ter, 25
quater e 25 novies
del D.Lgs. 231/2001,
nonché dall'art. 10 l. n.
146/2006.**

La presente parte speciale fa riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

- “Delitti di criminalità organizzata”, previsti e richiamati dall'art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 e reati ex L. 116/2009 (ratifica Convenzione ONU contro la corruzione) previsti e richiamati dall'art. 25 novies D.Lgs. 231/2001;
- “Reati transnazionali”, introdotti dalla L. 16 marzo 2006 n. 146;
- “Delitti con finalità di terrorismo”, previsti e richiamati dall'art. 25 quater D.Lgs. 231/2001.

Di seguito viene riportata una breve descrizione dei predetti reati al fine di acquisire le nozioni indispensabili alla comprensione e corretta applicazione del presente Modello.

“Delitti di criminalità organizzata” (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) e reati ex L. 116/2009 (art. 25 novies D.Lgs. 231/2001).

L'art. 2, comma 29 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto, tra il novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001, che sancisce la punibilità dell'Ente in relazione ai c.d. “delitti di criminalità organizzata” e, in particolare, alle fattispecie di reato previste e punite dagli artt. 416, 416 bis, 416 ter e 630 del codice penale, nonché dall'art. 74 del testo unico di cui al DPR 309/90.

I predetti reati assumono rilevanza anche se commessi a livello “transnazionale” ai sensi dell'art. 10 L. n. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale (v. paragrafo 1.2.).

In particolare, l'art. 24 ter prevede espressamente: «1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.* 2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.* 3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.* 4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».*

Il nuovo articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001 presenta, quindi, due diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata con trattamento sanzionatorio differenziato. I reati presupposto previsti sono i seguenti:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).**

Il reato di associazione a delinquere si realizza quando tre o più persone si associano al fine di commettere più delitti. In particolare questo reato rientra nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico, il quale costituisce interesse dello Stato lesa dall'allarme sociale che deriva da un'associazione di questo tipo. L'associazione a delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi: i) il vincolo associativo tendenzialmente permanente; ii) l'indeterminatezza del programma criminoso; iii) l'esistenza di una struttura organizzativa di fatto, anche minima e rudimentale, ma idonea in concreto alla realizzazione degli obiettivi criminosi.

Pertanto l'accordo criminoso è finalizzato di un programma comprendente più delitti la cui singola commissione non fa venir meno il vincolo associativo tra i componenti, il quale, al contrario, permane.

Deve inoltre precisarsi che:

- Si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione ovvero i capi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni;
- La pena è della reclusione da uno a cinque anni per il solo fatto di partecipare all'associazione;
- Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni;
- La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più;
- Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600 c.p. ("riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù"), 601 c.p. ("tratta di persone"), 602 c.p. ("acquisto o alienazione di schiavi"), ovvero alla commissione di reati relativi all'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 3 bis del D.Lgs. 286/1998, si applica la reclusione da cinque a quindici anni ovvero da quattro a nove anni a seconda che si tratti di promotori/ capi o di partecipanti all'associazione. Per semplicità, si riportano di seguito alcuni dei reati sopra citati che comportano l'aumento delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).**

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Si tratta di un reato che mina non solo l'ordine pubblico, ma anche l'ordine economico, ed è, pertanto, perseguibile d'ufficio.

Deve inoltre precisarsi che:

- Si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- Per la fattispecie citata la pena per chi partecipa all'associazione è la

reclusione da sette a dodici anni;

- La pena è la reclusione da nove a quattordici anni per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione;
- Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni per coloro che partecipano all'associazione e da dodici a ventiquattro anni per coloro che promuovono, dirigono ed organizzano l'associazione;
- Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.).**

Il reato in questione si concretizza quando un soggetto aderente ad una associazione di tipo mafioso, facendo ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, ottenga l'elargizione di denaro in cambio di una promessa di voto. E' pertanto un reato che si configura nel caso di ostacolo al libero esercizio del diritto di voto attuato con le modalità sopra indicate.

Si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque. La pena è della reclusione da sette a dodici anni.

- **Sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione (art. 630 c.p.).**

Il reato si realizza con il sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Si tratta di un delitto che viola la libertà personale quale diritto costituzionalmente garantito ed è, pertanto, perseguibile d'ufficio.

È un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque.

La pena è la reclusione da venticinque a trenta anni, e la stessa è aumentata fino a trenta anni di reclusione, se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, mentre viene applicata la pena dell'ergastolo se il colpevole cagiona la morte del sequestrato.

- **Associazione finalizzata alla produzione, al traffico e/o detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).**

Il reato si concretizza quando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope in assenza di idonea autorizzazione.

Trattasi di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque, e che prevede la pena della reclusione non inferiore a venti anni per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e non inferiore ai 10 anni per chi vi partecipa. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o

psicotrope, ed è ulteriormente aumentata nel caso in cui l'associazione sia armata.

Per i reati di cui sopra la sanzione pecuniaria è la massima applicabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (da 400 a 1.000 che si traducono in multe da € 103.000 a oltre € 1.500.000).

Sanzioni pecuniarie di minore importo (da 300 a 800 quote) sono, invece, previste per i delitti di cui agli:

- Art. 416 c.p. "Associazione a delinquere" (ad esclusione del comma 6);
- Art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p. ossia i delitti concernenti l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della l. 18 aprile 1975, n. 110.

Inoltre, per tutte le diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata sopra descritti si applica una delle misure interdittive previste dall'art. 9, co. 2, D.Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- Divieto di contrattare con la p.a.;
- Esclusione di agevolazioni, finanziamenti o contributi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'interdizione diventa definitiva in tutti i casi in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra.

Sempre in tema di criminalità organizzata, è stata emanata in data 3 agosto 2009 la Legge n. 116 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU del 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

Tale legge ha inserito un ulteriore reato presupposto nel D.Lgs. 231/2001: si tratta dell'art. 25 novies, successivo all'art. 25 octies in tema di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro di provenienza illecita.

Pur essendo evidente il refuso quanto alla numerazione, in quanto l'art. 25 novies è già presente nel D.Lgs. 231/01, come introdotto dalla L. 99/09, il testo integrato dalla L. 116/2009 così recita: «Art. 25 novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

Il reato presupposto, introdotto dall'art. 20 della Legge n. 63 del 1° marzo 2001 sul giusto processo, dispone: «Art. 377 bis c.p. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa

di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

In sintesi, si deve affermare che il bene giuridico tutelato dal predetto articolo viene rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il Legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

Nello specifico, la fattispecie penale di cui in oggetto ha una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice in:

- Violenza (coazione fisica o morale);
- Minaccia;
- Offerta di denaro o di altra utilità;
- Promessa di denaro o di altra utilità.

Per completezza espositiva, si aggiunge che, affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale. In sintesi, l'art. 377 bis c.p. intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

“Reati transnazionali” (L. 16 marzo 2006 n. 146).

L'articolo 10 della Legge 146 del 2006, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione e dei Protocolli contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (nota come Convenzione di Palermo), ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di “reato transnazionale”.

In particolare, si definisce “transnazionale” *«il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato»*, con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti (previsti all'art. 3, lett. a), b), c) e d) della Legge 146 del 2006):

- i)* sia commesso in più di uno Stato;
- ii)* sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- iii)* sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- iv)* sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

All'esito di successivi interventi del Legislatore, gran parte dei suddetti reati previsti dalla legge n. 146/2006 sono divenuti rilevanti ai fini del Decreto anche se privi del carattere della transnazionalità.

In particolare:

- La legge n. 94/2009, ha introdotto nel novero dei Reati rilevanti ai fini del Decreto l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso anche straniera, lo scambio elettorale politico mafioso, il sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 24-ter del Decreto – di seguito, "Reati di criminalità organizzata");
- La legge n. 116/2009, ha introdotto nel novero dei Reati rilevanti ai fini del Decreto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-novies del Decreto – di seguito, "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria").

La ratifica della convenzione e dei suoi protocolli ha offerto l'occasione per includere numerosi nuovi reati al catalogo dei cc.dd. reati presupposto ex D.Lgs.231/2001. Si riportano di seguito i reati di cui al Rischio Specifico.

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).**
- **Associazioni di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.).**
- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.).**

v. paragrafo 1.1.

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291 quater del D.P.R. 473/1973).**

Il reato in questione è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. con cui astrattamente può anche concorrere e si ravvisa quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis. In tal caso, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni, mentre chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

È inoltre previsto un aumento della pena se il numero degli associati è di dieci o più, se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.p.r. 309/1990, art. 74);**

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti connessi alla produzione, al traffico o alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.).**

Il reato si configura mediante il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

- **Impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).**

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.Lgs. 286/1998)**

a) *Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina*

Commette il reato in oggetto chiunque, al fine di trarne profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. 286 del 1998.

b) *Favoreggiamento dell'emigrazione clandestina.*

Commette il reato in oggetto chiunque, al fine di trarne profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato di una persona che non ne è cittadina o che non ha titolo di residenza permanente in tale Stato. La legge prevede l'applicabilità delle medesime pene anche quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti, alterati o comunque illegalmente ottenuti. La legge dispone l'aumento delle pene applicabili se: i) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; ii) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale, la persona è esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; iii) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale, la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

Se i fatti di cui sopra sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite, al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di Euro 25.000 per ogni persona. Fuori dei casi previsti nei commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è sanzionabile anche chi, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero in tutti i casi sopra descritti, ne favorisce la permanenza nel territorio dello Stato in violazione delle norme applicabili.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).**

La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. La pena è la reclusione da due a sei anni.

- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).**

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

La pena è la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a Euro 516,00. Tale disposizione, per espressa menzione dell'ultimo comma dell'art. 378 c.p., si applica anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Con riferimento alle sanzioni pecuniarie, si va da un minimo di 200 ad un massimo di 1.000 quote a seconda delle ipotesi delittuose, oltre alle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a due anni a seconda delle ipotesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare uno dei predetti reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività.

“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico” (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001).

L'art. 3 della Legge n. 7/2003 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla “Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno” introducendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quater (“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”), il quale prevede la responsabilità dell'ente nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, con applicazione di sanzioni pecuniarie (con il meccanismo delle “quote”) e, per i casi più gravi, sanzioni interdittive, da un anno sino alla interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

In particolare, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Inoltre l'art. 25 quater prevede che le predette sanzioni si applichino anche in relazione alla commissione di delitti che comunque violino quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. Sotto questo profilo, quindi, il catalogo dei reati è lasciato “aperto”: non vi è un'elencazione tassativa delle fattispecie, ma una previsione generica di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali o in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione citata.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25 quater del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

- **Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.).**

La principale fattispecie conosciuta dal nostro ordinamento è sicuramente il delitto di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsto dall'art. 270 bis c.p., che punisce: 1) la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; 2) la partecipazione a tali associazioni. Con le circoscritte eccezioni che verranno illustrate al successivo cap. 3, questa categoria di reati non sembra avere significativa rilevanza per le finalità che il Modello si propone, e ciò anche alla luce: i) della natura dolosa dei reati stessi; ii) del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.

- **Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270 bis c.p. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 270 bis c.p., arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270 bis c.p., addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.).**

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis).**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- **Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- **Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.).**

Tali ipotesi di reato si configurano, rispettivamente, nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente articolo richiamato (art. 302 c.p.).

- **Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.).**

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 c.p., ovvero nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli artt. 305 e 306 c.p.

• **Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.**

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

1. un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato;
2. qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto ai punti 1 e 2.

Commette altresì un reato chiunque:

1. prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
2. organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
3. contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- a. deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato;
- b. deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi.

Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile.

Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

5.2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili con riferimento ai reati di cui agli artt. 24 ter, 25 quater e 25 novies del D.Lgs. 231/2001, nonché all'art. 10 l. n. 146/2006.

L'analisi dei processi aziendali della Paoletti Ecologia S.r.l. ha consentito di individuare le aree ed attività "sensibili" nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati illustrati nel precedente paragrafo (di cui all'articolo 24 ter, 25 quater e 10 L. n. 146/2006).

La predetta analisi ha permesso di confermare l'individuazione (e la sintesi), fra tutte le attività sensibili regolamentate nel Modello, quelle successivamente elencate come effettivamente rilevanti per i reati de quibus:

- A)** *Selezione e assunzione del personale dipendente, consulenti e altri collaboratori esterni e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di pagamento;*
- B)** *Approvvigionamento di beni e servizi;*
- C)** *Selezione, gestione e manutenzione anagrafica di clienti, fornitori e consulenti;*
- D)** *Gestione dei clienti pubblici e privati;*
- E)** *Attività di gestione di rapporti commerciali in nome e per conto dei clienti privati (attività di intermediazione tra i clienti e soggetti terzi gestori di impianti di smaltimento rifiuti);*
- F)** *Gestione dei flussi finanziari (cassa e tesoreria, incassi e pagamenti);*
- G)** *Operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari;*
- H)** *Gestione locazioni immobiliari e finanziarie strumentali, relativa contrattualistica e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di pagamento;*
- I)** *Attività di gestione, accettazione e ricezione dei rifiuti (differenziati e indifferenziati);*
- J)** *Attività di trasporto dei rifiuti (differenziati e indifferenziati) presso le piattaforme e gli impianti di smaltimento rifiuti (discariche, impianti di depurazione, etc.) Di selezione;*
- K)** *Attività di gestione e controllo della documentazione fornita dal cliente per lo smaltimento dei rifiuti.*

Quanto al risk assessment, per ogni area è stato individuato il relativo livello di rischio:

- A.** Selezione e assunzione del personale dipendente, consulenti e altri collaboratori esterni e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di pagamento: rischio basso, in considerazione del fatto che le procedure di assunzione e selezione dei fornitori-consulenti sono proceduralizzate;
- B.** Approvvigionamento di beni e servizi; rischio basso, in considerazione del fatto che le procedure di selezione dei fornitori sono proceduralizzate;
- C.** Selezione, gestione e manutenzione anagrafica di clienti, fornitori e consulenti; rischio basso, in considerazione del fatto che le procedure di assunzione e selezione dei fornitori-consulenti sono proceduralizzate;
- D.** Gestione dei clienti pubblici e privati; rischio basso, considerando che i rapporti si svolgono con clienti soggetti a controllo pubblico, o comunque (per i clienti privati) fortemente strutturati;
- E.** Attività di gestione di rapporti commerciali in nome e per conto dei clienti privati (attività di intermediazione tra i clienti e soggetti terzi gestori di impianti di smaltimento rifiuti); il rischio si ritiene basso, grazie alla forte formalizzazione dei rapporti in essere;
- F.** Gestione dei flussi finanziari (cassa e tesoreria, incassi e pagamenti); stante il livello di tracciabilità attuale, si ritiene il rischio basso;
- G.** Operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari; attualmente, alla luce della attività sociale, il rischio è molto basso/inesistente;

- H.** Gestione locazioni immobiliari e finanziarie strumentali, relativa contrattualistica e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di pagamento; attualmente, alla luce della attività sociale, il rischio è molto basso/inesistente;
- I.** Attività di gestione, accettazione e ricezione dei rifiuti (differenziati e indifferenziati); il rischio appare basso, visto l'alto grado di procedimentalizzazione di tale attività;
- J.** Attività di trasporto dei rifiuti (differenziati e indifferenziati) presso le piattaforme e gli impianti di smaltimento rifiuti (discariche, impianti di depurazione, etc.) di selezione; il rischio appare basso, visto l'alto grado di procedimentalizzazione di tale attività;
- K.** Attività di gestione e controllo della documentazione fornita dal cliente per lo smaltimento dei rifiuti; il rischio appare basso, visto l'alto grado di procedimentalizzazione di tale attività.

In relazione alle descritte Attività Sensibili si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali che potrebbero essere coinvolte a vario titolo nell'attività di gestione delle attività strumentali alla commissione di reati con finalità di terrorismo, delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore delegato;
- Direttore generale;
- Ufficio Personale;
- Ufficio Acquisti;
- Ufficio Amministrativo;
- Ufficio Legale, contratti, gare;
- Responsabile Qualità Sicurezza e Ambiente
- Responsabili delle Aree Operative

Inoltre, limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- I collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- I fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società;

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano il rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Le attività sensibili sopra elencate potrebbero essere strumentali al compimento – in particolare – delle seguenti fattispecie di reato:

Reati di criminalità organizzata e transnazionali

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 43/1973)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. n. 286/1998)

Delitti con finalità di Terrorismo

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)
- Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)
- Delitti posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo (9 dicembre 1999).

5.3. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.

5.3.1. Principi generali di comportamento.

Come già evidenziato nella Parte Generale, la Società ha adottato un Codice Etico con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ed un sistema organizzativo e procedure specifiche atti a regolamentare l'attività aziendale ed in grado di soddisfare le finalità di cui al Decreto 231.

Tutte le attività a rischio reato e le relative funzioni di supporto devono essere svolte nel rigoroso rispetto dei principi di comportamento a presidio di tali attività, contenuti nel Codice Etico e nelle altre procedure e sistemi organizzativi già adottati dalla Società.

In particolare, ai fini del presente protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti, che devono intendersi, pertanto, qui integralmente trascritti:

- Il codice etico
- Codice disciplinare;
- Manuale SGI qualità sicurezza e ambiente – procedure operative - istruzioni di lavoro.
- Il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- In generale, la normativa applicabile.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto nei predetti documenti, nella

gestione delle attività a rischio, il comportamento di quanti operano nella Società si ispira sempre a principi di legalità, correttezza, lealtà e trasparenza ed è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da – individualmente o collettivamente considerati – integrare, direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 ter e 25 quater D.Lgs. 231/2001).

Il rispetto dei principi e delle procedure previste nella presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, con specifico riferimento a ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, che a carico degli Organi Sociali, delle funzioni aziendali e delegate a Con.Ge.S., e di tutti i soggetti destinatari del presente Modello è fatto espresso divieto di:

- a)** Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - individualmente o collettivamente considerati – possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 ter e 25 quater del D.Lgs. 231/2001;
- b)** Violare i principi e le procedure di prevenzione previste nella presente sezione della parte speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

1) Fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più Reati Transnazionali ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:

- questo persegua finalità di criminalità organizzata transnazionale,
- l'intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali gruppi;

2) Istituire rapporti contrattuali (connessi all'erogazione di servizi professionali o all'acquisto di beni e servizi, etc.) ovvero effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste, disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto. A tale proposito, è necessario che vengano svolte tutte le attività necessarie alla identificazione della clientela e alla verifica dell'assenza dei conflitti di interesse, nonché di sospetti in ambito terroristico;

3) Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;

4) Effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

5) Riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

6) Ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa;

7) Erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle black list internazionali;

8) Assumere personale risultante dalle black list internazionali;

9) Ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi del reato associativo considerato; Per ciascuna delle aree e delle attività "a rischio" sopra individuate, i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi di comportamento:

a) Fornire la massima collaborazione, per quanto di propria competenza, nell'attuazione degli accordi per la prevenzione delle attività criminali nelle concessioni pubbliche, anche tramite l'osservanza di ogni specifica disposizione di legge in materia;

b) Osservare ed applicare le procedure/prassi aziendali volte a garantire che il processo di selezione dei Fornitori/Appaltatori/Concessionari venga gestito nel rispetto della normativa applicabile, nonché dei criteri di trasparenza, professionalità, affidabilità ed economicità;

c) Partecipare agli eventuali incontri di formazione erogati dalla Società in materia, con particolare riferimento all'applicazione ed al rispetto dei Protocolli di Legalità e delle procedure osservate dalla Società in conformità alla normativa antimafia;

d) Non sottostare a richieste di qualsiasi tipo, e da chiunque provenienti, che siano contrarie alla legge, impegnandosi a darne tempestiva informazione al proprio superiore gerarchico (o al soggetto al medesimo sovraordinato qualora la richiesta provenga dal superiore gerarchico);

e) Ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;

f) Informare immediatamente le Autorità di Polizia qualora si verificano attentati ai beni aziendali o siano rivolte minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie per la ricostruzione del fatto denunciato;

g) Segnalare tempestivamente all'organismo di Vigilanza ovvero al Responsabile del Coordinamento dei Flussi da Con.ge.S. qualsiasi fatto o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione allo svolgimento dell'attività societaria;

h) Operare con Soggetti Terzi solo dopo aver accuratamente verificato la sussistenza dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità (come previsto dalla normativa in materia).

5.3.2. Protocolli di condotta per la prevenzione dei reati.

Nell'ambito delle attività sensibili individuate nel paragrafo 2, oltre ai protocolli di prevenzione generale previsti nella Parte Generale ed ai principi generali di comportamento di cui al precedente Paragrafo 3, i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad adottare i seguenti protocolli di prevenzione specifici:

1) Verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;

2) Effettuare tutti i pagamenti e le transazioni finanziarie tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione;

3) Non sono ammessi pagamenti in contanti superiori ai limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio o mediante assegni liberi;

4) Le cessioni del credito o del debito di terzi sono ammesse solo se espressamente autorizzate dal Presidente del CDA e, comunque, nei limiti delle procedure

allo scopo elaborate; verificare che gli incarichi di rilevante valore e/o le operazioni con Fornitori e/o Ditte esterne “rilevanti” siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle “Liste collegate al contrasto finanziario al terrorismo internazionale”, controllo dell’eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, etc.);

- 5)** Verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari. In particolare, la società introduce meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali, ad esempio, il possesso del rating di legalità, l’iscrizione nelle white list prefettizie;
- 6)** Verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- 7)** Prevedere ed inserire, nei contratti con i fornitori e/o collaboratori esterni, una clausola risolutiva espressa per il caso in cui l’impresa fornitrice risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva nonché per l’ipotesi di mancato rispetto dell’obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori;
- 8)** Sospendere immediatamente o interrompere il rapporto con i clienti o con i fornitori qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti significativi del settore di attività o riguardo alle dimensioni dell’attività, al patrimonio, e sottoporlo alla valutazione interna da parte del consiglio di amministrazione e dell’OdV;
- 9)** Nel caso in cui la società coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle “liste collegate al contrasto finanziario al terrorismo internazionale” o che siano notoriamente controllati da soggetto indicati nelle predette liste, queste devono essere automaticamente sospese o interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte del consiglio di amministrazione e dell’OdV;
- 10)** Verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- 11)** Richiedere ai fornitori selezionati una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l’assenza di provvedimenti a carico dell’ente o dei suoi organi apicali per reati della specie di quelli trattati nel presente protocollo;
- 12)** Non intrattenere rapporti commerciali con imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite al solo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o terroristi o, comunque, di eludere i divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- 13)** Espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- 14)** Determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte;

- 15)** identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- 16)** Adottare adeguati programmi di selezione e formazione del personale.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nel presente protocollo è preservata a cura dei Responsabili delle Funzioni aziendali coinvolte che dovranno documentarne, eventualmente, l'attribuzione ad altri soggetti aziendali della responsabilità della conservazione in originale della documentazione.

La stessa è inoltre messa a disposizione solo ed esclusivamente a richiesta dei soggetti autorizzati sulla base delle procedure aziendali e dell'organizzazione interna.

I documenti prodotti nell'ambito delle attività descritte dovranno essere conservati per il periodo previsto dalle normative vigenti.

5.3.3. Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore generale, e tutti i responsabili di funzione coinvolti nelle aree e attività potenzialmente soggette al rischio dei reati oggetto della presente parte speciale svolgono una attività di controllo e monitoraggio sulle attività della propria funzione e sulle relative aree di supporto. Tale attività riguarda, tra l'altro, le seguenti aree:

- A)** Selezione e assunzione del personale dipendente, consulenti e altri collaboratori esterni e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di pagamento;
- B)** Approvvigionamento di beni e servizi;
- C)** Selezione, gestione e manutenzione anagrafica di clienti, fornitori e consulenti;
- D)** Gestione dei clienti pubblici e privati;
- E)** Attività di gestione di rapporti commerciali in nome e per conto dei clienti privati (attività di intermediazione tra i clienti e soggetti terzi gestori di impianti di smaltimento rifiuti);
- F)** Gestione dei flussi finanziari (cassa e tesoreria, incassi e pagamenti);
- G)** Operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari;
- H)** Gestione locazioni immobiliari e finanziarie strumentali, relativa contrattualistica e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di pagamento;
- I)** Attività di gestione dei rifiuti (differenziati e indifferenziati);
- J)** Attività di trasporto dei rifiuti (differenziati e indifferenziati) presso le piattaforme e gli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti (discariche, impianti di depurazione, etc.);
- K)** Attività di gestione e controllo della documentazione fornita dal produttore e/o dal cliente per la gestione dei rifiuti.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) svolge la sua funzione nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001, dal Modello 231 adottato dalla Società e dallo "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" (anch'esso allegato al Modello).

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività "a rischio" individuate nel Paragrafo 2 al fine di verificare la corretta adozione dei protocolli di prevenzione

specifici individuati nel Paragrafo 3.2.

L'Organismo di Vigilanza di Paoletti Ecologia S.r.l., inoltre, coopera con gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo per coordinare in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli al fine di migliorare l'effettività e l'efficacia degli stessi.

In particolare, l'OdV ha il compito di:

- a) Verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale, Parte Speciale e Allegati) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nel presente protocollo;
- b) Vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale, Parte Speciale del Modello e dei Protocolli e rilevare le deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- c) Verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";
- d) Verificare periodicamente il rispetto del principio di separazione di funzioni all'interno delle singole aree operative ed in particolare per quanto riguarda le attività sensibili rilevate;
- e) Verificare le eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima, ed assumere le iniziative necessarie od opportune;
- f) Verificare con periodicità trimestrale i report informativi trasmessi dal Responsabile del Coordinamento dei Flussi da Con.Ge.S.;
- g) Verificare, con cadenza trimestrale, ogni dato, informazione, documentazione, aggiornamento, avente ad oggetto i protocolli di prevenzione dei reati in oggetto.

L'OdV comunica quindi i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati societari al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico secondo le modalità ed i termini definiti dalla Parte Generale del presente Modello e indicati nello Statuto dell'OdV

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello adottato dalla Paoletti Ecologia s.r.l. sono individuate due tipologie di flussi di informazione diretti all'OdV:

1) SEGNALAZIONI, da inviare in caso di gravi comportamenti illegali o, più in generale, di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Responsabile del Coordinamento dei Flussi da Con.Ge.S. e tutti i responsabili di funzione coinvolti nelle aree e attività (interne ed esterne) potenzialmente soggette al rischio dei reati oggetto della presente parte speciale svolgono una attività di controllo e monitoraggio sulle attività della propria funzione e sulle relative aree di supporto. Tutti i soggetti coinvolti nelle attività "a rischio" sono tenuti a segnalare all'OdV, tramite i canali informativi specificamente individuati:

Violazioni di leggi e norme applicabili;

- Violazioni conclamate o sospette del modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- Comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del codice etico adottato dalla società;
- Eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio e dal Responsabile del Coordinamento dei Flussi da Con.Ge.S. relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza ovvero delegata a Con.Ge.S. per consentire all'Organismo stesso di monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello.

Oltre all'informativa relativa alle eventuali irregolarità riscontrate dai vari soggetti aziendali, l'OdV necessita infatti di ricevere informazioni specifiche relative alle attività sensibili (interne o esternalizzate/delegate a Con.Ge.S.) allo scopo di poter svolgere adeguata vigilanza sulle stesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i report da predisporre al fine di garantire una adeguata informazione dell'OdV relativamente alle aree di rischio esaminate nel presente protocollo possono avere ad oggetto:

- La segnalazione di ogni fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali anche di tipo terroristico, sull'attività dell'impresa;
- Adeguata comunicazione deve essere trasmessa da parte del "responsabile dei flussi informativi" anche qualora non vi sia nulla da segnalare nel periodo di riferimento. L'organismo di vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo la prefettura competente. Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla società, la quale garantisce anche che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione da parte di queste ultime di adeguate misure di protezione.

L'Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie ed opportune ai fini dell'attività di vigilanza.

Su base periodica (trimestrale o semestrale o quando ritenuto opportuno), l'Organismo di Vigilanza effettua verifiche, anche tramite controlli a campione, sul rispetto di quanto prescritto dalla presente parte speciale.

In tutti i casi, il sistema di controllo deve documentare, l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate; in particolare, il flusso informativo nei confronti del Consiglio

di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve consentire a tali organi di poter tempestivamente intervenire, anche tramite la convocazione dell'Assemblea dei Soci ove necessario, per l'adozione di provvedimenti opportuni.

Inoltre, gli organi apicali forniranno istruzioni operative secondo gli schemi esemplificativi allegati e i dirigenti redigeranno periodicamente dei report secondo i modelli allegati.

5.3.4. Sistema disciplinare.

Qualora un soggetto aziendale ponga in essere comportamenti in violazione dei principi e delle regole previsti dal Modello e del Codice Etico, incorrerà nei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice Disciplinare, documento allegato al Modello, in concordanza a quanto disposto dall'art. 7 Legge 300/70 e dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro.

Parti Speciali

6 / PARTE SPECIALE E

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO. REATI IN MATERIA DI USO DEI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE

6.1. Premesse.

L'art. 25 octies è stato introdotto nel corpo della L. 231/2001 dal D.Lgs 21.11.2007 n. 231 (cosiddetto decreto antiriciclaggio), che ha inteso estendere agli Enti la responsabilità per una serie di fattispecie (ricettazione, riciclaggio ed impiego di capitali illeciti), tutte inserite nel titolo XII del codice penale (reati contro il patrimonio). La ratio di tali fattispecie è costituita, tuttavia, non solo (e non tanto) dalla tutela di interessi privati di natura patrimoniale, ma anche dal più ampio e generale interesse dello Stato ad impedire che proventi illeciti, siano occultati, riutilizzati e reintrodotti nel circuito dell'economia legale, alterando così, da un lato, l'ordine economico, l'integrità dei mercati e la libera concorrenza, in ragione degli indebiti vantaggi competitivi di cui godono gli operatori che possono disporre di capitali e beni di origine illecita e, dall'altro, ostacolando la corretta amministrazione della giustizia, nelle attività di indagine e di persecuzione dei responsabili dei reati.

L'alveo dell'art. 25 octies è stato poi più recentemente ampliato, dalla L. n.186 del 15 Dicembre 2014, che ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio, inserendolo, contemporaneamente, tra i reati presupposto per la responsabilità degli Enti.

Le disposizioni del menzionato decreto antiriciclaggio, pur non comportando una diretta responsabilità dell'Ente ai sensi della L. 231/2001, che può derivare, invece, solo dalla commissione di uno dei reati previsti dall'art. 25 octies, dettano tuttavia obblighi di comportamento in parte applicabili alla generalità dei soggetti (quali il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore), per altra parte ad un'ampia platea di operatori imprenditoriali e professionali (banche, professionisti, intermediari finanziari, revisori contabili etc..) rivolti specificamente a proteggere il sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Si tratta di disposizioni che assumono un evidente rilievo anche ai fini della corretta valutazione e prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 octies, poiché la loro eventuale violazione costituisce essa stessa un indice da tenere in considerazione, quale spia della possibile commissione del reato di riciclaggio (o di una delle altre fattispecie previste dall'art 25 octies).

Il Decreto antiriciclaggio prevede, in sostanza, i seguenti divieti ed obblighi:

- 1)** Il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito (bancari o postali) al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito etc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione è pari o superiore, al limite previsto dalle vigenti disposizioni antiriciclaggio. Il trasferimento, tuttavia può essere eseguito tramite banche, istituti di moneta elettronica e poste italiane;
- 2)** L'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di una serie di soggetti (appartenenti alle categorie degli intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, ed altri soggetti destinatari) analiticamente elencati negli artt. 11, 12, 13 e 14 del decreto, in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale degli stessi;
- 3)** L'obbligo da parte dei predetti soggetti di conservare (entro i limiti temporali analiticamente elencati nell'art. 36 del decreto) i documenti e le registrazioni eseguite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, al fine di renderli disponibili per eventuali indagini (anche svolte dall'uif) su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- 4)** L'obbligo da parte dei predetti soggetti di segnalazione all'U.I.F. di tutte le operazioni ritenute "sospette" poste in essere dalla clientela (sulla base di indici predeterminati) o nel caso in cui si abbia comunque la consapevolezza

o il sospetto che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In sintesi, i soggetti sottoposti agli obblighi sopra riportati sono:

- a)** Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria tra le quali ad esempio banche, Poste Italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile SICAV);
- b)** Professionisti tra i quali ragionieri e dottori commercialisti, notai ed avvocati, quando per conto di loro clienti assumono l'incarico di compiere operazioni di natura finanziaria o immobiliare o li assistono in tali operazioni;
- c)** Revisori contabili;
- d)** Altri soggetti ed in particolare operatori la cui attività è subordinata al rilascio di licenze autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri quali ad esempio il recupero crediti per conto terzi, il trasporto di denaro contante, la gestione di case da gioco, la gestione anche on line di giochi, scommesse e concorsi con premi in denaro.

6.2.
Le fattispecie rilevanti
e le sanzioni previste
dall'art. 25 octies 25
octies1 del D.Lgs.
231/2001.

I reati presupposto previsti dall'art. 25 octies, così come integrato dalla L. n.186 del 15 Dicembre 2014 e dall'art. 25 octies1, così come aggiornato dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137, sono i seguenti.

Articolo 25 octies

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La fattispecie in questione incrimina (e punisce con la pena da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329) le più tradizionali delle condotte finalizzate a "riutilizzare" beni di provenienza illecita: e cioè quelle di chi, non avendo concorso nel delitto da cui proviene il bene (cosiddetto delitto presupposto), al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista riceve od occulta (oppure si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare) denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 195/2001, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il reato di ricettazione è configurabile anche nel caso in cui l'autore del delitto cosiddetto presupposto non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità relativa a tale delitto (ad esempio perché non è stata sporta querela, ovvero la querela è stata sporta invalidamente).

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Il reato in esame, punito con la reclusione da 4 a 12 anni, si configura quando taluno, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Sono necessarie, quindi, condotte diverse ed ulteriori rispetto al reato di ricettazione (alcune esplicitamente menzionate come la sostituzione o il trasferimento) tutte comunque orientate e finalizzate a dissimulare

e nascondere la provenienza illecita dei beni. Una particolare attenzione merita il concetto di sostituzione, considerato che, stante la fungibilità del denaro, la giurisprudenza ha frequentemente ritenuto che il mero deposito di somme di provenienza illecita su un conto corrente, integri il reato.

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 195/2001, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Così come per la ricettazione, il reato è configurabile anche se l'autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità relativa a tale delitto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame costituisce una sorta di norma di completamento di un sistema volto ad individuare ed incriminare tutte quelle condotte che, come sopra evidenziato, sono rivolte a dissimulare la provenienza illecita dei patrimoni ed a consentirne la reintroduzione nel circuito economico. Il reato, punito con la pena della reclusione da 4 a 12 anni, si configura nel caso in cui, taluno, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dai reati che precedono (ricettazione e riciclaggio), impieghi denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, in attività economiche o finanziarie. Il termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto ad "investire", comporta la configurabilità del reato nel caso di qualunque forma di utilizzo nell'ambito di attività economico-finanziarie. La sostanziale differenza rispetto al reato di riciclaggio, sta nel fatto che nel reato in esame assumono rilevanza penale anche quelle condotte che non costituiscono una "sostituzione" dei proventi illeciti o una attività rivolta ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ma costituiscono un mero impiego di tali utilità, che ne consente, comunque, la loro reintroduzione nel circuito dell'economia. La ratio di tale reato è dunque quella ostacolare l'investimento dei capitali illeciti nei circuiti delle attività economiche e finanziarie lecite. Ciò sia per impedire che soggetti in possesso di capitali illeciti possano incrementarne l'entità impiegandoli economicamente e finanziariamente, sia per evitare che venga sostanzialmente alterato il principio della libera concorrenza, attraverso il ricorso a risorse illecite, a costi evidentemente inferiori rispetto a quelli di mercato.

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 195/2001, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Il reato di autoriciclaggio, introdotto dalla Legge n.186 del 15 Dicembre 2014, sulla cosiddetta voluntary disclosure, che ne ha previsto anche il contestuale inserimento tra i reati presupposto del D.lgs 231/2011, completa il quadro delle fattispecie finalizzate ad ostacolare il reimpiego dei proventi di attività illecite. Prima della sua introduzione, infatti, a causa della clausola di riserva contenuta nell'art. 648 bis c.p. ("Fuori dei casi di concorso nel reato") chi aveva commesso o concorso a commettere il reato presupposto, non era punibile, se poneva in essere (personalmente o in concorso con altri) quelle condotte tipiche che integrano il reato di riciclaggio (sostituzione, trasferimento ecc..) rivolte ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei proventi.

Il vuoto legislativo è stato colmato con l'introduzione del reato di autoriciclaggio,

che incrimina tali condotte, proprio se poste in essere da chi ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto.

La parte oggettiva della nuova fattispecie ricalca, sostanzialmente, quella del reato di riciclaggio (648 bis c.p.), integrata con quella del reato di impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.). Sono infatti penalmente rilevanti, e punite con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000, le attività di impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, poste in essere in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La differenza sostanziale rispetto al reato di riciclaggio è rappresentata dall'avverbio "concretamente", che sta ad indicare la necessità di una effettiva attitudine della condotta posta in essere dall'agente a dissimulare la provenienza illecita dei beni.

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 195/2001, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Non sono punibili, per evitare il fenomeno della cosiddetta doppia incriminazione, le condotte che si sostanziano nel mero utilizzo o godimento personale del denaro dei beni e delle altre utilità poste in essere dallo stesso autore del reato presupposto. L'introduzione del reato di autoriciclaggio tra i reati presupposto previsti dal D.Lgs 231/2001, pone l'esigenza di considerare nel modello organizzativo, anche i reati tributari, nonostante questi non siano ancora espressamente previsti quali reati presupposto per la responsabilità dell'Ente. L'autoriciclaggio, infatti, come è stato da più parti evidenziato, è una fattispecie che frequentemente rischia di verificarsi proprio con riferimento alla riutilizzazione ed al reimpiego dei proventi derivanti da tale tipologia di reati, posta in essere dagli stessi soggetti (ad esempio gli organi apicali dell'Ente) che hanno precedentemente commesso il reato tributario presupposto.

Art. 25 octies1

Indebito utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante (art. 493-ter c.p.)

La fattispecie punisce, con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 310 a 1550 Euro, l'indebito utilizzo da parte di chiunque non ne sia titolare di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti sopra indicati ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 493 quater c.p.)

La fattispecie punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque al fine di farne uso, o consentire ad altri di farne uso, detenga o diffonda in diversi modi gli strumenti indicati in rubrica.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

La fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita, ci cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

La fattispecie di frode informatica, già prevista quale reato presupposto dall'art. 24 D. Lgs. 231/2001, ove commessa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, comporta la responsabilità dell'Ente anche se commessa in danno di privati, qualora risulti aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

L'art. 25 octies 1 prevede, inoltre, che costituisca reato presupposto, salvo che il fatto integri un illecito amministrativo sanzionato più gravemente, la commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, o che comunque offenda il patrimonio, previsto dal codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dal contante

Le sanzioni previste per l'Ente per la commissione dei reati presupposto di cui agli art. 25 octies e 25 octies1 sono le seguenti.

Per i delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p. la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro e le altre utilità provengano da delitti per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la pena pecuniaria da 400 a mille quote. Nel caso di condanna per uno dei delitti sopra indicati si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 D.Lgs. 231/2001 per un periodo non superiore a due anni. Per il delitto di cui all'art. 493 - ter c.p., la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Per i delitti di cui agli art. 493 quater c.p. e 640 ter c.p., nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Per il delitto di cui all'art. 512 bis c.p. la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. In relazione ai delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio, aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dal contante, sono previste:

- La sanzione pecuniaria sino a 500 quote, qualora il delitto sia punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni;
- La sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, qualora il delitto sia punito con la pena della reclusione superiore a dieci anni

6.3.
Identificazione delle
aree e delle attività
sensibili nell'ambito dei
reati di cui all'art. 25
octies e 25 octies1 del
D.Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività "a rischio" con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-octies e 25 octies 1 del D.Lgs. 231/2001, per tali intendendosi le attività nello svolgimento delle quali potrebbero, in astratto, essere commesse le predette ipotesi di reato. Tali attività sono le seguenti:

- A)** Gestione dei rapporti con i fornitori;
- B)** Gestione dei rapporti con i clienti;

- C)** Gestione dei pagamenti, degli incassi e delle risorse finanziarie;
- D)** Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
- E)** Gestione della contabilità e redazione del bilancio.

In relazione alle descritte Attività Sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali che potrebbero essere interessate a vario titolo nelle sopra indicate attività di gestione, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1)** Ufficio Amministrativo, Finanza & Controllo
- 2)** Ufficio Gare
- 3)** Ufficio Commerciale
- 4)** Ufficio Legale
- 5)** Ufficio Acquisti
- 6)** Ufficio Qualità
- 7)** Ufficio Marketing
- 8)** Responsabili delle Aree Operative
- 9)** Direttore Generale
- 10)** Amministratore Delegato
- 11)** Consiglio di Amministrazione

Per ognuna delle sopra indicate attività sono stati valutati i rischi di commissione dei reati previsti dalla presente parte speciale come segue:

1) Gestione dei rapporti con i fornitori: rischio alto.

I rapporti con i fornitori rappresentano una delle maggiori aree di rischio, in quanto vi è la possibilità che, all'oscuro della Società, vengano introdotti beni di provenienza illecita nell'ambito dei beni aziendali e/o effettuati incauti affidamenti potenzialmente a vantaggio della Società.

Il rischio è tanto più grave in quanto la Società deve rivolgersi necessariamente ad un numero rilevante di fornitori, per approvvigionarsi dei più disparati beni/servizi. Sussistono peraltro numerosi fattori di mitigazione del rischio, primo tra tutti l'albo dei fornitori adottato dalla Società. Va poi considerato che taluni beni e servizi sono acquisiti per il tramite di società dello stesso gruppo, in particolare Con.Ge.S.

Con.Ge.S., inoltre, svolge le funzioni di ufficio acquisti per la Società, garantendo una valutazione professionale dei fornitori.

Infine, la circostanza che i pagamenti avvengano in massima parte tramite mezzi tracciabili, mitiga ulteriormente i rischi di commissione dei reati di cui alla presente parte.

Si è ritenuto comunque di valutare il rischio come alto in quanto l'area esaminata è intrinsecamente rischiosa.

2) Gestione dei rapporti con i clienti: rischio medio.

La clientela della Società è rappresentata in parte considerevole da pubbliche amministrazioni, il che mitiga notevolmente i rischi di commissione dei reati di cui alla presente parte, anche in considerazione delle procedure adottate nei contratti pubblici.

3) Gestione dei pagamenti, degli incassi e delle risorse finanziarie: rischio medio.

Il rischio è mitigato dall'uso prevalente di mezzi di pagamento tracciabili.

4) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari: rischio basso

Il rischio è mitigato dalla tracciabilità di tutte le operazioni e in generale di tutte le interazioni con gli istituti di credito.

**6.4.
Protocolli per
la formazione e
l'attuazione delle
decisioni in relazione ai
reati da prevenire.**

5) Gestione della contabilità e redazione del bilancio: rischio medio.

La mitigazione del rischio è garantita dalle stringenti procedure aziendali per la gestione contabile.

6.4.1. Principi generali di comportamento.

a) Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi dei reati indicati nell'art. 25 octies.

b) È vietato porre in essere, concorrere nel porre in essere, o dare comunque causa, alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25 octies e 25 octies 1 del D.Lgs. 231/2001.

c) È vietato emettere o utilizzare fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.

d) È vietato violare i principi e le procedure di prevenzione previste nella presente Sezione della Parte Speciale.

In particolare, è fatto espresso divieto di acquistare, ricevere, sostituire beni che si ritiene, ovvero si sospetta, che possano avere provenienza illecita o dei quali, comunque, non si conosce la provenienza e di intrattenere rapporti commerciali, di collaborazione e di consulenza con soggetti dei quali sia nota o si sospetti l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, intrattenere rapporti finanziari con intermediari/operatori non abilitati all'esercizio di tale attività, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Per gli acquisti di beni e servizi è necessario rispettare la specifica procedura prevista dal manuale SGI e comunque:

a) Acquisire preventivamente informazioni sulla affidabilità e reputazione del fornitore;

b) Verificare che il fornitore, per contratti o rapporti di valore superiore a € 10.000,00 annui, non abbia sede, residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi ritenuti non cooperativi dal gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (gafi); qualora il fornitore sia collegato con uno di tali paesi l'instaurazione del rapporto dovrà essere autorizzata dall'AD e comunicata al CDA e all'OdV;

c) Comparare il prezzo di acquisto proposto con i valori di mercato correnti;

d) Verificare la corrispondenza tra i destinatari dei pagamenti ed i soggetti effettivamente coinvolti nella transazione commerciale;

e) Verificare che ad ogni acquisto corrisponda l'emissione e ricezione di un documento fiscale e contabile e ove previsto di trasporto;

f) Verificare che i pagamenti avvengano sempre con mezzi tracciabili, con il minimo ricorso all'uso dei contanti;

g) Verificare periodicamente i flussi di cassa in uscita.

Per le vendite (fornitura dei servizi e/o la vendita dei beni) è necessario:

a) Emettere contestualmente la corrispondente documentazione fiscale e contabile;

b) Comparare il prezzo di vendita o di offerta del servizio proposto con i valori di mercato correnti e verificare che la vendita/offerta avvenga nel rispetto delle politiche commerciali stabilite dalla competente area aziendale;

c) Verificare la corrispondenza tra chi effettua il pagamento ed il soggetto

- effettivamente coinvolto nella transazione commerciale;
- d)** Verificare periodicamente i flussi di cassa in entrata;
- e)** Verificare che i pagamenti avvengano sempre con mezzi tracciabili, con il minimo ricorso all'uso dei contanti.

In relazione alla gestione dei flussi e dei rapporti finanziari è necessario:

- a)** Verificare che i rapporti finanziari di qualsiasi natura siano instaurati solo con intermediari ed operatori abilitati ai sensi della vigente normativa;
- b)** Verificare che il rapporto finanziario non intercorra con un intermediario/operatore avente sede, residenza ovvero qualsiasi collegamento, con paesi ritenuti non cooperativi dal gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (gafi); qualora l'intermediario/operatore sia collegato con uno di tali paesi, l'instaurazione del rapporto dovrà essere autorizzata dall'AD e comunicata al CDA, al DG e all'OdV;
- c)** Verificare che per ogni transazione finanziaria sia noto ed identificabile il beneficiario della somma ovvero il soggetto da cui la somma proviene;
- d)** Avere costante conoscenza dell'utilizzo dei fondi di proprietà dell'ente gestiti da terzi;
- e)** Verificare costantemente i flussi finanziari in entrata e in uscita;
- f)** Verificare che i finanziamenti ottenuti dalla società paoletti ecologia s.r.l. siano regolati da contratti con intermediari/operatori abilitati ai sensi della vigente normativa;

In relazione alla tenuta della contabilità ed alla predisposizione del bilancio è necessario:

- a)** Verificare costantemente il tempestivo aggiornamento delle scritture contabili e la tempestiva e corretta registrazione di tutte le operazioni;
- b)** Verificare periodicamente la corretta sequenzialità dell'emissione delle fatture attive e della registrazione delle fatture passive;
- c)** Verificare il costante coordinamento tra le aree aziendali preposte alla gestione della contabilità generale ed alla formazione del bilancio;
- d)** Verificare che la redazione del bilancio avvenga nel rispetto dei principi contabili applicabili e che le deroghe agli stessi siano giustificate ed autorizzate dai soggetti responsabili; le eventuali deroghe ai principi contabili debbono essere comunicate e motivate all'organo di gestione ed all'OdV.

6.4.2. Protocolli di condotta per la prevenzione dei reati.

Nell'ambito delle attività sensibili individuate nel paragrafo 2, oltre ai protocolli di prevenzione generale previsti nella Parte Generale ed ai principi generali di comportamento di cui al precedente Paragrafo 3, i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad adottare i seguenti protocolli di prevenzione specifici.

Con riferimento all'acquisto di beni e servizi è necessario rispettare la procedura prevista dal manuale SGI e comunque:

- a)** Per i singoli processi di acquisto e consegna deve essere sempre individuato un soggetto responsabile;
- b)** Non è ammesso il pagamento per contanti per importi superiori a quelli consentiti dalla normativa antiriciclaggio; non è consentito frazionare i pagamenti al fine di eludere tale divieto;
- c)** I pagamenti per contanti, nei limiti ammessi, dovranno essere effettuati tramite "cassa" dedicata, a fondo fisso, registrati ed autorizzati dal responsabile

dell'acquisto e dal responsabile dei pagamenti;

- d)** Per l'acquisto di beni e servizi a carattere continuativo/periodico i fornitori dovranno essere scelti nell'ambito dell'elenco dei fornitori, formato e aggiornato dalla competente funzione aziendale, secondo le procedure previste dal manuale SGI, previa verifica, in fase di valutazione, dell'affidabilità e regolarità contributiva;
- e)** I rapporti con i fornitori continuativi/periodici dovranno essere formalizzati in contratti/ordini d'acquisto che prevedano obbligatoriamente quale modalità di pagamento il bonifico bancario, l'assegno (bancario o circolare) o la moneta elettronica;
- f)** Di prassi, i rapporti con i fornitori occasionali dovranno essere regolati tramite bonifico bancario o moneta elettronica; i pagamenti per contanti potranno comunque essere autorizzati solo per importi di modica entità e comunque nel rispetto della procedura di gestione della cassa contanti presente nel SGI aziendale;
- g)** Anche in presenza di fornitore referenziato il responsabile dell'acquisto è tenuto a valutare la congruità del prezzo e l'ordinarietà dei mezzi di reperimento e consegna dei beni; in caso di riscontrata anomalia (prezzo non congruo, anomalia nell'origine dei beni, anomalia nei mezzi di trasporto, anomalie nella consegna e nella confezione dei beni) il responsabile dell'acquisto è tenuto a informare senza indugio il responsabile dell'ufficio acquisti, il quale, valutata l'entità della anomalia è tenuto, se del caso, a sospendere immediatamente la fornitura o la consegna dandone immediata comunicazione all'organo di gestione ed all'OdV;
- h)** Il pagamento e la ricezione della fornitura potrà avvenire solo previa presentazione della correlata documentazione fiscale e di trasporto e dovrà avvenire nel rispetto della vigente procedura SGI;

Con riferimento ai contratti di fornitura dei servizi

- a)** Per i singoli processi di vendita e consegna (contratti di fornitura dei servizi) deve essere sempre individuato un soggetto responsabile, in assenza risponde il DG;
- b)** Gli incassi debbono avvenire con mezzi tracciabili e deve essere previsto un sistema di incasso accentrato (a mezzo istituto di credito);
- c)** È vietato ricevere pagamenti in contanti per importi superiori a quelli consentiti dalla normativa antiriciclaggio (euro 3.000,00); non è consentito frazionare i pagamenti al fine di eludere tale divieto;
- d)** All'incasso deve sempre corrispondere la relativa documentazione fiscale, tempestivamente registrata ed annotata;
- e)** Il prezzo di vendita, ovvero l'importo della fornitura, deve essere stabilito dalla competente funzione aziendale nel rispetto delle procedure del SGI applicabili; non è consentita la vendita di beni, ovvero l'offerta di servizi, a prezzi inferiori rispetto a quelli stabiliti, se non previa motivata autorizzazione del DG o AD;
- f)** Deve essere verificata la corrispondenza tra il soggetto che effettua l'acquisto e quello che esegue il pagamento; in caso di mancata corrispondenza dovrà essere acquisita e fornita congrua giustificazione.

Con riferimento alla gestione dei flussi e dei rapporti finanziari:

- a)** Le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi contabili;

- b)** L'impiego di risorse finanziarie è motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità.
- c)** Il cda, stabilisce e modifica, se necessario, i limiti di spesa autorizzabili dai responsabili delle diverse funzioni aziendali; stabilisce e modifica, altresì, ove necessario, procedure di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che eccedano limiti di valore prestabiliti; i limiti di spesa autorizzabili, le procedure di firma congiunta e le eventuali modifiche alle stesse sono comunicate all'OdV;
- d)** Possono essere instaurati rapporti solo con operatori ed intermediari finanziari abilitati ai sensi e nei limiti previsti dalla vigente normativa; l'instaurazione di rapporti con operatori/intermediari finanziari avente sede, residenza ovvero qualsiasi collegamento, con paesi ritenuti non cooperativi dal gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (gafi), dovrà essere motivata ed autorizzata dal responsabile dell'area finanziaria e dal cda e comunicata all'OdV;
- e)** Non è consentita l'apertura di rapporti di conto corrente cifrati;
- f)** La gestione della "cassa contanti" è regolata da procedure previste dal manuale SGI che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di pagamenti eseguibili per cassa ed il limite massimo mensile; la ricostituzione del fondo dovrà essere autorizzata secondo le modalità descritte nella procedura del SGI, previa verifica dei giustificativi d'impiego; in ogni caso è vietato eseguire o ricevere pagamenti per contanti (assegni al portatore, libretti di deposito al portatore o titoli al portatore) e per importi che superino il limite massimo stabilito dal decreto antiriciclaggio (3.000,00 euro);
- g)** Non è consentito frazionare i pagamenti per eludere tale limite;
- h)** Non è consentito effettuare/ricevere pagamenti su conti cifrati;
- i)** Non possono essere utilizzati istituti di credito privi di insediamenti fisici (istituti virtuali);

I pagamenti sono effettuati nel rispetto della procedura del SGI "Gestione dei pagamenti" ove sono disciplinate le modalità di gestione dei pagamenti afferenti acquisti, spese e rimborsi a vario titolo effettuati dalle società del Gruppo e gestiti dall'Ufficio Amministrativo, Finanza & Controllo delegata Con.ge.S. La procedura è stata adottata in ossequio alla Legge n. 136 del 2010 art. 3 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nel rispetto del modello di organizzazione e controllo redatto ai sensi del D.lgs 231/01.

Con riferimento alla tenuta della contabilità e alla predisposizione del bilancio:

- a)** È adottata una procedura che disciplina ruoli, responsabilità dei soggetti coinvolti, tempistiche e modalità operative di realizzazione delle attività; sono previste regole e procedure che stabiliscono una separazione di compiti tra il soggetto che effettua l'operazione, chi la registra in contabilità e chi svolge il relativo controllo;
- b)** Tutti i costi e oneri, i ricavi e proventi, gli incassi e gli esborsi sono rappresentati in contabilità in modo veritiero e corretto e opportunamente documentati in conformità alla legislazione vigente;
- c)** Ai fini delle registrazioni contabili si utilizza un software che preveda sistemi di accesso differenziato, a seconda delle mansioni svolte, che garantisca l'inserimento completo di tutte le informazioni rilevanti ed impedisca rettifiche o modifiche senza che resti evidenziato l'autore, la data, e la registrazione originaria;

- d) L'inserimento delle fatture attive e passive nel sistema contabile è effettuato solo dai soggetti preposti della competente funzione aziendale a ciò espressamente autorizzati dal responsabile della funzione;
- e) L'emissione di note di credito, autofatture o fatture a importo zero è ammessa solo in caso di richiesta motivata e previa autorizzazione da parte delle competenti funzioni aziendali;
- f) La sequenzialità dell'emissione delle fatture attive e della registrazione delle fatture passive è sottoposta a verifica a campione almeno mensile;
- g) La correttezza e tempestività delle registrazioni contabili è sottoposta a verifica a campione almeno trimestrale; il responsabile della competente funzione aziendale riferisce all'OdV in merito agli esiti di tali verifiche;
- h) Tutte le informazioni/dati comunicati da parte dei soggetti responsabili competente area aziendale sono controllate e verificate dagli stessi, al fine di assicurarne la veridicità, correttezza, accuratezza e la documentabilità;
- i) Tutte le informazioni sono trasmesse con strumenti che ne garantiscano la tracciabilità;
- j) La redazione del bilancio è informata al rispetto del principio di verità e correttezza e avviene nel rigoroso rispetto dei principi contabili applicabili;
- k) Eventuali richieste di deroga ai principi contabili, ai criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste, di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, debbono essere motivate ed autorizzate dalle competenti funzioni aziendali; di tali richieste devono essere immediatamente informati il cda e l'OdV;
- l) La bozza di bilancio e i documenti contabili di supporto devono essere messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del consiglio di amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio.

6.4.3. Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore generale, e tutti i responsabili di funzione coinvolti nelle aree e attività potenzialmente soggette al rischio dei reati oggetto della presente parte speciale svolgono una attività di controllo e monitoraggio sulle attività della propria funzione e sulle relative aree di supporto. Tale attività riguarda, tra l'altro, le seguenti aree:

- A)** Gestione dei rapporti con i fornitori;
- B)** Gestione dei rapporti con i clienti;
- C)** Gestione dei pagamenti, degli incassi e delle risorse finanziarie;
- D)** Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
- E)** Gestione della contabilità e redazione del bilancio.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) svolge la sua funzione nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs 231/2001, dal Modello 231 adottato dalla Società e dallo "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" (anch'esso allegato al Modello). Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività "a rischio" individuate nel Paragrafo 2 al fine di verificare la corretta adozione dei protocolli di prevenzione specifici individuati nel Paragrafo 3.2.

L'Organismo di Vigilanza della Società, inoltre, coopera con gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo Paoletti per coordinare in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli al fine di migliorare l'effettività e l'efficacia degli stessi.

In particolare, l'OdV ha il compito di:

- a)** Verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale, Parte Speciale e Allegati) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nel presente protocollo;
- b)** Vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale, Parte Speciale del Modello e dei Protocolli e rilevare le deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- c)** Verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";
- d)** Verificare periodicamente il rispetto del principio di separazione di funzioni all'interno delle singole aree operative ed in particolare per quanto riguarda le attività sensibili rilevate;
- e)** Verificare le eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima, ed assumere le iniziative necessarie od opportune;
- f)** Verificare con periodicità trimestrale i report informativi trasmessi da Con.Ge.S.;
- g)** Verificare, con cadenza trimestrale, ogni dato, informazione, documentazione, aggiornamento, avente ad oggetto i protocolli di prevenzione dei reati in oggetto.

L'OdV comunica quindi i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati societari al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico secondo le modalità ed i termini definiti dalla Parte Generale del presente Modello e indicati nello Statuto dell'OdV

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello adottato dalla Paoletti Ecologia s.r.l. sono individuate due tipologie di flussi di informazione diretti all'OdV:

1) **SEGNALAZIONI**, da inviare in caso di gravi comportamenti illegali o, più in generale, di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Responsabile del Coordinamento dei Flussi da Con.Ge.S. e tutti i responsabili di funzione coinvolti nelle aree e attività (interne ed esterne) potenzialmente soggette al rischio dei reati oggetto della presente parte speciale svolgono una attività di controllo e monitoraggio sulle attività della propria funzione e sulle relative aree di supporto. Tutti i soggetti coinvolti nelle attività "a rischio" sono tenuti a segnalare all'OdV, tramite i canali informativi specificamente individuati:

- Violazioni di leggi e norme applicabili;
- Violazioni conclamate o sospette del modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- Comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del codice etico

adottato dalla società;

- Eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio e, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza ovvero delegata a Con.Ge.S., per consentire all'Organismo stesso di monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello.

Oltre all'informativa relativa alle eventuali irregolarità riscontrate dai vari soggetti aziendali, l'OdV necessita infatti di ricevere informazioni specifiche relative alle attività sensibili (interne o esternalizzate/delegate a Con.Ge.S.) allo scopo di poter svolgere adeguata vigilanza sulle stesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i report da predisporre al fine di garantire una adeguata informazione dell'OdV relativamente alle aree di rischio esaminate nel presente protocollo possono avere ad oggetto le informazioni relative:

- Alla eventuale instaurazione dei rapporti con fornitori aventi sede, residenza o collegamento con paesi ritenuti non cooperativi dal gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro;
- Alla composizione e aggiornamento dell'albo dei fornitori;
- Alla instaurazione di nuovi rapporti bancari con istituti di credito;
- All'eventuale instaurazione di rapporti finanziari con intermediari/operatori aventi sede o collegamenti con paesi ritenuti non cooperativi dal gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro;
- All'eventuale superamento dei budget finanziari stabiliti per ciascuna area aziendale;
- Alla instaurazione ed allo stato di contenziosi di natura tributaria;
- All'eventuale esistenza di accertamenti di natura tributaria disposti dai competenti organi amministrativi ed ai relativi esiti.

L'Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie ed opportune ai fini dell'attività di vigilanza.

Su base periodica (trimestrale o semestrale o quando ritenuto opportuno), l'Organismo di Vigilanza effettua verifiche, anche tramite controlli a campione, sul rispetto di quanto prescritto dalla presente parte speciale.

In tutti i casi, il sistema di controllo deve documentare, l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate; in particolare, il flusso informativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve consentire a tali organi di poter tempestivamente intervenire, anche tramite la convocazione dell'Assemblea dei Soci ove necessario, per l'adozione di provvedimenti opportuni.

Inoltre, gli organi apicali forniranno istruzioni operative secondo gli schemi esemplificativi allegati e i dirigenti redigeranno periodicamente dei report secondo i modelli allegati.

6.4.4. Sistema disciplinare.

Qualora un soggetto aziendale ponga in essere comportamenti in violazione dei principi e delle regole previsti dal Modello e del Codice Etico, incorrerà nei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice Disciplinare, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 Legge 300/70 e dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro.

Qualora un soggetto aziendale ponga in essere comportamenti in violazione dei principi e delle regole previsti dal Modello e del Codice Etico, incorrerà nei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice Disciplinare, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 Legge 300/70 e dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parti Speciali

7 / PARTE SPECIALE G

DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

**7.1.
Le fattispecie dei reati
nei reati commessi con
violazione delle norme
sulla tutela della salute
e sicurezza sul lavoro
(art. 25 septies, D.Lgs.
231/2001)**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25 septies del Decreto.

Detto articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma, (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25 septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

“1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo”.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., “la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- La perdita di un senso;
- La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o
- Della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, l'art. 5 dello stesso esige che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio – secondo l'interpretazione giurisprudenziale più recente –, in termini di risparmi di costi o di tempi). Il corpus normativo rilevante è, in realtà, molto vasto, dovendosi fare riferimento anche all'art. 2087 c.c. e ai numerosi interventi legislativi, in gran parte condensati nel Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, promulgato con il D.lgs n. 81 del 9.4.2008. A differenza degli altri reati presupposto richiamati dal Decreto, le fattispecie richiamate attengono a ipotesi colpose e non dolose, di regola compiute nello svolgimento dell'attività produttiva.

I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità all'ente (si ricordi che i reati-presupposto sono riferibili all'ente solo se commessi nel suo interesse o a suo

vantaggio) si incentrano prevalentemente sul cd. Risparmio di spesa: il vantaggio consisterebbe nel mancato impiego delle risorse economiche necessarie per conformare l'attività aziendale, sia sul terreno della dislocazione dei garanti che su quello dell'adozione e dell'adeguamento delle misure precauzionali, nonché in termini di risparmio di tempo per lo svolgimento dell'attività aziendale.

In questo quadro, il modello di organizzazione assume un ruolo particolare, in quanto deve essere coordinato anche con le disposizioni del Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro citato, il quale stabilisce, all'art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione) che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici individuati dalla norma relativi:

- A)** al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- B)** alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- C)** alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- D)** alle attività di sorveglianza sanitaria;
- E)** alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- F)** alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- G)** alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- H)** alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/2008, deve:

- Prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- In ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- Prevedere altresì un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il medesimo art. 30 dispone che:

- In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi

precedenti per le parti corrispondenti (comma 5);

- La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (comma 5-bis).

Il presente modello rispetta le procedure semplificate stabilite dal Decreto del Ministero del lavoro del 13.2.2014.

7.2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001.

I reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. possono essere astrattamente commessi in ogni luogo, occasione, attività, in cui siano coinvolti lavoratori.

Nel caso della Società, è stato redatto apposito documento di valutazione dei rischi (DVR) nel quale vengono identificati i luoghi in cui può verificarsi l'infortunio:

- Archivio ricovero documentazione;
- Cantieri;
- Uffici.

I rischi sono stati identificati in tre categorie:

- Rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- Rischi per la salute dei lavoratori;
- Rischi derivanti da aspetti organizzativi e gestionali.

Dall'esame del DVR e delle Job Description si sono individuate alcune specifiche aree di rischio.

Le aree ritenute più specificamente a rischio per la Società risultano essere le seguenti:

- Attività di trasporto di rifiuti, e quindi attività di carico, scarico, movimentazione su strada, di rifiuti, anche pericolosi; rifornimento dei mezzi, salita e discesa dagli stessi;
- Attività all'interno di siti di trattamento dei rifiuti e isole ecologiche;
- Attività di raccolta dei rifiuti.

Tali attività avvengono nei settori Altri servizi ecologici, Trasporti e Igiene urbana. Non vi sono rischi specifici o particolari, invece, per quanto riguarda il settore Intermediazione.

Si rileva in ogni caso come siano comunque considerate meritevoli di attenzione le attività di ufficio, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videoterminali e rischio stress-lavoro correlato.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree a Rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a)** determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b)** identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- c)** identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a:
 - i. Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - ii. Valutazione dei rischi legati alle interferenze tramite il documento DUVRI;
 - iii. Fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di

tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: - attribuzioni di compiti e doveri; - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente; - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei Lavoratori;

- d)** sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a: - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento; - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- e)** attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne: - misure di mantenimento e miglioramento; - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari; - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- f)** attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- g)** effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà della Società che ad eventuali cambiamenti nell'attività.

7.3. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.

7.3.1. Principi generali di comportamento.

La presente Parte Speciale attiene a comportamenti cui devono uniformarsi gli Esponenti Aziendali, i lavoratori, i Fornitori ed i Partner della società, affinché non pongano in essere, non promuovano, non collaborino, o non diano causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandati.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. I seguenti manuali: Manuale SGI e procedure operative allegate. Manuale di addetto allo svolgimento dei servizi di raccolta rifiuti presso il comune di Fiumicino

con qualifica di operatore ecologico; manuale destinato ai conducenti degli automezzi adibiti al trasporto di rifiuti settore linea e locale; manuale SGI, qualità, sicurezza e ambiente;

2. Organigramma aziendale.

3. CCNL.

3. Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;

4. Job description.

La Società pone particolare attenzione a: redazione, aggiornamento, comunicazione di tali documenti, il rispetto del cui contenuto garantisce un'alta protezione dai rischi di infortuni.

Essi esprimono la politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società, che deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte dalla Società e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte, nell'ottica della tutela della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Sulla base della suddetta politica, la Società dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi procedurali specifici:

- Responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro a ciascuno dei Lavoratori nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- Impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- Impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- Impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico- finanziari, anche quelli connessi alla sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- Impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS;
- Impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, etc.) Al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- Impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- Impegno a definire le linee guida e le modalità organizzative del sistema di gestione per la sicurezza in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007;
- Impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza

adottato e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa.

7.3.2. Responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi di sicurezza

In questo paragrafo verranno indicate le gerarchie e i compiti di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di sicurezza sul lavoro.

Il Datore di Lavoro

Nella struttura gerarchica della Società il Datore di Lavoro e l'Alta Direzione coincidono e sono rappresentati dall'Amministratore delegato.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti non delegabili:

1) valutare, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari, tra i quali quelli collegati allo stress-lavoro correlato, nonché quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi); a tal proposito, nella scelta operata, il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico strutturali previsti dalla legge;

2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi. Il suddetto documento deve essere munito di data certa o, in alternativa, attestata dalla sottoscrizione del medesimo da parte dei soggetti indicati dal Decreto Sicurezza (ovvero, il Datore di Lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, il RSPP, il RLS ed il Medico Competente, ove nominato) ed essere custodito presso l'Unità Produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi o su supporto informatico secondo le modalità previste dal Decreto Sicurezza. Il DVR deve contenere:

- Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; tali criteri devono essere caratterizzati da semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- L'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
- L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi

è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata - entro i termini previsti dal Decreto Sicurezza - in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei Lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità.

3) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di: **a)** nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; **b)** designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; **c)** fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente; **d)** prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; **e)** adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; **f)** comunicare all'Inail, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi (nonché, per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - SINP), i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; **g)** convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza; **h)** aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; **i)** prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate; **l)** adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei Lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a: **a)** natura dei rischi; **b)** organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; **c)** descrizione degli impianti e dei processi produttivi; **d)** dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali; **e)** provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro - o, in caso di delega di funzioni, il suo delegato - deve vigilare sull'adempimento degli obblighi che, in base alle disposizioni del Decreto Sicurezza, spettano a lavoratori, preposti, medici competenti.

Il Datore di Lavoro è munito del potere di attingere risorse dai conti aziendali senza limiti di spesa con riguardo alle spese per la sicurezza.

Egli è inoltre investito dei compiti di Alta Vigilanza (che si riferiscono alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione, e della relativa sicurezza,

rispetto alla quale al datore di lavoro è affidato il generale dovere di alta vigilanza, che non implica normalmente la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto: cfr. Cass., IV, 18.4.2011, n.15562, Cass., IV, 17.1.2013, n.443, Cass., IV, 7.1.2015, n.3809 e, da ultimo, Cass., III, 19.10.2015, n.41820), e quindi si impegna a:

- Rispettare e applicare integralmente la legislazione in materia di SSL;
- Prevenire infortuni e malattie professionali e a migliorare nel tempo le condizioni di SSL, attraverso l'individuazione di aree di miglioramento;
- Verificare periodicamente e ad aggiornare la Politica generale della Società in tema di sicurezza sul lavoro.

I dirigenti

I dirigenti sono rappresentati da risorse apicali della struttura operativa del settore trasporti, altri servizi ecologici e di igiene urbana

Si precisa che non ci si riferisce a dirigenti dal punto di vista contrattuale ma alle figure delineate dall'art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/08, ossia alle persone che attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, anche con riferimento al principio di effettività di cui all'art 299 del D.Lgs. 81/08.

Essi impartiscono ai lavoratori le istruzioni, le direttive, e le disposizioni rilevanti ai fini della sicurezza sul lavoro, effettuano i necessari sopralluoghi, inviano relazioni di feed back al Datore di Lavoro, forniscono a quest'ultimo e al RSPP le informazioni richieste, organizzano il lavoro in modo da consentire ai lavoratori di ricevere la formazione e di partecipare alle riunioni previste.

II RSPP

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che il RSPP sia in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza.

Il RSPP provvede a: - individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; - elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del Decreto Sicurezza ed i sistemi di controllo di tali misure; - elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; - proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori; - partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché organizzare le "riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza; - fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria. Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV. L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a: - collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; - programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria; - istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria; - fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui relativi risultati; - comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori; - visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi; - partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

I Preposti

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del Testo Unico il preposto è "la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Nel presente modello, il preposto è un lavoratore che sia in possesso di adeguate competenze professionali in materia di sicurezza e che si colloca, nella struttura organizzativa dell'impresa, in posizione intermedia tra i dirigenti e gli altri lavoratori. Egli cura, per particolari cantieri, appalti, lavorazioni, l'attuazione da parte dei lavoratori delle direttive impartite dal datore di lavoro o dal dirigente e ne verifica l'esatta applicazione, anche mediante l'esercizio di un potere di iniziativa, funzionale alla concreta attuazione degli ordini e delle istruzioni ricevute.

Egli ha l'obbligo di vigilare sulle prestazioni lavorative dei dipendenti, al fine di verificarne la conformità rispetto alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza. Il preposto, infatti, deve sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso di mezzi di protezione, informando, in caso di persistenza della inosservanza, i diretti superiori dei lavoratori. Inoltre, deve informare tempestivamente il personale delle situazioni di rischio cui sia esposto, indicando le misure di protezione da adottare, e deve segnalare al datore di lavoro o al dirigente eventuali carenze riscontrate nelle attrezzature di lavoro e nei dispositivi di protezione individuale, nonché ogni altra situazione di pericolo della quale venga a conoscenza.

Nell'organigramma della Società sono preposti gli operatori logistici dei settori Altri servizi ecologici e Trasporti, nonché, per il settore Igiene Urbana, i coordinatori

operativi per i cantieri di Fiumicino – Pesceluna e Fontenuova – Mentana.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza. Tra l'altro, il RLS: - accede ai luoghi di lavoro; - è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive; - è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente; - è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative; - promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori; - partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza; - riceve informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e dei DUVRI. Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascuno dei Lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro

competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;

- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

7.3.3. Formazione ed addestramento

La società fornisce adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del Decreto Sicurezza sono facilmente comprensibili e consentono di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

- Il RSPP provvede alla stesura del piano di formazione condividendolo con il Medico Competente e con il RLS;
- Ulteriori attività integrative a tale piano dovranno essere attuate in presenza di innovazioni tecnologiche, nuove attrezzature o necessità di introdurre nuove procedure di lavoro; in particolare, nel momento in cui si stipulino contratti di appalto che richiedano nuove prestazioni (ad es., modalità specifiche per la raccolta porta a porta dei rifiuti), la Società potrà in essere specifici adeguamenti alla attività di formazione e addestramento;
- La formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- La formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;
- Ognuno dei Lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normativa vigente quali, ad esempio:
 - Uso delle attrezzature di lavoro;
 - Uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - Movimentazione manuale di carichi;
 - Uso dei videoterminali;
 - Segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
- I Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- Gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. Addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- Devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- I neo assunti – in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione – non possono essere adibiti ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di competenza idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione, che dovrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche. In caso di assunzione di personale per cambio appalto, la Società richiederà la documentazione sulla formazione del personale al precedente appaltatore.

In caso di mancata risposta, segnalerà il fatto alle Autorità competenti e al Committente, procedendo autonomamente alla formazione del personale. Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.

7.3.4. Procedure scritte e assetto gerarchico e specialistico.

L'attuazione del modello si basa su procedure scritte che si devono sostanziare nella attribuzione ai vari soggetti dell'assetto gerarchico e specialistico dei rispettivi compiti in materia di sicurezza e salute a partire dalle disposizioni normative riferite agli obblighi giuridici elencati nell'art. 30, comma 1°, Decreto 81/2008.

Per quanto riguarda l'alta sorveglianza, il Datore di Lavoro fornisce ai dirigenti istruzioni redatte secondo lo schema esemplificativo allegato (all. 1).

Quanto alle procedure destinate ai lavoratori, esse sono attualmente adottate dalla Società sotto forma di istruzioni operative: esse sono state elencate nel precedente punto 6.3. e dovranno essere aggiornate in base alle evoluzioni normative.

7.3.5. Sistema di vigilanza e monitoraggio interno al modello

Ai sensi dell'art. 30, comma 1°, lett. f) D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve dare direttive per la realizzazione di un sistema di controllo sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro che hanno impatto sulla salute sicurezza, da parte dei lavoratori, con le modalità previste dal modello, vigilare sulla loro corretta attuazione.

I dirigenti attuano le direttive del datore di lavoro organizzando le attività lavorative e vigilano sul rispetto da parte del personale delle norme di sicurezza.

Il datore del lavoro deve quindi individuare le figure del sistema di sicurezza previste dalla legislazione, conferire ai relativi incarichi di responsabilità e comunicarle ai lavoratori e ai soggetti interessati.

L'eventuale utilizzo della delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo delegante in relazione al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

L'obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione efficace attuazione del sistema di controllo.

La vigilanza diretta consiste nel verificare personalmente, con frequenti sopralluoghi, l'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori e nell'intervenire direttamente in caso di comportamenti scorretti (Cass. Pen. 108/88).

L'alta sorveglianza, da parte dei datori di lavoro e di dirigenti, al contrario, non si identifica con un'azione di vigilanza diretta sulla concreta e minuta conformazione delle singole lavorazioni, e quindi con un controllo momento per momento, bensì si traduce in una verifica generale della correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato, verifica che si attua attraverso i sistemi di controllo previsti dall'articolo 30 citato.

Si ricorda che secondo la circolare del Ministero del Lavoro del 11.7.2011, il processo di controllo è idoneo solo quando preveda un ruolo attivo e documentato dei soggetti della struttura organizzativa aziendale e dell'Alta direzione nella valutazione degli obiettivi raggiunti e delle eventuali criticità.

Tale processo si articola in: comunicazione all'OdV e vigilanza da parte dello stesso, monitoraggio tramite rapporti di feed back, audit interni e riesame.

7.3.6. Il sistema di rapporti di feed back

Il sistema di vigilanza e monitoraggio si attua in maniera semplificata mediante

relazioni di feed back che dovranno essere predisposte dai dirigenti e inviate al Datore di Lavoro, e da questi all'OdV, che potrà intervenire direttamente, o tramite personale di propria fiducia, per effettuare singoli monitoraggi su base casuale. Le relazioni vengono redatte secondo il modello allegato (all. 2)

7.3.7. L'audit interno

In osservanza alle procedure del SGI, l'Audit interno verrà affidato dal Datore di Lavoro a soggetto allo scopo designato che garantisca: adeguata competenza, essendo risorsa già esperta nella valutazione delle procedure interne e della loro attuazione, e in grado di stilare rapporti scritti, redigere check list, intervistare il personale; il responsabile è inoltre adeguatamente a conoscenza della normativa in materia di Sicurezza e delle specificità della Società;

- Indipendenza, non essendo coinvolta in alcuno dei processi inerenti la sicurezza sul lavoro;
- Conoscenza del modello, essendo stato peraltro coinvolto nella sua realizzazione e nei suoi aggiornamenti;
- Conoscenza delle modalità di svolgimento dell'auditing, essendo esperto di procedure di certificazione (tra cui la ISO 19011)

L'Audit si svolgerà, con frequenza almeno annuale, secondo un programma concordato e approvato in sede di Riesame della Direzione.

L'Auditor assumerà anche il ruolo di Responsabile dell'Audit e pertanto, in accordo con il Datore di lavoro, o un suo incaricato, procederà a individuare la data per l'Audit e a predisporre il relativo piano, che dovrà avere il contenuto minimo indicato nello schema di piano allegato sub all. F.3.

Al termine dell'Audit, l'Auditor redige un verbale nel quale documenta quanto emerso nelle operazioni.

Tale verbale deve contenere:

- Giudizio di sintesi con osservazioni e rilievi positivi e negativi;
- Indicazione delle Non Conformità/Osservazioni riscontrate con rinvio ai relativi rapporti che devono essere allegati al rapporto stesso.

L'Audit termina con la presentazione (ad esempio in sede di riunione di chiusura), effettuata da RA/auditor al DL ed ad altri soggetti che il DL potrà discrezionalmente coinvolgere, delle risultanze di audit, incluse eventuali non conformità, i rilievi o le osservazioni registrate e gli aspetti positivi emersi.

Per ogni non conformità rilevata è necessario trattare o attuare un'azione correttiva che va gestita.

La documentazione prodotta deve essere archiviata.

I risultati dell'Audit saranno oggetto del riesame per il miglioramento del sistema.

L'ultima fase del monitoraggio è costituita dal Riesame

Il Datore di Lavoro deve periodicamente riesaminare il Modello Organizzativo per verificare che:

- Sia attuato con efficacia
- Sia idoneo per il mantenimento ed il miglioramento nel tempo delle misure adottate
- Garantisca il raggiungimento degli obiettivi di ssl
- Permetta di esprimere una valutazione sulle prestazioni complessive

- Consenta di programmare le attività per il miglioramento continuo.

I risultati che scaturiscono da questo processo, in relazione al periodo indagato possono portare, se necessario, a modificare il MOG, la sua articolazione di funzioni, i suoi obiettivi.

Tale processo va attuato almeno una volta l'anno e può coincidere con la fine dell'Audit.

Nel corso del riesame vanno valutati i risultati del monitoraggio interno con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi, e precisamente:

- Gli esiti delle azioni intraprese nel precedente riesame e la loro efficacia
- I dati sugli infortuni e malattie professionali
- Le analisi delle cause di eventuali infortuni, incidenti e situazioni di emergenza
- Le relazioni del medico competente, se nominato
- I cambiamenti, interni ed esterni, rilevanti per l'impresa (nuove lavorazioni, personale, contratti, nuove leggi, novità in relazione al progresso scientifico e tecnologico ecc.) E l'emergere di eventuali nuovi rischi
- Rapporti sulle prove di emergenza
- Risultati delle azioni correttive e preventive intraprese sul modello
- Risultati della consultazione e del coinvolgimento
- Dati sulla formazione e addestramento effettuati
- I risultati di audit interni o esterni (seconda o terza parte)
- Report o segnalazioni da parte dell'OdV
- Eventuali sanzioni applicate

L'esito del riesame deve essere verbalizzato annotando gli elementi trattati e le azioni che si è deciso di attuare e/o le soluzioni ad eventuali problemi.

7.3.8. Comunicazione, flussi informativi e cooperazione con l'OdV

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza saranno messe a disposizione dei lavoratori apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno avrà la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale. All'OdV, in quanto organo deputato al controllo sul rispetto delle prescrizioni previste nel modello, dovranno pervenire adeguati flussi informativi, che esso controllerà e verificherà, procedendo poi ad adottare le adeguate misure.

I flussi saranno regolati secondo il seguente schema:

<i>Informazioni</i>	<i>Mittente</i>	<i>Cadenza</i>	<i>Suggerimenti per controllo</i>
			Controlli sulle informazioni ricevute/acquisite
Informativa dell'adempimento delle azioni stabilite nel piano di miglioramento	RSPP	Semestrale	Controllo degli adempimenti rispetto al piano e approfondimento in caso di ritardo/non attuazione (rispetto ai rischi più rilevanti e alle categorie di lavoratori più esposte al rischio, es. stranieri)
Report periodico sullo stato della formazione erogata e programmata per i neo assunti	RSPP	Semestrale	Controlli rispetto al livello di copertura e approfondimento della formazione, rispetto della tracciabilità dell'addestramento sul campo in tema di sicurezza.
Rendicontazione periodica delle spese sostenute per la sicurezza	RSPP	Semestrale	Adeguatezza dell'investimento previsto e sostenuto
Piani di adeguamento scaturito dalla valutazione dei rischi	RSPP	Annuale	Verifica della completezza del programma (tempi, responsabilità) e dell'adeguatezza dello stesso rispetto ai livelli di rischio individuato
Piano annuale delle attività in materia di sorveglianza sanitaria	RSPP	Annuale	
Verbale annuale di riesame del sistema	RSGI/ RSPP	Annuale	Stato della gestione del sistema, comprese le statistiche sugli infortuni e le relative analisi (incluse correlazioni rispetto a particolari categorie: stranieri, somministrati, etc.)
Verbale della riunione periodica in tema di sicurezza	OdV	Annuale	L'OdV partecipa alla riunione di verifica e acquisisce direttamente gli estremi della documentazione prodotta, come stabilito dalla legge.
Documento di Valutazione dei Rischi e successivi aggiornamenti (con puntuale indicazione delle motivazione degli aggiornamenti)	RSPP	Puntuale	Stato di aggiornamento del DVR rispetto a cambiamenti organizzativi.
Immediata informativa in caso di visita ispettiva in cantiere e verbale di visita ispettiva ricevuta	RSPP	Puntuale	
Immediata informativa sull'accadimento di infortuni	RSPP	Puntuale	In relazione alla gravità dell'accaduto, valutare l'opportunità di partecipare direttamente agli accertamenti in loco
Nomina eventuale dirigente delegato	Datore di lavoro	Puntuale	Verifica rispetto dei requisiti della delega ex art. 16 del TU Sicurezza

<i>Informazioni</i>	<i>Mittente</i>	<i>Cadenza</i>	<i>Suggerimenti per controllo</i>
Nomina Medico Competente	Datore di lavoro	Puntuale	Verifiche sul rispetto dei titoli, competenze e formazione richiesta, anche mediante presa visione di relativa documentazione
Elezione e nomina RLS	Datore di lavoro	Puntuale	Verifiche sul rispetto dei titoli, competenze e formazione richiesta, anche mediante presa visione di relativa documentazione
Nomina RSPP	Datore di lavoro	Puntuale	Verifiche sul rispetto dei titoli, competenze e formazione richiesta, anche mediante presa visione di relativa documentazione.
Organigramma per la sicurezza	RSGI/ RSPP	Puntuale	Verifica delle presenza delle funzioni richieste per legge
Procedura per la valutazione dei rischi e ulteriori procedure attinenti la gestione della sicurezza, come base informativa sulle regole interne di gestione dell'attività	RSPP	Puntuale	Controllo/verifica completezza sistema di procedure e correttezza (anche tramite competenze esterne)
Puntuale comunicazione di nominativi di fornitori rispetto ai quali possono verificarsi rischi per la sicurezza	RSPP	Puntuale	Verifica rispetto dei requisiti della delega ex art. 16 del TU Sicurezza
Report periodico dello stato della formazione erogata e programmata per i neo assunti	RSPP	Semestrale	Controlli rispetto al livello di copertura e approfondimento della formazione, rispetto della tracciabilità dell'addestramento sul campo in tema di sicurezza.
Report sullo stato dei controlli presso i cantieri	RSPP	Semestrale	Verifica rispetto programma visite previste e sintesi delle criticità emerse con azioni correttive-disciplinari individuate
Immediata informativa sull'accadimento di infortuni	RSPP	Puntuale	In relazione alla gravità dell'accaduto, valutare l'opportunità di partecipare direttamente agli accertamenti in loco
Immediata informativa in caso di visita ispettiva in cantiere e verbale di visita ispettiva ricevuta	RSPP	Puntuale	Verifica correttezza supporto prestato, adeguata formalizzazione, eventuali rilievi e conseguenti azioni correttive

Informazioni	Mittente	Cadenza	Suggerimenti per controllo
Notizia di elaborazione e consegna POS per eventuali cantieri esterni	RSPP	Puntuale	Verifica completezza e data certa del documento
Comunicazione della mancata ricezione delle informazioni da parte dei committenti sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la Società è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività	RSPP	Puntuale	Controlli rispetto all'adeguatezza dell'attività di sollecito (rispetto alla gravità del rischio specifico) e delle misure alternative intraprese dalla Società (reperimento di informazioni, analisi svolte, sopralluoghi, etc.)
			Controlli a carattere generale
		Almeno semestrale	Riunione con RSPP, Datore di lavoro, Delegati, DG (o delegato), possono essere invitati anche Preposti, RLS, RSGI per discutere l'aggiornamento dello stato sicurezza (1 riunione è quella svolta in occasione del riesame/verifica)
		Semestrale	Controllo a campione sul rispetto della normativa sicurezza per fornitori e subappaltatori
		Semestrale	Verifiche periodiche interne sul rispetto delle procedure interne e valutazione della loro efficacia a prevenire la commissione dei reati. Prevista la possibilità di effettuare ulteriori verifiche, anche non programmate, allo scopo di garantire l'efficacia delle
		Annuale	Verificare e/o richiedere l'emanazione di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, scritte e conservate su supporto cartaceo-informatico

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25 - septies del Decreto sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 - septies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- Proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

7.3.9. Sistema di registrazione delle attività di sicurezza svolte.

Tutte le attività di sicurezza svolte devono essere tracciate e rese rinvenibili attraverso opportune registrazioni anche disaggregate per singolo lavoratore, impianto, attrezzatura, ambiente di lavoro.

La definizione delle modalità di gestione di tale documentazione è effettuata stabilendo almeno:

- Le modalità di redazione ed approvazione della documentazione;
- Le modalità di invio della documentazione alle funzioni interessate;
- Il sistema di conservazione e controllo;
- Le modalità di revisione, necessarie specialmente in caso di cambiamenti organizzativi, tecnici, strutturali, dei processi, ecc.;
- Chi/coloro ha/che hanno la responsabilità di gestione;
- La data di emissione e di aggiornamento.

Nel sistema del presente modello:

- I documenti sono redatti e approvati secondo lo schema di cui al precedente punto 6.8. E sono conservati: a) dal RSPP; b) presso il server della società, a cura del consorzio Con.Ge.S.
- La documentazione è inviata in copia a tutte le funzioni interessate, a cura del datore di lavoro;
- La conservazione informatica è garantita da Con.Ge.S;
- La necessità di revisione è segnalata dal datore di lavoro al RSPP, per le variazioni di sua competenza, e al CdA per la revisione del MOG;
- La responsabilità della gestione e della conservazione dei documenti è in capo al RSPP.

7.3.10. Sistema disciplinare.

Il modello deve contenere un sistema di controlli interni e di monitoraggio, nonché un sistema di sanzioni disciplinari che deve essere applicato ogniqualvolta emergano difformità in fase di vigilanza o monitoraggio.

Si conferma il sistema disciplinare già in atto nella Società per i lavoratori dipendenti.

I dirigenti non dipendenti, qualora non rispettino gli obblighi di cui al precedente punto 6.3. saranno soggetti alle sanzioni previste nei rispettivi contratti collettivi. Quanto ai collaboratori esterni, nei relativi contratti verranno, al primo rinnovo, inserite clausole adeguate a garantire che ogni violazione grave del sistema di sicurezza sul lavoro comporti la risoluzione del contratto.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parti Speciali

8 / PARTE SPECIALE H

I DELITTI INFORMATICI E IL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

8.1.
Le fattispecie rilevanti
e le sanzioni previste
dall'art. 24 bis del
D.Lgs. 231/2001.

L'articolo 24 bis del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati" così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Pertanto, ci troviamo di fronte a tre gruppi di reati presupposto:

a) Il primo gruppo comprende gli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies c.p. La caratteristica comune ai reati previsti dagli artt. citati consiste nel punire il danneggiamento di hardware, di software e di dati: viene punito l'accesso abusivo ad un sistema e l'intercettazione o l'interruzione di dati compiute attraverso l'installazione di appositi software o hardware e viene punita come aggravante la commissione degli stessi reati in sistemi informatici di pubblica utilità;

b) Il secondo gruppo di reati è costituito dagli artt. 615 quater e 615 quinquies c.p.: tali articoli puniscono la detenzione e la diffusione di software e/o di attrezzature informatiche atte a consentire la commissione dei reati di cui alla precedente lett. a);

c) Il terzo gruppo di reati comprende i reati di cui agli artt. 491 bis e 640 quinquies c.p.: viene punita la violazione dell'integrità dei documenti informatici e della loro gestione attraverso la falsificazione di firma digitale (elettronica). Inoltre, l'art. 1 comma 11) del D.L. 21.09.2019 n. 105 (convertito in L. 18.11.2019 n. 1333), in materia di sicurezza cibernetica nazionale, ha previsto una fattispecie di rilievo penale, integrata dal fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici impiegati, o ai fini delle comunicazioni preventive al Centro di valutazione e certificazione nazionale, o per lo svolgimento di specifiche attività ispettive e di vigilanza; ovvero dall'omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto. Il tutto allo scopo di ostacolare o condizionare – secondo lo schema penalistico del dolo specifico – l'espletamento dei procedimenti, descritti nello stesso art. 1, per i quali è imposto l'obbligo di

verità.

Di seguito verranno esaminate le singole fattispecie:

ARTICOLO 615-TER CODICE PENALE. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; **2)** se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; **3)** se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. **4)** qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

ARTICOLO 615-QUATER CODICE PENALE. DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

ARTICOLO 615-QUINQUES CODICE PENALE. DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde,

comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

ARTICOLO 617-QUATER CODICE PENALE. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

ARTICOLO 617-QUINQUES CODICE PENALE. INSTALLAZIONE D'APPARECCHIATURE PER INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

ARTICOLO 635-BIS CODICE PENALE. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 [con violenza alla persona o con minaccia] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

ARTICOLO 635-TER CODICE PENALE. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o

programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 [con violenza alla persona o con minaccia] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

ARTICOLO 635-QUATER CODICE PENALE. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[...]

ARTICOLO 635-QUINQUES CODICE PENALE. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 [con violenza alla persona o con minaccia] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

ARTICOLO 640-QUINQUES CODICE PENALE. FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. ARTICOLO 1, COMMA 11, D.L. 21.09.2019 N. 105.

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno

a tre anni.

La norma delinea così diversi reati propri, a dolo specifico, che si sostanziano in falsità ideologiche “rilevanti” ai fini della predetta disciplina extra-penale cui è accessoria, ed in un reato di omissione propria, tutti ascrivibili solo ai soggetti – pubblici e privati – aventi sede nel territorio nazionale, che siano inclusi nel “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” quale definito e disciplinato da detta nuova normativa.

Detta fattispecie, per i soggetti a cui è rivolta (soggetti, pubblici o privati, con sede nel territorio nazionale inclusi nel perimetro della sicurezza nazionale cibernetica), deve ritenersi non rilevante ai fini del presente MOG

Tra tali fattispecie vanno distinti i reati informatici in senso stretto e i reati commessi attraverso l’uso di un sistema informatico che consistono in falsità connesse a documenti informatici (articolo 391 bis c.p.) e frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (articolo 640 quinquies c.p.)

I reati informatici in senso stretto sono posti a presidio di diversi beni giuridici, quali l’inviolabilità del domicilio, l’inviolabilità dei segreti, l’integrità dei dati e sistemi. Per quanto riguarda le condotte di accesso abusivo, il più delle volte propedeutiche alla commissione degli altri illeciti, esse consistono nel forzare sistemi di protezione o alterare parte del codice di accesso a sistemi informatici. L’ipotesi di accesso abusivo ricorre:

- Sia nei casi in cui abbia ad oggetto un sistema interconnesso ad una rete per cui non si possiede alcun tipo di autorizzazione;
- Sia quando lo si effettui ai danni di un sistema rispetto al quale si dispone di credenziali, ma per una funzione differente da quella per cui avviene l’accesso. Tale condotta appare facilmente integrabile in relazione alla rete aziendale, come nel caso dei dipendenti che accedono ad un’area del server aziendale senza esservi autorizzati. Il caso potrebbe verificarsi laddove un dipendente sottragga le credenziali di un collega al fine di accedere ad ambiti allo stesso vietati; come anticipato l’accesso abusivo è punito a prescindere dalla finalità per cui viene posto in essere e dall’effettiva esistenza di un danneggiamento. In genere tuttavia l’introduzione nel sistema informatico comporta la forzatura di sistemi di sicurezza, e quindi un danneggiamento alle componenti software o hardware.
-

Il legislatore punisce altresì il danneggiamento di dati e programmi informatici, che può essere posto in essere tramite la diffusione di virus o, più semplicemente, attraverso i normali comandi del sistema o i programmi di cui dispone.

L’art. 24 bis individua tra le fattispecie delittuose in esame anche la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. Per quanto riguarda l’intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, si tratta di ipotesi di frequente verificazione in relazione alla rete Internet e ai server di posta elettronica.

La condotta assume rilevanza penale anche nei casi in cui si provochi un rallentamento e non solo la vera e propria interruzione del servizio. L’ipotesi

potrebbe ricorrere anche in relazione ad una rete informatica aziendale, ove l'utente, ad esempio mediante l'installazione di un software, e tramite la trasmissione di dati che esulano dallo scopo del sistema informatico, dovesse cagionare un rallentamento o il vero e proprio blocco della rete informatica.

Con riferimento all'intercettazione di dati, questa può avvenire mediante l'accesso fisico alla struttura tecnologica, per la necessità di collegamento della sonda alla centrale telefonica o agli altri apparati che gestiscono le comunicazioni della rete ovvero attraverso l'impiego di software, chiamati spyware. Tali programmi sono ad esempio in grado di acquisire i dati digitati su una tastiera, consentendo in questo modo di acquisire password o informazioni nel momento in cui le stesse vengono digitate, ovvero di verificare i siti Web visitati, l'e-mail inviate, le informazioni memorizzate sulle memorie di massa.

Venendo ai delitti che si consumano "attraverso" l'uso di sistemi informatici, devono essere menzionate le falsità aventi ad oggetto documenti informatici, in considerazione dell'equiparazione operata dall'articolo 491 bis c.p. Assume inoltre rilevanza la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (articolo 640 quinquies c.p.), in qualche modo assimilata alla falsificazione di firme olografe.

Ai fini di eventuali responsabilità degli enti ai sensi del Decreto, i reati informatici in esame si caratterizzano per l'aggressione verso sistemi di terzi: in tale locuzione rientrano tanto i dati dei dipendenti che operano all'interno della società, quanto quelli di soggetti, anche collettivi, esterni all'azienda (pubblici o privati).

È tuttavia innegabile come il requisito dell'interesse del vantaggio appaia più facilmente integrabile quando l'atto delittuoso si indirizzi verso l'esterno, potendo venire a colpire entità rispetto alle quali potrebbe essere vantaggiosa l'acquisizione di informazioni o l'interferenza sul funzionamento del sistema.

8.2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001.

I reati informatici possono essere commessi in ogni luogo in cui si trovino dei sistemi elettronici connessi alla rete.

Più in particolare, le macro-aree in cui si possono realizzare i delitti in parola sono:

- 1)** Gestione delle attività di accesso ai sistemi informatici/telematici e applicazioni (autenticazione, account e profili);
- 2)** Attività di manutenzione dei sistemi informatici/telematici e di accesso alle applicazioni;
- 3)** Gestione e manutenzione hardware;
- 4)** Gestione e manutenzione software;
- 5)** Gestione degli accessi fisici ai locali in cui sono localizzati i sistemi e le infrastrutture it;
- 6)** Attività di creazione, protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici.

Quanto al risk assessment, sono stati individuati i seguenti gradi:

- 1.** Gestione delle attività di accesso ai sistemi informatici/telematici e applicazioni (autenticazione, account e profili); rischio medio: anche se esistono procedure rigide e collaudate, non si può escludere in assoluto il rischio di commissione

del reato;

2. Attività di manutenzione dei sistemi informatici/telematici e di accesso alle applicazioni; rischio medio: anche se esistono procedure rigide e collaudate, non si può escludere in assoluto il rischio di commissione del reato;

3. Gestione e manutenzione hardware; rischio medio: anche se esistono procedure rigide e collaudate, non si può escludere in assoluto il rischio di commissione del reato;

4. Gestione e manutenzione software; rischio medio: anche se esistono procedure rigide e collaudate, non si può escludere in assoluto il rischio di commissione del reato;

5. Gestione degli accessi fisici abusivi ai locali in cui sono localizzati i sistemi e le infrastrutture it; rischio basso: le possibilità di accesso fisico sono ragionevolmente molto scarse;

6. Attività di creazione, protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici; rischio medio: anche se esistono procedure rigide e collaudate, non si può escludere in assoluto il rischio di commissione del reato.

Tutte tali attività indicate da 1) a 6) sono demandate dalla Società alla Con.Ge.S. In particolare, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento della Con.ge.s, quest'ultima provvede alla gestione di tutto l'hardware (server, client, stampanti multifunzione, telecamere etc.) e di tutto il software aziendale (sistemi operativi, antivirus, applicazioni etc.), della telefonia fissa e mobile, della connettività internet, della posta elettronica, del materiale di consumo (toner e cartucce, carte etc.), dell'attività di consulenza e coordinamento dei servizi tecnologici.

La Server Farm della Società, la quale eroga servizi per l'intero sistema informatico, si trova in un locale della Con.ge.s, che ne ha la disponibilità e ne cura la manutenzione.

Si deve aggiungere che Con.Ge.S. ha accesso al sistema informatico della Società anche per operazioni relative agli altri servizi svolti dalla medesima.

Pertanto, in concreto, i rischi di verifica dei delitti di cui alla presente parte del modello possono essere individuati nelle seguenti fasi:

- 1)** Presso la Società, ad opera di chi abbia accesso ai terminali informatici della stessa e sia in grado di operarvi fraudolentemente con la necessaria competenza, in ogni caso di utilizzo di tali terminali;
- 2)** Presso Con.Ge.S., ogni qualvolta i suoi dipendenti o incaricati operino sul sistema informatico della Società.

Con.ge.s segue compliance rigide per quanto riguarda le operazioni informatiche. In particolare, ha adottato un manuale della conservazione sostitutiva e opera in base a procedure formalizzate.

Quanto alle singole fattispecie delittuose, si può escludere dal presente esame l'ipotesi di cui all'art. 640 quinquies c.p., in quanto il reato ivi previsto è proprio degli enti certificatori di firma digitale.

Le indicazioni della presente parte speciale sono invece dirette a evitare la commissione degli altri reati informatici, astrattamente commettabili, fornendo una serie di regole di comportamento tali da escludere la possibilità stessa che la condotta o l'omissione si compiano.

8.3. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.

Le funzioni destinatarie di tali indicazioni sono:

- Amministrazione Delegato;
- Direttore Generale;
- Responsabili Operativi;
- Con.Ge.S.
- Ufficio IT.

8.3.1. Principi generali di comportamento.

La Società è consapevole della continua evoluzione delle tecnologie applicabili, dei rischi connessi, dell'esistenza di nuove minacce informatiche, del pericolo derivante dalla mancata/insufficiente conoscenza da parte degli operatori del funzionamento dei sistemi informatici e delle regole di sicurezza che devono essere osservate.

La sicurezza informatica viene perseguita, nella Società, attraverso:

- (a) la protezione dei sistemi e delle informazioni da potenziali attacchi tramite la creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e attraverso l'utilizzo di strumenti atti a prevenire e, se del caso, reagire ai possibili attacchi;
- (b) la garanzia della massima continuità del servizio di manutenzione e aggiornamento dei servizi informatici e dei software antivirus;
- (c) la formazione del personale sull'uso dei sistemi informatici;
- (d) la manutenzione e, dove necessario, la sostituzione dell'hardware.

Nella concreta definizione delle politiche di sicurezza, la Società tiene in considerazione i principi generali comunemente accettati e la cui applicazione può favorire il conseguimento del giusto punto di equilibrio tra le esigenze in gioco. La Società intende applicare le linee guida per la sicurezza dei sistemi informativi elaborate dall'OCSE e dalla BCE (OCSE, Guidelines for the Security of Information Systems; BCE, Information Technology Committee, ESCB Information Systems Security Policy) e in segnetamente i seguenti principi:

- 1) La sicurezza riguarda tutti e la consapevolezza individuale gioca un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi di sicurezza prefissati. Al fine di assicurare che i compiti correlati con la sicurezza siano ben assegnati e correttamente svolti, è necessario che ogni persona coinvolta comprenda il proprio ruolo e le proprie responsabilità: l'alta direzione deve cioè assegnare in modo formale le responsabilità relative alla sicurezza a strutture e persone ben individuate all'interno dell'organizzazione. Inoltre, la formazione e la sensibilizzazione del personale devono essere curate in modo particolare con l'obiettivo di ottenere la piena consapevolezza della sicurezza da parte di tutti.
- 2) Le misure di sicurezza devono essere efficaci e comprensibili e bilanciate rispetto ai relativi costi. Al fine di conseguire un'efficace riduzione dei rischi identificati secondo scelte che rispondano anche a principi di economicità, i costi decisi devono essere proporzionati ai rischi valutati. È comunque importante tener presente che i benefici ottenibili con l'adozione delle misure di sicurezza non sono sempre facilmente percepibili in quanto generano risultati non immediatamente quantificabili. Inoltre le misure di sicurezza individuate dovrebbero essere semplici da comprendere al fine di favorirne l'applicazione. La sicurezza richiede una combinazione di misure tecniche e

organizzative. Il conseguimento di un livello di sicurezza adeguato ai requisiti aziendali è quasi sempre vincolato all'adozione di misure organizzative come sostegno e completamento di quelle tecniche, soprattutto nell'attuale epoca caratterizzata da una evoluzione tecnologica rapidissima. È necessario che la sicurezza sia pianificata e integrata nelle attività di sviluppo dalle fasi iniziali. L'applicazione di tale principio assicura che i fattori di rischio vengano adeguatamente considerati nei tempi dovuti e previene il rischio che determinate misure di sicurezza debbano essere applicate in momenti successivi e con costi più sostenuti.

- 3) Le autorizzazioni devono essere basate sul principio del "need-to-know" correlato al business aziendale. È opportuno assicurare che l'accesso alle risorse del sistema informativo sia limitato agli utenti che ne hanno ottenuto autorizzazione sulla base delle specifiche esigenze connesse con i compiti loro assegnati; inoltre le attività compiute devono essere regolarmente registrate. La sicurezza deve essere continuamente monitorata. Al fine di garantire che le misure di sicurezza adottate si mantengano adeguate ed efficaci, è necessario condurre con regolarità una valutazione periodica della loro conformità alle policy aziendali e alle normative esterne, nonché provvedere, ove necessario, a un aggiornamento delle policy stesse.

8.3.2. I protocolli operativi generali

A tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24 – bis D.Lgs. 231/2001. Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella presente Parte Speciale.

Per garantire l'effettività di tali divieti la Direzione, tramite il Direttore Generale, assicura che tutti i responsabili e dipendenti che operano sui sistemi informatici ricevano apposite istruzioni.

8.3.3. Protocolli specifici per la posizione di Con.Ge.S.

Come accennato nei precedenti paragrafi, la Server Farm del sistema informatico della Società è collocata presso Con.Ge.S.

Quest'ultima è vincolata alla Società da uno specifico contratto che prevede anche le cautele specifiche che vanno osservate in tema di sicurezza informatica. La responsabilità dei rapporti con Con.Ge.S. è dell'Amministratore Delegato, il quale darà a quest'ultima le seguenti istruzioni minime relative all'attività svolta sui sistemi della Società:

- 1) Stabilire al proprio interno delle linee guida relative alla sicurezza informatica;
- 2) Conservare i log di sistema su supporti replicati e/o non alterabili;
- 3) Testare periodicamente la sicurezza della rete;
- 4) Ridurre al minimo il numero di nodi nella rete;
- 5) Non tenere collegata alla rete una macchina non utilizzata;
- 6) Disattivare i servizi e i software non necessari;
- 7) Operare regolarmente controlli sull'attività delle porte dei nodi di rete;
- 8) Cancellare tempestivamente gli account di coloro che lasciano l'azienda;
- 9) Fare regolarmente il back-up dei dati critici, sensibili e personali;
- 10) Utilizzare sempre utenze con i privilegi minimi necessari per il lavoro corrente, specialmente quando operano sui sistemi consulenti esterni;
- 11) Utilizzare e far utilizzare password complesse;

- 12) Usare sempre antivirus, ossia installare un antivirus su ogni macchina;
- 13) Verificare quotidianamente (mediante funzioni automatiche del software) l'aggiornamento delle definizioni del software antivirus;
- 14) Operare con regolarità la scansione antivirus dei file presenti sul server.

Inoltre, Con.Ge.S., deve essere in grado di compiere effettivamente le seguenti azioni:

- 1) Verificare da console chi utilizza e con che privilegi ogni macchina;
- 2) Verificare periodicamente parti del sistema ritenute critiche; verificare periodicamente il contenuto dei log dell'attività sui server;
- 3) Verificare l'utilizzo di account in orari o da posizioni inconsuete;
- 4) Analizzare l'eventuale comportamento anomalo di tutti i processi critici;
- 5) Analizzare eventuali rallentamenti non previsti dell'infrastruttura server e di networking;
- 6) Approfondire eventuali variazioni anomale dello spazio disponibile sui sistemi di archiviazione;
- 7) In caso di incidenti di sicurezza reagire all'evento dannoso con la massima tempestività al fine di contenere i danni;
- 8) Attivare le procedure previste al fine di preservare le prove dell'attacco o dell'incidente, utili per la successiva attività di indagine;
- 9) Attivare il comparto aziendale titolato a presentare denuncia/querela, sia al proprio interno, sia presso la società;
- 10) Evitare l'utilizzo dei servizi di rete per comunicazioni inerenti all'incidente ove non si abbia certezza che gli stessi non siano compromessi;
- 11) Preservare dati/prove: non effettuare l'arresto dei sistemi prima di aver raccolto i dati relativi all'attacco informatico; nel caso si rilevi necessario documentare e giustificare eventuali modifiche apportate ai dati raccolti, preservare i dati raccolti su supporti non alterabili.

8.3.4. Il Registro delle attività di trattamento

La revisione sistematica e l'applicazione delle procedure di trattamento dei dati è a cura del Titolare e dai Suoi rappresentanti che si coordineranno con il responsabile IT di Con.Ge.S. e, ove necessario, potrà avvalersi di tecnici esterni esperti in materia di GDPR (Reg. 679/2016) e D. Lgs. 196/03 e s.m.i. e D.Lgs. 231/01.

Il DG, entro 30 giorni dall'avvenuta emissione/revisione, dovrà inviare il Registro dei Trattamenti approvato dal Titolare del Trattamento all'OdV.

In particolare, il registro delle attività di trattamento – disciplinato dall'Art. 30 del Regolamento Europeo sul Data Protection UE 2016/679 - consta di due sezioni:

i. Registro delle attività di trattamento - Titolare:

Il Registro delle attività di trattamento è tenuto dal Titolare del trattamento (e ove applicabile dal suo Rappresentante) e contiene tutte le attività di trattamento svolte sotto la sua responsabilità. Ha forma scritta ed è messo, su richiesta, a disposizione dell'autorità di controllo.

Per ciascun trattamento il Registro contiene:

- a) Il nome e i dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove applicabile, del

- Contitolare del trattamento, del Rappresentante del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO);
- b)** Le finalità del trattamento;
 - c)** Una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
 - d)** Le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
 - e)** Ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
 - f)** Ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
 - g)** Ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

ii. Registro delle attività di trattamento - Responsabile:

Il Registro delle attività di trattamento è tenuto dal Responsabile del trattamento (e ove applicabile dal suo rappresentante) e contiene tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto di un titolare di trattamento. Ha forma scritta ed è messo, su richiesta, a disposizione dell'autorità di controllo.

Il Registro contiene:

- a)** Il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del Rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della Protezione dei dati (DPO);
- b)** Le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- c)** Ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d)** Ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Publicato in G.U. il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di integrazione e modifica del Codice per il trattamento dei dati personali in recepimento della direttiva comunitaria 2016/679 (GDPR).

Inoltre, in conformità al D. Lgs. 101/2018 di integrazione e modifica del Codice per il trattamento dei dati personali in recepimento della direttiva comunitaria 2016/679 (GDPR) viene garantita la disponibilità dei seguenti atti/documenti:

- 1)** Atti di nomina Responsabile del trattamento verso aziende terze
- 2)** Clausola non-disclosure agreement (riservatezza) per ogni persona autorizzata al trattamento
- 3)** Atto di nomina Amministratore di sistema (Con.Ge.S.)
- 4)** Informativa privacy e formula di consenso per tutte le figure di interessato individuate (dipendente, cliente, fornitore ecc.) e per tutti i canali di contatto

(sito web, call center nr. verde, ecc.),

- 5) Procedure per esercizio dei diritti degli interessati (diritto alla cancellazione / portabilità, ecc.), procedure (legali) di data breach, procedure di gestione sito web (modalità di acquisizione consenso, analisi dati traffico, cookie policy, informativa privacy);
- 6) Analisi dei rischi ICT (analisi degli aspetti di sicurezza informatica e degli applicativi sw aventi attinenza alla protezione dei dati personali).

Sono analizzate, inoltre, le situazioni aziendali ed organizzate le procedure a garanzia della sicurezza nei trattamenti dei dati. In particolare, per quel che riguarda i rischi contemplati nella presente parte speciale, è volta l'analisi:

- Dei server;
- Delle misure di sicurezza per i trattamenti informatici;
- Degli strumenti antivirus;
- Dei sistemi anti-intrusione;
- Dei firewall;
- Dei piani di disaster recovery.

Sarà comunque cura dell'Ufficio IT, con il supporto del DG e dell'Ufficio QSA & Compliance per quanto di competenza, monitorare semestralmente che non siano intervenute modifiche sostanziali alla struttura della Società che possano implicare una revisione preventiva dei documenti Privacy.

8.3.5. Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di vigilanza e monitoraggio per la prevenzione dei reati informatici si articola in rapporti di feedback, flussi informativi all'OdV e attività di controllo di quest'ultimo.

Quanto ai rapporti di feedback, essi saranno redatti dal Responsabile IT a cadenza semestrale - e/o all'occorrenza in caso di rilevazione di gravi trasgressioni procedurali (incident) - e trasmessi al DG, al Responsabile del Coordinamento e all'OdV unitamente ad ogni notizia in merito alle eventuali trasgressioni delle procedure o la corretta applicazione delle stesse. I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute. L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.

8.3.6. Sistema disciplinare.

Il modello deve contenere un sistema di controlli interni e di monitoraggio, nonché un sistema di sanzioni disciplinari che deve essere applicato ogniqualvolta emergano difformità in fase di vigilanza o monitoraggio.

I dirigenti non dipendenti, qualora non rispettino gli obblighi di feedback e sorveglianza saranno soggetti alle sanzioni previste nei rispettivi contratti collettivi. Quanto ai collaboratori esterni, e in particolare Con.Ge.S., nei relativi contratti verranno, al primo rinnovo, inserite clausole adeguate a garantire che ogni

violazione grave del sistema di sicurezza informatica comporti la risoluzione del contratto.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parti Speciali

9 / PARTE SPECIALE H

REATI AMBIENTALI



9.1.
Le fattispecie rilevanti
e le sanzioni previste
dall'art. 25-undecies
D.Lgs 231/2001.

L'art. 25-undecies è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, poi sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 e più recentemente novellato dalla L. 22 maggio 2015 n. 68, che ha introdotto nel codice penale il titolo VI bis, dedicato ai delitti contro l'ambiente.

Prima di delineare brevemente i reati richiamati negli artt. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 si riportano le sanzioni previste dal Decreto per la commissione dei predetti reati.

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale

- a)** Per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b)** Per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c)** Per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d)** Per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e)** Per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f)** Per il delitto di cui all'art. Art. 452 - quaterdecies c.p. (originariamente previsto dall'art. 260 d.lgs 152/2006) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g)** Per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- h)** Per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Nei casi di condanna per i delitti indicati al sopra riportato comma 1, lettere a) e b), si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla lettera a)

2. In relazione ai reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a)** Per i reati di cui all'articolo 137:
 - Per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - Per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- b)** Per i reati di cui all'articolo 256:
 - Per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - Per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - Per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c)** Per i reati di cui all'articolo 257:
 - Per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a

duecentocinquanta quote;

- Per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- Per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- Per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- d)** Per il delitto di cui all'articolo 260 (vedi ora art. 452 – quaterdecies c.p.) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- e)** Per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- f)** Per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione ai reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150:

- a)** per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b)** per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c)** per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della predetta legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - La sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - La sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - La sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - La sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549:

- a)** Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione ai reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202:

- a) Per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) Per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) Per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- d) Le sanzioni indicate al punto 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di condanna per i delitti indicati ai punti 2, lett. a) n. 2), lett. b) n. 3), lett. f) e al punto 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

Inoltre, se l'Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-undecies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- **Inquinamento ambientale (artt. 452-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque causa compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque, aria, o di porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La fattispecie è aggravata se commessa ai danni di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, architettonico o archeologico, ovvero ai danni di specie animali o vegetali protette.

- **Disastro ambientale. Delitti Colposi contro l'ambiente (artt. 452-quater e 452-quinquies c.p.)**

Tale ipotesi di reato punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque provoca l'alterazione irreversibile dell'ecosistema oppure dell'equilibrio di un ecosistema, la cui eliminazione risulti è particolarmente onerosa o, ancora, l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi. La fattispecie è aggravata se il danno è procurato in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Se uno dei fatti previsti dall'art. 452 bis e 452 quater è commesso per colpa le pene previste per tali fattispecie sono diminuite da un terzo a due terzi.

• **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

E' punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Sono previste delle aggravanti in caso di compromissione di acque, dell'aria, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna o di messa in pericolo della vita delle persone.

• **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

La legge n. 68/2015 ha introdotto, con l'art. 452-octies c.p., una specifica circostanza aggravante, rilevante anche ai fini della responsabilità degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2011, che si configura nel caso in cui l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione per delinquere) sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di:

- Commettere taluno dei delitti previsti dal Libro Secondo, titolo VI bis, del c.p. (delitti contro l'ambiente) introdotto proprio dalla predetta L. 68/2015;
- Acquisire la gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

• **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)**

Il richiamo (di cui all'art. 25 – undecies D.Lgs. 231/2011) alla fattispecie originariamente prevista dall'art. 260 D.Lgs. 152/2006, deve intendersi ora riferito, all'art. 452 – quaterdecies c.p. (art. 7 D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21)

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, infatti, l'art. 260 del T.U. Ambientale è stato abrogato e la fattispecie di "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" è stata trasfusa nell'art. 452 – quaterdecies c.p..

Tale delitto si configura nel caso in cui vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività la fattispecie è aggravata, anche ai fini delle sanzioni pecuniarie previste 25 – undecies, lett. f) D.Lgs. 231/2011.

In relazione a tali fattispecie sono previste per L'Ente, oltre alla sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi. Inoltre, ai sensi dell'art. 25-undecies, comma 8, D.Lgs. 231/01, se l'Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame "si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività" (art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/01).

• **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali, o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)**

Tale fattispecie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, punisce la condotta di chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, ovvero distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale protetta (salvo i casi

in cui il fatto riguardi una quantità trascurabile di animali ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie).

• **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis del c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si provochi la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero se ne determini il deterioramento compromettendone lo stato di conservazione.

Per distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto si intende la devastazione, senza possibilità di recupero, dell'habitat, animale e vegetale, all'interno del sito protetto; per deterioramento si intende, invece, un'alterazione parziale dell'equilibrio ambientale dell'habitat, tuttavia idonea a compromettere lo stato di conservazione di uno degli elementi dell'habitat stesso.

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 (TESTO UNICO AMBIENTALE)

• **Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (commi 2, 3, 5, 11e 13 dell'art.137 del D.Lgs. 152/2006)**

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui, nello svolgimento delle attività aziendali, sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- In assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
- Senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (comma 3);
- Oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente (comma 5).

La responsabilità dell'Ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi: sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli art. 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (comma 11);

Nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (comma 13).

In caso di realizzazione dei reati descritti dai commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, è prevista a carico dell'Ente l'irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi.

• **Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti (comma 1, lettere "a" e "b", 3, 5 e 6 dell'art. 256)**

Tali ipotesi di reato si configurano nei seguenti casi:

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti - sia pericolosi che non pericolosi - in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione 5 (art. 256, comma 1);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3);
- Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. B)6(commo 6, primo periodo).

In caso di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, è prevista a carico dell'ente l'irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del D.lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi. Per "raccolta" si intende " il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un "impianto di trattamento" (art. 183, lett. o) D.lgs. 152/2006).

Per "trasporto", in assenza di specifica definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (v. art. 193, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006).

Per "recupero" si intende "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale" (art. 183, lett. t) D.Lgs. 152/2006).

Per "smaltimento" si intende "qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia" (art. 183, lett. z) D.Lgs. 152/2006).

- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (comma 1 e 2 dell'art. 257 del D.lgs 152/2006).**

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e il responsabile dell'inquinamento non provveda alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (comma 4 dell'art. 258 del D.lgs 152/2006)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui sia effettuato il trasporto dei rifiuti senza il relativo formulario o nella predisposizione di questo o del certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, o ancora si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, D.Lgs. 152/2006). Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.L.gs. 152/2006).**

Vedi art. 452 – quaterdecies c.p.)

L'ipotesi di reato di cui al comma 1 dell'art. 259, si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.

La fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti prevista dall'art. 260 del TU Ambientale è stata abrogata dal D.Lgs. 21/2018 e la relativa disciplina trasposta nell'art. 452 – quaterdecies c.p.

• Reati previsti in relazione al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (comma 6, 7 e 8 dell'art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con il formulario di identificazione dei rifiuti;
- durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con il formulario di identificazione dei rifiuti fraudolentemente alterato.

REATI PREVISTI DALLA L. N. 150 DEL 7 FEBBRAIO 1992 “COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE” (ART. 1, COMMI 1 E 2, ART. 2, COMMI 1 E 2, ART. 3-BIS E ART. 6, COMMA 4)

Tali fattispecie, in applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, puniscono chiunque:

- Trasporta, fa transitare, importa, esporta o riesporta esemplari senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- Ometta di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari;
- Utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni normative di riferimento; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite;
- Detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o, comunque, cede esemplari senza la prescritta documentazione;
- Detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Inoltre, la L. n. 150/1992 punisce la falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al

fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

La medesima legge impone, altresì, il divieto di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549 “CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL’IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE” (ART. 3, COMMA 6)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI” (ARTT. 8, COMMI 1 E 2, 9, COMMI 1 E 2).

Tali fattispecie, di “Inquinamento doloso” e “Inquinamento colposo, puniscono, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente (art. 8) o colposamente” (art. 9) violano le disposizioni dell’art. 4 della stessa legge, che vieta lo scarico in mare delle sostanze inquinanti.

La definizione di sostanze inquinanti è data all’art. 2 della stessa legge, che rinvia a quella di cui all’allegato I (idrocarburi) e allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) della Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell’elenco di cui all’allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983.

Le fattispecie sono aggravate se le condotte sopra descritte causano danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali.

Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

**9.2.
Identificazione delle
aree e delle attività
sensibili nell’ambito
dei reati di cui all’art.
25 - undecies del
D.Lgs. 231/2001.**

In via preliminare occorre rilevare come la Società abbia adottato un Sistema gestione integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente, codificato in un manuale SGI e nelle allegate procedure operative ed istruzioni operative e che la Società ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

Tali certificazioni attestano l’esistenza e l’implementazione di un qualificato e funzionale Sistema Integrato di Gestione in materia di qualità dei servizi resi, sicurezza ambientale, sicurezza e salute dei lavoratori che, pur non essendo specificamente finalizzato alla prevenzione dei reati previsti in materia ambientale dal D.lgs. 231/2001, si fonda su specifiche ed aggiornate procedure operative, manuali operativi ed istruzioni di lavoro che riguardano tutte le aree ed i processi

aziendali coinvolti in dette aree. Pertanto, i controlli chiave volti alla prevenzione dei reati ambientali indicati nel presente protocollo risultano sono stati definiti anche sulla base di quanto emerso nell'analisi del sistema gestione ambientale integrato fondato sugli standard delle sopra indicate certificazioni.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le aree ed attività "a rischio" con riferimento alle fattispecie di reato richiamate da dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001, per tali intendendosi le attività nello svolgimento delle quali potrebbero, in astratto, essere commesse le predette ipotesi di reato. Tali attività sono le seguenti:

- A)** Servizi di gestione del rifiuto, (raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento dei rifiuti; invio a recupero energetico e recupero di materia); aspirazione dei liquidi, liquami e fanghi in genere, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; gestione delle isole ecologiche;
- B)** Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione;
- C)** Servizi di trasporto per conto terzi di merci e materie anche classificate in ADR
- D)** Programmazione degli ordini di servizio e delle istruzioni di lavoro.

In relazione alle descritte Attività Sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali che potrebbero essere interessate a vario titolo nelle sopra indicate attività di gestione, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) Responsabili delle Aree Operative
- 2) Ufficio Amministrazione e controllo di gestione
- 3) Responsabile dell'Ufficio Qualità Sicurezza e Ambiente
- 4) Consulente ADR e Ambiente
- 5) Ufficio Legale
- 6) RSPP
- 7) Direttore Generale
- 8) Amministratore Delegato – Responsabile Tecnico
- 9) Consiglio di Amministrazione

In ordine al risk assessment, i rischi sono mitigati dall'esistenza del manuale SGI, nonché dall'esistenza di procedure specifiche e dall'esperienza della struttura nel trattamento dei rifiuti.

Si ritiene pertanto di valutare come segue i rischi legati alle singole aree:

- a)** Servizi di gestione del rifiuto, (raccolta, trasporto, e conferimento a smaltimento dei rifiuti; invio a recupero energetico e recupero di materia): rischio alto. Nonostante le cautele poste in essere, si ritiene che quello della gestione dei rifiuti resti il profilo più a rischio di commissione reati, per la complessità dell'attività, la difficile interpretazione delle normative di settore, l'obiettivo impossibilità di controllare ogni singola attività dei dipendenti, in particolare quella legata al trasporto su gomma;
- b)** Aspirazione dei liquidi, liquami e fanghi in genere, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; gestione delle isole ecologiche: rischio alto. Anche in questo caso, il massimo dello sforzo aziendale per evitare situazioni di rischio si scontra con la difficoltà di avere un controllo minuto e dettagliato dei singoli atti posti in essere dai dipendenti, mentre l'attività degli altri destinatari del modello

è più facilmente verificabile;

- c)** Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione: rischio basso. Il tipo di reati che possono essere commessi in tale fase riguarda essenzialmente profili documentali, ben controllati e regolati dalle procedure aziendali;
- d)** Servizi di trasporto per conto terzi di merci e materie anche classificate in ADR: rischio alto, come per i servizi di trasporto in proprio di rifiuti;
- e)** Programmazione degli ordini di servizio e delle istruzioni di lavoro: rischio basso, alla luce delle cautele poste in essere e della tracciabilità delle attività.

**9.3.
Protocolli per
la formazione e
l'attuazione delle
decisioni in relazione ai
reati da prevenire**

9.3.1. Principi generali di comportamento.

Come già evidenziato nella Parte Generale, la Società ha adottato un Codice Etico con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ed un sistema organizzativo e procedure specifiche atti a regolamentare l'attività aziendale ed in grado di soddisfare le finalità di cui al Decreto 231.

Tutte le attività a rischio reato e le relative aree di supporto devono essere svolte nel rigoroso rispetto dei principi di comportamento a presidio di tali attività, contenuti nel Codice Etico e nelle altre procedure e sistemi organizzativi già adottati dalla Società.

In particolare, ai fini del presente protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti, che devono intendersi, pertanto, qui integralmente richiamati:

- Il codice etico
- (Manuale SGI Qualità Sicurezza e Ambiente ed allegate Procedure operative - Manuali Operativi - Istruzioni di Lavoro).

Fermo restando il rispetto di quanto previsto nei predetti documenti, nella gestione delle attività a rischio, il comportamento di quanti operano nella Società si ispira sempre a principi di legalità, correttezza, lealtà e trasparenza ed è fatto espresso divieto, in via generale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da – individualmente o collettivamente considerati – integrare, direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, indicate dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

Il rispetto dei principi e delle procedure previste nella presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, con specifico riferimento a ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, che a carico degli Organi Sociali, delle funzioni aziendali e di tutti i soggetti destinatari del presente Modello la necessità di attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

- Conformare tutta l'attività aziendale al principio della riduzione al minimo dell'impatto ambientale;
- Adeguare l'attività aziendale al rispetto assoluto di tutte le norme vigenti in materia ambientale, ottenendo le necessarie autorizzazioni, iscrizioni e/o permessi e monitorare costantemente le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dalla normativa;
- Tenere una condotta corretta e trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico normativa relativamente all'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni,

- licenze, concessioni o permessi in materia ambientale ovvero alla gestione di verifiche e/o ispezioni inerenti attività e processi in materia ambientale;
- Applicare costantemente tutte le regole contenute nella presente parte speciale e tutte le disposizioni previste dal manuale SGI e dalle allegate procedure operative, istruzioni di lavoro e manuali operativi garantendo il costante aggiornamento del modello 231 e del manuale in relazione alla evoluzione normativa in materia ambientale;
 - Tenere una condotta corretta e trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico normativa relativamente all'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi in materia ambientale ovvero alla gestione di verifiche e/o ispezioni inerenti attività e processi in materia ambientale;
 - Instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;

Conseguentemente, è vietato:

- a)** Porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo previsti nella presente parte speciale nonché nel manuale SGI e delle allegate procedure operative e manuali operativi;
- b)** In sede di realizzazione delle prescritte misure di prevenzione e controllo, perseguire l'obiettivo del risparmio di costi e tempo a scapito della tutela dell'ambiente;
- c)** Intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato il mancato rispetto della normativa vigente posta a tutela dell'ambiente;
- d)** In sede di ispezioni e/o verifiche adottare comportamenti volti a fuorviare o influenzare indebitamente il giudizio/parere degli Organismi di controllo e/o delle Autorità Competenti;
- e)** Fornire indicazioni non corrispondenti al vero sulla natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche, caratterizzazione dei rifiuti o falsificare, in tutto o in parte, i dati predisposti ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- f)** Effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (o autorizzazione scaduta), iscrizione o comunicazione ovvero in violazione dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;
- g)** Omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti il progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- h)** Omettere la comunicazione di eventi inquinanti alle autorità competenti.

9.3.2. Protocolli di condotta per la prevenzione dei reati.

Nell'ambito delle attività sensibili sopra individuate, oltre ai principi generali di comportamento di cui al precedente paragrafo, dovranno essere osservati i seguenti protocolli di prevenzione specifici.

Area di rischio "Servizi di gestione del rifiuto (raccolta, trasporto, e conferimento

a smaltimento dei rifiuti; invio a recupero energetico e recupero di materia); aspirazione dei liquidi, liquami e fanghi in genere, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; gestione delle isole ecologiche”

- Dovrà essere assicurata e garantita la tracciabilità dei rifiuti nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti o nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione;
- Dovrà essere assicurato che sui registri di carico e scarico vengano annotate le corrette informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- Dovrà essere assicurata la corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
- Dovrà essere assicurato che per le certificazioni analitiche inerenti la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti la Società si avvalga esclusivamente di laboratori accreditati (ACCREDIA) ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
- Dovrà essere assicurata e garantita la corretta tenuta dei registri (ad esempio di carico e scarico) integrandoli con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 3 maggio 2006, n. 15, relativi al trasporto dei rifiuti;
- Dovrà essere assicurato e garantito che le informazioni contenute nei registri siano rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta;
- Dovranno essere disciplinati ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta classificazione e codifica dei rifiuti e la tenuta dei relativi registri anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;
- Dovrà essere assicurata e garantita la corretta differenziazione dei rifiuti onde prevenire miscele non consentite di rifiuti appartenenti a diverse categorie;
- Dovrà essere garantito che l'attività di raccolta sia svolta nel pieno rispetto dei contratti di appalto stipulati;
- Dovranno essere previste regole specifiche per verificare la conformità dei dispositivi di controllo dei mezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti e per lo spazzamento;
- Dovrà essere assicurato che la gestione delle isole ecologiche avvenga nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti, evitando il conferimento di rifiuti non autorizzati e la miscelazione di rifiuti appartenenti a categorie diverse;
- Dovrà essere pianificata e assicurata la disponibilità della documentazione pertinente alla attività di gestione dei rifiuti (es. Registrazioni relative ai controlli analitici);
- Dovrà essere assicurato un adeguato piano di informazione e formazione in materia di trattamento di rifiuti ad ogni livello aziendale, garantendo altresì un costante aggiornamento sulla normativa ambientale vigente;
- Dovranno essere predisposte procedure di controllo atte a stabilire la sussistenza o meno nel corso dello svolgimento dei servizi da parte della società di acque reflue industriali ed, eventualmente, il rispetto o meno dei limiti di concentrazione dello scarico nella rete fognaria;
- Ove prescritti, dovranno essere effettuati controlli periodici dei parametri chimico-fisici degli scarichi idrici al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni dell'autorità ed, in caso di superamento dei valori di soglia, effettuare la segnalazione all'ente committente;

- Dovrà essere assicurata una periodica e programmata manutenzione su attrezzature, impianti ed eventuali altri presidi posti a protezione dell'ambiente;
- Dovrà essere assicurata la corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti presenti nei siti inquinati al fine di garantire la bonifica ed il ripristino ambientale del sito ed il corretto smaltimento/recupero dei rifiuti;
- Dovrà essere assicurata nel corso dei servizi di bonifica e ripristino dei siti inquinati il puntuale rispetto delle procedure operative e dei manuali operativi previsti dall'SGI, con particolare riferimento alla pianificazione ed elaborazione di procedure ad hoc in riferimento ai processi di bonifica (piano di qualità ambiente);
- In relazione ai servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti affidati in outsourcing dovrà essere assicurato l'affidamento dell'incarico a fornitori qualificati, selezionati e controllati secondo la procedura operativa prevista dal manuale SGI, garantendo che i fornitori siano in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche in materia ambientale.

In relazione alle attività attinenti all'area a rischio in oggetto è compito del -Responsabile Tecnico, coadiuvato per quanto di competenza, dal Direttore Generale, dal Responsabile del Servizio di Gestione Integrato Qualità Sicurezza e Ambiente e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

- Gestire la redazione annuale del MUD;
- Sovrintendere e coordinare la corretta gestione dei rifiuti (registri carico-scarico, formulari, certificazioni, consulenza);
- Sovrintendere di concerto con il Responsabile SGI alla elaborazione di procedure ad hoc in riferimento ai processi di bonifica (Piano di Qualità Ambiente);
- Predisporre, organizzare e coordinare i mezzi e gli strumenti per il mantenimento dell'igiene ambientale e per l'adeguamento alle prescrizioni ambientali;
- Adottare, in piena autonomia, le opportune decisioni di disposizione patrimoniale in relazione a questioni in materia ambientale;
- Individuare le disposizioni normative applicabili alla Società e i relativi aggiornamenti;
- Elaborare le pratiche ambientali richieste dalla Società (autorizzazione, denunce, progetti, notifiche);
- Assicurare un costante monitoraggio sull'adeguatezza delle procedure ambientali e un loro corretto coordinamento;
- Assicurare l'individuazione e il rispetto degli obiettivi in termini ambientali;
- Coordinare la comunicazione intra-aziendale in materia ambientale;
- Coordinare tutte le attività valutandone l'impatto ambientale;
- Garantire la formazione e l'informazione del personale in tema di normativa ambientale;
- Garantire in collaborazione con l'RSPP la formazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza e verificare il loro funzionamento;
- Aggiornare in collaborazione con l'RSPP i sistemi di sicurezza, secondo le più recenti normative di legge;
- Gestire i rapporti con le autorità preposte alla tutela dell'ambiente;
- Coordinare l'attività degli addetti alla sicurezza degli impianti ecologici, nel rispetto della normativa vigente;
- Elaborare i piani generali di intervento per migliorare il livello di sicurezza

- dell'azienda;
- Verificare e controllare tutti i parametri chimico-fisici, nell'ambito, ad esempio, dello svolgimento delle analisi chimiche sui rifiuti, potenzialmente rischiosi per l'ambiente;
- Gestire le emergenze in ambito ambientale.

È compito dei Responsabili delle Aree Operative:

- Controllare la tenuta dei registri rifiuti;
- Controllare la sussistenza di acque reflue ed eventualmente monitorarle;
- Monitorare le attività di gestione dei rifiuti nel corso della raccolta e del loro smaltimento;
- Controllare il rispetto della normativa ambientale da parte degli operatori incaricati della raccolta dei rifiuti e degli operatori delle isole ecologiche;
- Controllare il rispetto del manuale operativo degli addetti allo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti previsto nel manuale SGI;

È compito del Dirigente per la Sicurezza coadiuvato dall'RSPP:

- Assicurare, per le proprie aree di competenza, il rispetto dei programmi di manutenzione dei mezzi, attrezzature, aree e impianti, infrastrutture finalizzati al rispetto degli standard tecnici, ambientali e di salute e sicurezza.
- Assicurare la presenza e l'aggiornamento dei piani di emergenza;
- Verificare, attraverso un programma di simulazioni e prove e con il coinvolgimento delle risorse allo scopo designate, la capacità di risposta alle emergenze individuate nei Piani di emergenza, il funzionamento dei presidi di emergenza e antincendio;
- Documentare le prove e le simulazioni effettuate negli appositi verbali
- Proporre l'adozione di misure di sicurezza, di protezione e prevenzione, atte a garantire il rispetto delle disposizioni di legge;
- Assicurare l'attuazione degli adempimenti e prescrizioni in conformità alle più recenti normative di legge.

È compito dei Responsabili delle Aree Operative interessate:

- Monitorare il processo di gestione e manutenzione del parco automezzi (affidati alla società del Gruppo G.P. Service S.r.l.) ed assicurare il rispetto delle procedure operative e dei manuali operativi previsti dal manuale SGI;
- Organizzare e controllare il corretto utilizzo del parco automezzi da parte dei conducenti nel rispetto delle procedure operative e dal manuale operativo autista previste nel manuale SGI;
- Gestire l'analisi e la registrazione dei dati rilevati dai cronotachigrafi e dei sistemi di controllo installati sugli automezzi aziendali;
- Selezionare, in relazione ai servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti affidati in outsourcing, i fornitori qualificati nel rispetto delle procedure operative previste dal manuale SGI, assicurandosi che gli stessi siano in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche in materia ambientale.

Area di rischio "Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione"

- Dovrà essere assicurato che il produttore/detentore dei rifiuti sia soggetto qualificato alla produzione/detenzione della categoria di rifiuto per il quale viene richiesto il servizio;

- Dovrà essere verificato che il produttore/detentore dei rifiuti provveda alla corretta classificazione del rifiuto, acquisendo i relativi certificati di caratterizzazione e le analisi chimico-fisiche e, ove necessario, verificando la compatibilità della classificazione fornita dal produttore/detentore con il processo produttivo;
- Dovrà essere verificato che i trasportatori e gli impianti di recupero/smaltimento a cui vengono conferiti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa ambientale;
- Nel caso di rapporti di intermediazione intercorrenti con intermediari/mandatari/titolari di diritti che agiscono per conto di impianti di smaltimento, occorrerà acquisire il relativo contratto/mandato o, in alternativa, l'apposita autocertificazione oltre alla documentazione attestante la qualifica dell'intermediario.

In relazione alle attività attinenti all'area a rischio in oggetto, in osservanza alla procedura operativa del SGI è compito del Responsabile Tecnico coadiuvato dall'Area Operativa Intermediazione e, precisamente, dall'addetto al backoffice:

- Verificare che il produttore/detentore sia soggetto qualificato alla produzione/detenzione della categoria di rifiuto per il quale viene richiesto il servizio, verificando, se necessario, la compatibilità della caratterizzazione del rifiuto con il processo produttivo del produttore/detentore
- Far acquisire e verificare i certificati di caratterizzazione e le analisi chimico-fisiche;
- Far acquisire il contratto/mandato, in alternativa l'apposita autocertificazione oltre alla documentazione attestante la qualifica di intermediari che agiscono per conto di impianti di smaltimento.

È compito dall'Area Operativa Intermediazione e, precisamente, dall'addetto al backoffice in osservanza alla procedura del SGI, verificare che i trasportatori e gli impianti di recupero/smaltimento a cui vengono conferiti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa ambientale.

Area di rischio "Servizi di trasporto per conto terzi di merci e materie anche classificate in ADR"

- Dovrà essere assicurata e garantita la conformità dell'attività aziendale alla normativa di Trasporto Merci pericolose su strada in accordo alla normativa ADR (e collegate normative internazionali (GHS e REACH));
- Dovrà essere assicurata e garantita la corretta redazione di tutta la documentazione inerente il Trasporto di Merci Pericolose su strada in accordo alla normativa ADR;
- Dovrà essere assicurato il rigoroso rispetto del SGI e, in particolare delle procedure operative, delle istruzioni operative e dal manuale operativo autista applicabile per l'espletamento dei servizi di trasporto.

In relazione alle attività attinenti all'area a rischio in oggetto è compito del Responsabile Area Operativa Trasporti, coadiuvato per quanto di competenza dal Direttore Generale, dal Responsabile SGI, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del consulente ADR:

- Approvare ed aggiornare le procedure operative ed i manuali operativi per i servizi di trasporto previsti dal manuale SGI;
- Avvalersi di un professionista consulente ADR per garantire la conformità dell'attività aziendale alla predetta normativa;
- Garantire la formazione e l'aggiornamento del personale in materia di rischi e procedure per il trasporto di merci in normativa ADR;
- Garantire, nel rispetto delle procedure previste dal manuale SGI, la piena funzionalità e la manutenzione periodica degli automezzi aziendali.

È compito dei Responsabili delle Aree Operative:

- Monitorare il processo di gestione e manutenzione del parco automezzi (affidati alla società del Gruppo G.P. Service S.r.l.) ed assicurare il rispetto della procedura operativa prevista dal manuale SGI;
- Organizzare e controllare il corretto utilizzo del parco automezzi da parte dei conducenti nel rispetto delle procedure operative e dal manuale operativo autista previsti nel manuale SGI;
- Gestire l'analisi e la registrazione dei dati rilevati dai cronotachigrafi e dei sistemi di controllo installati sugli automezzi aziendali.

Area di rischio "Programmazione degli ordini di servizio e delle istruzioni di lavoro"
È compito dei Responsabili delle aree operative trasporti e altri servizi ecologici:

- Stabilire ruoli e responsabilità per la programmazione degli ordini di servizio e delle istruzioni di lavoro;
- Garantire il rispetto delle procedure operative;
- Definire ordini di servizio tali garantire che gli operatori operino nel rispetto delle normative ambientali vigenti;
- Garantire il costante rispetto delle procedure operative e dei manuali operativi previsti dal manuale SGI;
- Verificare periodicamente il rispetto da parte del personale degli ordini di servizio impartiti;
- Garantire la documentazione e archiviazione degli ordini di servizio impartiti.

In relazione alle attività attinenti all'area a rischio in oggetto è compito dei Responsabili Operativi delle aree operative:

- Sovrintendere e coordinare la programmazione degli ordini di servizio; individuare i soggetti responsabili del processo;
- Assicurare un costante monitoraggio dell'attività in oggetto;
- Assicurare la corretta attuazione delle procedure operative e dei manuali operativi previsti dal manuale SGI.

È compito, per quanto di rispettiva competenza, dei Responsabili delle Aree Operative, con il supporto del Direttore Generale e del Responsabile Tecnico:

- Definire gli ordini di servizio;
- Garantire la corretta redazione e la conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo.

9.3.3. Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e tutti i responsabili di funzione coinvolti nelle aree e attività potenzialmente soggette al rischio dei reati oggetto della presente parte speciale svolgono una attività di controllo e monitoraggio sulle attività della propria funzione e sulle relative aree di supporto. Tale attività riguarda, tra l'altro, le seguenti aree:

- A)** *Servizi di: gestione del rifiuto, (raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento dei rifiuti; invio a recupero energetico e recupero di materia); bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; gestione delle isole ecologiche;*
- B)** *Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione;*
- C)** *Servizi di trasporto per conto terzi di merci e materie classificate anche in adr;*
- D)** *Programmazione degli ordini di servizio e delle istruzioni di lavoro.*

L'Organismo di Vigilanza (OdV) svolge la sua funzione nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001, dal Modello 231 adottato dalla Società e dallo "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" (anch'esso allegato al Modello).

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività "a rischio" individuate nel Paragrafo 2 al fine di verificare la corretta adozione dei protocolli di prevenzione specifici individuati nel Paragrafo 3.2.

L'Organismo di Vigilanza della Società, inoltre, coopera con gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo Paoletti per coordinare in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli al fine di migliorare l'effettività e l'efficacia degli stessi.

In particolare, l'OdV ha il compito di:

- a)** Verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale, Parte Speciale e Allegati) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nel presente protocollo;
- b)** Vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale, Parte Speciale del Modello e dei Protocolli e rilevare le deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- c)** Verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";
- d)** Verificare periodicamente il rispetto del principio di separazione di funzioni all'interno delle singole aree operative ed in particolare per quanto riguarda le attività sensibili rilevate;
- e)** Verificare le eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima, ed assumere le iniziative necessarie od opportune;
- f)** Verificare con periodicità trimestrale i report informativi trasmessi da CON. G.E.S.;
- g)** Verificare, con cadenza trimestrale, ogni dato, informazione, documentazione, aggiornamento, avente ad oggetto i protocolli di prevenzione dei reati in oggetto.

L'OdV comunica quindi i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati societari al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico secondo le modalità ed i termini definiti dalla Parte Generale del presente Modello e indicati nello Statuto dell'OdV

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello adottato dalla Paoletti Ecologia s.r.l. sono individuate due tipologie di flussi di informazione diretti all'OdV:

1) SEGNALAZIONI, da inviare in caso di gravi comportamenti illegali o, più in generale, di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Responsabile del Coordinamento dei Flussi da Con.Ge.S. e tutti i responsabili di funzione coinvolti nelle aree e attività (interne ed esterne) potenzialmente soggette al rischio dei reati oggetto della presente parte speciale svolgono una attività di controllo e monitoraggio sulle attività della propria funzione e sulle relative aree di supporto. Tutti i soggetti coinvolti nelle attività "a rischio" sono tenuti a segnalare all'OdV, tramite i canali informativi specificamente individuati:

- Violazioni di leggi e norme applicabili;
- Violazioni conclamate o sospette del modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- Comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del codice etico adottato dalla società;
- Eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio e relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza ovvero delegata a Con.Ge.S., per consentire all'Organismo stesso di monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello.

Oltre all'informativa relativa alle eventuali irregolarità riscontrate dai vari soggetti aziendali, l'OdV necessita infatti di ricevere informazioni specifiche relative alle attività sensibili (interne o esternalizzate/delegate a Con.Ge.S.) allo scopo di poter svolgere adeguata vigilanza sulle stesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i report da predisporre al fine di garantire una adeguata informazione dell'OdV relativamente alle aree di rischio esaminate nel presente protocollo possono avere ad oggetto le informazioni relative:

- Alle eventuali violazioni di disposizioni di legge in materia di reati ambientali e delle norme correlate contestate a dirigenti e/o dipendenti della Società ed alle iniziative al riguardo intraprese;
- Alle eventuali violazioni del Modello e/o delle procedure ad esso correlate in materia di reati ambientali e alle iniziative al riguardo intraprese;
- Alle eventuali violazioni del Manuale SGI e delle procedure operative e manuali

- operativi ad esso allegati ed alle iniziative al riguardo intraprese;
- Alle eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello e dal manuale SGI decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata;
 - Alla convocazione di riunioni con soggetti pertinenti le aree aziendali sensibili per la discussione e la condivisione degli aggiornamenti normativi e di quelli che interessano il Modello della Società in materia di reati ambientali;
 - Agli aspetti più significativi (fatturato, oggetto del contratto/servizio, durata, aspetti più rilevanti in materia ambientale) dei contratti e dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti, (raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento dei rifiuti; invio a recupero energetico e recupero di materia); bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; gestione delle isole ecologiche; intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione;
 - Ad eventuali cambiamenti organizzativi ed agli aggiornamenti delle deleghe o procure rilevanti in aree rilevanti ai fini della presente parte speciale;
 - Ad eventuali mutamenti nelle aree a rischio reato e nelle relative aree di supporto;
 - Ad eventuali mutamenti nelle autorizzazioni, iscrizioni, certificazioni della Società in materia di gestione dei rifiuti;
 - Ad eventuali incidenti occorsi nelle attività di trasporto di merce classificata in ADR, alle cause ed alle iniziative intraprese.

L'Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie ed opportune ai fini dell'attività di vigilanza.

Su base periodica (trimestrale o semestrale o quando ritenuto opportuno), l'Organismo di Vigilanza effettua verifiche, anche tramite controlli a campione, sul rispetto di quanto sopra, ivi inclusa l'osservanza dei principi e delle procedure in materia di reati ambientali.

In tutti i casi, il sistema di controllo deve documentare, l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate; in particolare, il flusso informativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve consentire a tali organi di poter tempestivamente intervenire, anche tramite la convocazione dell'Assemblea dei Soci ove necessario, per l'adozione di provvedimenti opportuni.

Inoltre, gli organi apicali forniranno istruzioni operative secondo lo schema esemplificativo allegato e i dirigenti richiederanno periodicamente dei report secondo i modelli allegati.

9.3.4. Sistema disciplinare

Ogni comportamento posto in essere dai destinatari del presente modello in violazione dei principi di comportamento, dei protocolli di condotta degli obblighi di informazione e delle attività di controllo e monitoraggio indicati nella presente Parte Speciale comporterà per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni disciplinari analiticamente e specificamente indicati nel Sistema Disciplinare istituito dalla Società ai sensi del D.Lgvo 231/2001.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parti Speciali

10 / PARTE SPECIALE I

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE,
REATI DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO.

**10.1.
Le fattispecie rilevanti
e le sanzioni previste
dall'art. 25 duodecies
del D.Lgs. 231/2001.**

Il Decreto, all'art. 25 duodecies, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 286/1998, include tra i reati presupposto quello introdotto dall'art. 22, comma 12 bis D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), il quale prevede:

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a)** Se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b)** Se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c)** Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Il richiamato comma 12 prevede:

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

La condotta punita è quindi quella del datore di lavoro che occupa lavoratori stranieri in violazione del predetto comma 12, e quindi con senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto.

Il reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente è peraltro solo quello aggravato dal numero dei soggetti coinvolti (superiore a tre), alla minore età degli stessi, o la presenza delle condizioni di sfruttamento di cui all'art. 603 bis c.p. Tali condizioni sussistono allorché il datore di lavoro 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a)** La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b)** La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c)** La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- d)** La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Soggetto attivo del reato non è solo l'organo apicale dell'impresa, ma anche chi procede materialmente all'assunzione, o chi si avvale delle prestazioni dei lavoratori irregolari (Cass. Pen. 18.5.2011, n. 25615).

Inoltre, l'art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) del Decreto, come modificato dall'art. 6 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha inserito il delitto di cui all'art. 603 bis c.p. tra i reati presupposto.

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "caporalato", modificando il testo dell'art. 603-bis

c.p. concernente il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse “un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”, la nuova fattispecie risulta ampliata, in quanto slegata dal requisito dello svolgimento di “un’attività organizzata di intermediazione”, andando a colpire non solo chi “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...”, ma altresì chiunque “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”. A ciò deve aggiungersi che integra il reato de quo, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Anche gli “indici di sfruttamento” enunciati dall’art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sotto retribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo “reiterate”.

Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.

Il “grave pericolo” infatti rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3).

L’inclusione di tale reato all’interno del novero all’art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01, prevedendo per l’ente le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” (art. 600 c.p.), “Tratta di persone” (art. 601 c.p.) e “Acquisto e alienazione di schiavi” (art. 602 c.p.):

- Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- Sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore ad un anno;
- Interdizione definitiva dall’attività, se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

10.2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell’ambito dei reati di cui all’art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001.

I reati connessi all’impiego del lavoro irregolare possono essere commessi ogni qualvolta venga assunto un lavoratore straniero, o scada il permesso di soggiorno di un lavoratore straniero. I reati connessi allo sfruttamento possono essere commessi quando un qualsiasi lavoratore viene assunto, e viene successivamente sottoposto a condizioni di sfruttamento.

Le funzioni coinvolte sono le seguenti:

- Amministratore delegato;
- Direttore generale;
- Ufficio del personale (presso Con.Ge.S.);

Elementi specifici di rischio sono rappresentati, per la Società:

- 1) Dal fatto che la gestione del personale è interamente gestita esternamente, tramite la Con.Ge.S., che verifica pertanto anche la regolarità degli assunti stranieri, e la perdurante validità del permesso di soggiorno;
- 2) Dal fatto che la Società, in virtù dei “cambi appalto” può trovarsi nella condizione di assumere del personale senza aver potuto osservare adeguate procedure di selezione.

Elementi di mitigazione del rischio sono:

- 1) La Società impiega in prevalenza lavoratori italiani e non impiega lavoratori minorenni;
- 2) La Società applica interamente e rigorosamente il contratto collettivo di settore e rispetta tutte le norme a tutela della sicurezza dei lavoratori.

Pertanto, ai fini del risk assessment, si è valutato come basso il rischio in tutte le aree coinvolte, in ragione dello stretto controllo operato sulle assunzioni e sullo svolgimento del rapporto di lavoro.

10.3. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.

10.3.1. Principi generali di comportamento.

La presente Parte Speciale attiene a comportamenti cui devono uniformarsi gli Esponenti Aziendali, i lavoratori, i Fornitori ed i Partner della società, affinché non pongano in essere, non promuovano, non collaborino, o non diano causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi in violazione delle norme sull’impiego di lavoratori stranieri.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sull’impiego di lavoratori stranieri nonché dei reati di sfruttamento.

Conseguentemente è vietata l’assunzione e/o l’impiego presso la Società, a qualsiasi titolo, di cittadini non in regola con il permesso di soggiorno nell’ambito del territorio nazionale.

È altresì vietato avvalersi per la ricerca, la selezione e l’assunzione di personale di Agenzie non autorizzata dall’ANPAL

10.3.2 Protocolli di condotta per la prevenzione dei reati

In particolare, tutti coloro che, a qualunque titolo, si occupano dell’assunzione e della gestione del personale della Società devono:

- 1) Verificare il possesso e la regolarità del documento di identità del lavoratore da assumere; se straniero, verificare il permesso di soggiorno e la relativa scadenza;
- 2) Predisporre e far sottoscrivere al lavoratore il contratto di lavoro con le seguenti informazioni minime previste dal d.l. 152 del 25/05/97: • identità delle parti; • luogo di lavoro; • data di inizio del rapporto di lavoro; • durata del rapporto di lavoro, precisando se trattasi di rapporto da tempo determinato o a tempo indeterminato; • durata del periodo di prova; • inquadramento,

livello, qualifica; • importo della retribuzione lorda; • orario di lavoro; • ccnl applicato;

- 3) Compilare e spedire il modello unificato lav nei tempi previsti dalla l. 296/06, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all'assunzione, consegnandone una copia al lavoratore.
- 4) Assicurarsi che l'assunzione dei lavoratori avvenga direttamente, o attraverso intermediari professionali e autorizzati.
- 5) Assicurarsi che i trattamenti economici dei lavoratori non siano inferiori a quelli previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
- 6) Assicurarsi che siano rispettate tutte le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in base a quanto previsto nel presente modello.

10.3.3. Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, e tutti i responsabili di funzione coinvolti nelle aree e attività potenzialmente soggette al rischio dei reati oggetto della presente parte speciale svolgono una attività di controllo e monitoraggio sulle attività della propria funzione e sulle relative aree di supporto. Tale attività riguarda, tra l'altro, le seguenti aree:

1) Assunzione del personale.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) svolge la sua funzione nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001, dal Modello 231 adottato dalla Società e dallo "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" (anch'esso allegato al Modello).

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività "a rischio" individuate nel Paragrafo 2 al fine di verificare la corretta adozione dei protocolli di prevenzione specifici individuati nel Paragrafo 3.2.

L'Organismo di Vigilanza della Società, inoltre, coopera con gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo Paoletti per coordinare in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli al fine di migliorare l'effettività e l'efficacia degli stessi.

In particolare, l'OdV ha il compito di:

- a) Verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale, Parte Speciale e Allegati) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nel presente protocollo;
- b) Vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale, Parte Speciale del Modello e dei Protocolli e rilevare le deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- c) Verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";
- d) Verificare periodicamente il rispetto del principio di separazione di funzioni all'interno delle singole aree operative ed in particolare per quanto riguarda le attività sensibili rilevate;
- e) Verificare le eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima, ed

assumere le iniziative necessarie od opportune;

- f)** Verificare con periodicità trimestrale i report informativi trasmessi da Con.Ge.S.;
- g)** Verificare, con cadenza trimestrale, ogni dato, informazione, documentazione, aggiornamento, avente ad oggetto i protocolli di prevenzione dei reati in oggetto.

L'OdV comunica quindi i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati societari al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico secondo le modalità ed i termini definiti dalla Parte Generale del presente Modello e indicati nello Statuto dell'OdV

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello adottato dalla Paoletti Ecologia s.r.l. sono individuate due tipologie di flussi di informazione diretti all'OdV:

1)SEGNALAZIONI, da inviare in caso di gravi comportamenti illegali o, più in generale, di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Responsabile del Coordinamento dei Flussi da Con.Ge.S. e tutti i responsabili di funzione coinvolti nelle aree e attività (interne ed esterne) potenzialmente soggette al rischio dei reati oggetto della presente parte speciale svolgono una attività di controllo e monitoraggio sulle attività della propria funzione e sulle relative aree di supporto. Tutti i soggetti coinvolti nelle attività "a rischio" sono tenuti a segnalare all'OdV, tramite i canali informativi specificamente individuati:

- Violazioni di leggi e norme applicabili;
- Violazioni conclamate o sospette del modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- Comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del codice etico adottato dalla società;
- Eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

2) FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio e, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza ovvero delegata a Con.Ge.S., per consentire all'Organismo stesso di monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello.

Oltre all'informativa relativa alle eventuali irregolarità riscontrate dai vari soggetti aziendali, l'OdV necessita infatti di ricevere informazioni specifiche relative alle attività sensibili (interne o esternalizzate/delegate a Con.Ge.S.) allo scopo di poter svolgere adeguata vigilanza sulle stesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i report da predisporre al fine di garantire una adeguata informazione dell'OdV relativamente alle aree di rischio esaminate nel presente protocollo possono avere ad oggetto le informazioni relative:

- Ai contenziosi giudiziari e stragiudiziali instaurati dai dipendenti;

- Ad eventuali accertamenti e sanzioni irrogate dagli organi ispettivi di controllo in materia di assunzione e gestione del personale.

L'Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie ed opportune ai fini dell'attività di vigilanza.

Su base periodica (trimestrale o semestrale o quando ritenuto opportuno), l'Organismo di Vigilanza effettua verifiche, anche tramite controlli a campione, sul rispetto di quanto prescritto dalla presente parte speciale.

In tutti i casi, il sistema di controllo deve documentare, l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate; in particolare, il flusso informativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve consentire a tali organi di poter tempestivamente intervenire, anche tramite la convocazione dell'Assemblea dei Soci ove necessario, per l'adozione di provvedimenti opportuni.

Inoltre, gli organi apicali forniranno istruzioni operative secondo gli schemi esemplificativi allegati e i dirigenti redigeranno periodicamente dei report secondo i modelli allegati.

10.3.4. Sistema disciplinare

Ogni comportamento posto in essere dai destinatari del presente modello in violazione dei principi di comportamento, dei protocolli di condotta degli obblighi di informazione e delle attività di controllo e monitoraggio indicati nella presente Parte Speciale comporterà per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni disciplinari analiticamente e specificamente indicati nel Sistema Disciplinare istituito dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Paoletti Ecologia / Modello di Organizzazione Controllo e Gestione/

Parti Speciali

11 / PARTE SPECIALE L

REATI TRIBUTARI



11.1 Premessa

Il D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019), nel quadro di una più ampia riforma dei reati tributari, che ha comportato, tra l'altro, un rilevante inasprimento delle pene edittali ed un abbassamento della soglia di rilevanza penale prevista per alcune fattispecie, ha introdotto, mediante l'inserimento dell'art. 25 quinquiesdecies nel D.Lgs. 231/2001, taluni dei delitti tributari previsti dal novellato D.Lgs. 74/2000 nel novero dei reati presupposto.

L'intervento normativo si inserisce nel contesto di una costante e progressiva estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'Ente che, per ciò che concerne la materia tributaria, si aggiunge a quanto già previsto dall'art. 7 D.Lgs. 269/2003, in forza del quale le sanzioni amministrative relative ad un rapporto fiscale proprio di una società o di enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica e che permane, in ogni caso, in deroga al c.d. principio di specialità previsto dall'art. 19 D.Lgs. 74/2000, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti (dipendente, rappresentante o amministratore, anche di fatto, della società, associazione od ente) indicati dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 472/1997, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.

Il Legislatore non ha ritenuto di estendere la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente a tutte le ipotesi di reati tributari, ma solo a quelle in qualche modo connotate da "fraudolenza", intesa anche come ostacolo frapposto all'accertamento o all'induzione in errore dell'amministrazione finanziaria, non solo nella fase dichiarativa, ma anche nella fase della riscossione coattiva o transattiva con l'amministrazione stessa.

Successivamente, il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione della delega legislativa volta al recepimento della Direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea, ha esteso la responsabilità dell'Ente anche a talune fattispecie tributarie che, pur non essendo connotate da "fraudolenza", per la loro entità e l'ambito "transfrontaliero" in cui sono commesse, ledono gli interessi finanziari della UE.

Per una più appropriata comprensione delle disposizioni di legge di seguito indicate va premesso che, ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.Lgs. n.74/2000), si applicano le seguenti definizioni di carattere generale:

- a)** per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie: (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte; (ii) o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; (iii) ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b)** per "elementi attivi o passivi" si intendono: (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c)** per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d)** il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche: (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta; (ii) del fine di consentirli a terzi;

- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il “fine di evadere le imposte” ed il “fine di sottrarsi al pagamento” si intendono riferiti alla società, all’ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f) per “imposta evasa” si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g) le soglie di punibilità riferite all’imposta evasa si intendono estese anche all’ammontare dell’indebito rimborso richiesto o dell’inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- h) per “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si intendono: (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte; (ii) ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i) per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

11.2.
Le fattispecie
rilevanti e le sanzioni
previste dall’art. 25
quinquiesdecies D.L.gs.
231/2001

Prima di delineare brevemente i reati richiamati nell’art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 si riportano le sanzioni previste dal Decreto per la commissione dei predetti reati.

Il comma 1 dell’art. 25 quinquiesdecies, prevede:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’art. 3 D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8, comma 2 bis, D.Lgs. 74/2000 la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10 D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Ai sensi del comma 1 bis dell’art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, sono altresì considerate rilevanti ai fini della responsabilità dell’Ente, se commesse

nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, le seguenti ulteriori fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000, in relazione alle quali sono comminate le sanzioni di seguito indicate:

- a)** per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b)** per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattro- cento quote;
- c)** per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità, derivante dalla commissione di uno degli indicati reati tributari, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-quinquiesdecies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

ARTICOLO 2 D.LGS. 74/2000. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

Il delitto, punito con la reclusione da quattro a otto anni, si configura qualora, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Per la configurazione del delitto è necessario che le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il comma 2 bis dell'art. 2 D.Lgs. 74/2000, prevede poi un'ipotesi attenuata, anche ai fini della responsabilità amministrativa da reato dell'Ente, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a centomila euro.

ARTICOLO 3 D.LGS. 74/2000. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

Il delitto, punito con la reclusione da tre a otto anni, si configura qualora, fuori dei casi previsti dell'art. 2 D.lgs. 74/2000, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre l'amministrazione finanziaria, si indichino in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, qualora, congiuntamente:

- a)** l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a trentamila euro

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Per la configurazione del delitto è necessario che i documenti falsi siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

ARTICOLO 8 D.LGS. 74/2000. EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

Il delitto, punito con la reclusione da quattro a otto anni, si configura qualora taluno, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione o il rilascio di più fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato.

Il comma 2 bis dell'art. 8 D.Lgs. 74/2000, prevede poi un'ipotesi attenuata, anche ai fini della responsabilità amministrativa da reato dell'Ente, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, qualora l'importo non corrispondente al vero delle fatture o degli altri documenti, nel medesimo periodo d'imposta, sia inferiore a centomila euro.

ARTICOLO 10 D.LGS. 74/2000. OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (il riferimento è alla fattispecie di c.d. bancarotta fraudolenta documentale, prevista dal codice del fallimento e della crisi d'impresa) il delitto in questione, punito con la reclusione da tre a sette anni, si configura se, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sono occultate o distrutte, in tutto o in parte, le scritture o i documenti contabili la cui conservazione è obbligatoria, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

ARTICOLO 11 D.LGS. 74/2000. SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Il richiamato art. 11 prevede, ai commi 1 e 2, due fattispecie, punite entrambi con la reclusione da sei mesi e quattro anni, che si configurano qualora:

- 1)** al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, vengano alienati simulatamente o compiuti altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto

o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni;

- 2)** al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, vengano indicati nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Sono altresì rilevanti ai fini della responsabilità dell'Ente, qualora commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, le seguenti ulteriori fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000.

ARTICOLO 4 D.LGS. 74/2000. DICHIARAZIONE INFEDELE

La fattispecie punisce con la pena della reclusione da due a otto anni, chiunque, fuori dei casi di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini della determinazione dell'entità degli elementi attivi o passivi indicati nelle dichiarazioni, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi sopra indicati, non sono comunque punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalle lettere a) e b) che precedono.

ARTICOLO 5 D.LGS. 74/2000. OMESSA DICHIARAZIONE

La fattispecie punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È altresì punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini delle disposizioni che precedono non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

ARTICOLO 10 QUATER D.LGS. 74/2000. INDEBITA COMPENSAZIONE

La fattispecie punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È inoltre punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Ai fini della concreta rilevanza di dette fattispecie rispetto alla operatività della Società, occorre considerare che dalla commissione delle stesse può derivare la responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies D.L.gs. 231/2001, solo qualora per la natura ed entità dei fatti (inseriti in sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore, per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro) essi ledano gli interessi finanziari dell'UE.

11.3 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività "a rischio" con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, per tali intendendosi le attività nello svolgimento delle quali potrebbero, in astratto, essere commesse le predette ipotesi di reato.

- A) *Gestione della contabilità e redazione del bilancio;*
- B) *Gestione dei sistemi informativi aziendali;*
- C) *Effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della amministrazione finanziaria;*
- D) *Gestione dei rapporti con i fornitori;*
- E) *Gestione dei rapporti con i clienti;*
- F) *Gestione dei pagamenti, degli incassi e delle risorse finanziarie;*
- G) *Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;*
- H) *Cessione e dismissione di assets*

In relazione alle descritte Attività Sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali che potrebbero essere interessate a vario titolo nelle sopra indicate attività di gestione, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) Ufficio Amministrativo, Finanza & Controllo
- 2) Ufficio Gare
- 3) Ufficio Commerciale
- 4) Ufficio Legale
- 5) Ufficio Acquisti
- 6) Ufficio Qualità
- 7) Ufficio Marketing
- 8) Responsabili delle Aree Operative
- 9) Direttore Generale
- 10) Amministratore Delegato

11) Consiglio di Amministrazione

Per ognuna delle sopra indicate attività sono stati valutati i rischi di commissione dei reati previsti dalla presente parte speciale come segue:

1) Gestione della contabilità e redazione del bilancio: rischio medio

Nonostante le procedure e le cautele poste in essere si ritiene che, attesa la pluralità dei rapporti commerciali, la complessità della normativa tributaria, quella in esame sia un'area di rischio che comporta oggettive difficoltà di controllo.

2) Gestione dei sistemi informativi aziendali: rischio medio per le ragioni già evidenziate nella parte speciale relativa ai reati informatici.**3) Effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della amministrazione finanziaria: rischio medio.**

Nonostante le cautele poste in essere si ritiene che quella in esame, considerata la pluralità e la complessità dei rapporti con l'amministrazione finanziaria sia un'area di rischio che comporta oggettive difficoltà di controllo.

4) Gestione dei rapporti con i fornitori: rischio medio.

Il rischio della commissione di reati tributari è mitigato in quanto la Società utilizza mezzi di pagamento tracciabili ed è dotata di un albo fornitori. Va poi considerato che taluni beni e servizi sono acquisiti per il tramite di società dello stesso gruppo, in particolare Con.Ge.S.

Con.Ge.S., inoltre, svolge le funzioni di ufficio acquisti per la Società, garantendo una valutazione professionale dei fornitori.

Infine, la circostanza che i pagamenti avvengano in massima parte tramite mezzi tracciabili, mitiga ulteriormente i rischi di commissione dei reati di cui alla presente parte.

Si è ritenuto comunque di valutare il rischio come medio in quanto l'area esaminata è intrinsecamente rischiosa.

5) Gestione dei rapporti con i clienti: rischio medio.

La clientela della Società è rappresentata in parte considerevole da pubbliche amministrazioni, il che mitiga notevolmente i rischi di commissione dei reati di cui alla presente parte, anche in considerazione delle procedure adottate nei contratti pubblici.

6) Gestione dei pagamenti, degli incassi e delle risorse finanziarie: rischio medio.

Il rischio è mitigato dall'uso prevalente di mezzi di pagamento tracciabili.

7) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari: rischio basso

Il rischio è mitigato dalla tracciabilità di tutte le operazioni e in generale di tutte le interazioni con gli istituti di credito.

8) Cessione e dismissione di assets. Rischio basso

Il rischio si ritiene basso, in quanto la segregazione delle funzioni adottata riserva tali attività alla competenza del consiglio di amministrazione.

11.4

**Protocolli per
la formazione e
l'attuazione delle
decisioni in relazione ai
reati da prevenire**

11.4.1 Principi generali di comportamento.

Come già evidenziato nella Parte Generale, la Società ha adottato un Codice Etico con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ed un sistema organizzativo e procedure specifiche atti a regolamentare l'attività aziendale ed in grado di soddisfare le finalità di cui al Decreto 231.

Tutte le attività a rischio reato e le relative aree di supporto devono essere svolte nel rigoroso rispetto dei principi di comportamento a presidio di tali attività, contenuti

nel Codice Etico e nelle altre procedure e sistemi organizzativi già adottati dalla Società.

In particolare, ai fini del presente protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti, che devono intendersi, pertanto, qui integralmente trascritti:

- Il codice etico;
- Manuale SGI qualità sicurezza e ambiente – procedure operative - istruzioni di lavoro.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto nei predetti documenti, nella gestione delle attività a rischio, il comportamento di quanti operano nella Società si ispira sempre a principi di legalità, correttezza, lealtà e trasparenza ed è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da – individualmente o collettivamente considerati – integrare, direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001).

Alla presente parte speciale si applicano, inoltre, in quanto rilevanti anche per la prevenzione dei reati tributari previsti dall’art. 25- quinquiesdecies, i principi generali di comportamento previsti dalla parte speciale “A” (Inosservanza delle sanzioni interdittive. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati), dalla parte speciale “C” (Reati Societari) e dalla parte speciale “E” (Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio), che sono da intendersi qui integralmente richiamati.

11.4.2 Protocolli di condotta per la prevenzione dei reati.

Nell’ambito delle attività sensibili individuate nel paragrafo 3, oltre ai protocolli di prevenzione generale previsti nella Parte Generale ed ai principi generali di comportamento di cui al precedente paragrafo 4.1, i destinatari del presente Modello sono tenuti ad adottare i seguenti protocolli di prevenzione specifici previsti per le attività a rischio:

- A)** Gestione della contabilità e redazione del bilancio: sono adottati i protocolli specifici di prevenzione previsti dalla parte speciale “C” (Reati Societari) e dalla parte speciale “E” (Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio), da intendersi integralmente richiamati
- B)** Gestione dei sistemi informativi aziendali: sono adottati i protocolli specifici previsti dalla parte speciale “G” (delitti informatici e il trattamento illecito dei dati), da intendersi integralmente richiamati;
- C)** Effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della amministrazione finanziaria: sono adottati i protocolli specifici previsti dalla parte speciale A (Inosservanza delle sanzioni interdittive. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati) con riferimento all’Area di Rischio “Gestione dei rapporti con le autorità competenti nell’espletamento degli obblighi di legge” e dalla parte speciale “C” (Reati Societari), con riferimento all’Area di Rischio “Effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della pubblica amministrazione o delle autorità pubbliche di vigilanza”;
- D)** Gestione dei rapporti con i fornitori: sono adottati i protocolli specifici previsti alla parte speciale “E” (Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio), con riferimento all’ “Acquisto di beni e servizi”, da intendersi integralmente richiamati;

- E)** Gestione dei rapporti con i clienti; sono adottati i protocolli specifici previsti alla parte speciale “E” (Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio), con riferimento ai “Contratti di fornitura di beni e servizi”, da intendersi integralmente richiamati
- F)** Gestione dei pagamenti, degli incassi e delle risorse finanziarie: sono adottati i protocolli specifici previsti alla parte speciale “E” (Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio), con riferimento alla “Gestione dei flussi e dei rapporti finanziari”, da intendersi integralmente richiamati
- G)** Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari: sono adottati i protocolli specifici previsti alla parte speciale “E” (Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio), con riferimento alla “Gestione dei flussi e dei rapporti finanziari”, da intendersi integralmente richiamati
- H)** Cessione e dismissione di assets: con riferimento a tale area di rischio è fatto espresso divieto di procedere alla cessione o dismissione di assets aziendali in presenza di accertamenti e contestazioni tributarie, in relazione alle quali siano state irrogate sanzioni, al fine di eludere il pagamento delle stesse o frustrare il recupero coattivo da parte dell’amministrazione finanziaria.

11.4.3 Controlli e Monitoraggi. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato, il Direttore generale, e tutti i responsabili di funzione coinvolti nelle aree e attività potenzialmente soggette al rischio dei reati oggetto della presente parte speciale svolgono una attività di controllo e monitoraggio sulle attività della propria funzione e sulle relative aree di supporto. Tale attività riguarda, tra l’altro, le seguenti aree:

- A)** Gestione della contabilità e redazione del bilancio;
- B)** Gestione dei sistemi informativi aziendali;
- C)** Effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della amministrazione finanziaria;
- D)** Gestione dei rapporti con i fornitori;
- E)** Gestione dei rapporti con i clienti;
- F)** Gestione dei pagamenti, degli incassi e delle risorse finanziarie;
- G)** Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
- H)** Cessione e dismissione di assets

L’Organismo di Vigilanza (OdV) svolge la sua funzione nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs 231/2001, dal Modello 231 adottato dalla Società e dallo “Statuto dell’Organismo di Vigilanza” (anch’esso allegato al Modello).

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell’Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, l’OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività “a rischio” individuate nel Paragrafo 2, al fine di verificare la corretta adozione dei protocolli di prevenzione specifici individuati nel Paragrafo 4.2.

L’Organismo di Vigilanza della Società, inoltre, coopera con gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo Paoletti per coordinare in via generale le operazioni di controllo sull’applicazione dei Modelli al fine di migliorare l’effettività e l’efficacia degli stessi.

In particolare, l'OdV ha il compito di:

- a)** Verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale, Parte Speciale e Allegati) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nel presente protocollo;
- b)** Vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale, Parte Speciale del Modello e dei Protocolli e rilevare le deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- c)** Verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al "responsabile" o ai "sub responsabili";
- d)** Verificare periodicamente il rispetto del principio di separazione di funzioni all'interno delle singole aree operative ed in particolare per quanto riguarda le attività sensibili rilevate;
- e)** Verificare le eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima, ed assumere le iniziative necessarie od opportune;
- f)** Verificare con periodicità trimestrale i report informativi trasmessi da Con. Ge.S.
- g)** Verificare, con cadenza trimestrale, ogni dato, informazione, documentazione, aggiornamento, avente ad oggetto i protocolli di prevenzione dei reati in oggetto.

L'OdV comunica quindi i risultati della propria attività di controllo relativamente ai reati societari al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico secondo le modalità ed i termini definiti dalla Parte Generale del presente Modello e indicati nello Statuto dell'OdV

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, nel Modello adottato dalla Paoletti Ecologia s.r.l. sono individuate due tipologie di flussi di informazione diretti all'OdV:

3) SEGNALAZIONI, da inviare in caso di gravi comportamenti illegali o, più in generale, di comportamenti non corretti nella conduzione del lavoro e degli affari in violazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Responsabile del Coordinamento dei Flussi da Con.Ge.S. e tutti i responsabili di funzione coinvolti nelle aree e attività (interne ed esterne) potenzialmente soggette al rischio dei reati oggetto della presente parte speciale svolgono una attività di controllo e monitoraggio sulle attività della propria funzione e sulle relative aree di supporto. Tutti i soggetti coinvolti nelle attività "a rischio" sono tenuti a segnalare all'OdV, tramite i canali informativi specificamente individuati:

- Violazioni di leggi e norme applicabili;
- Violazioni conclamate o sospette del modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- Comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del codice etico adottato dalla società;
- Eventuali deroghe alle procedure decise in caso di emergenza o di

impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

4) FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI, provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio e, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza ovvero delegata a Con.Ge.S., per consentire all'Organismo stesso di monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello.

Oltre all'informativa relativa alle eventuali irregolarità riscontrate dai vari soggetti aziendali, l'OdV necessita infatti di ricevere informazioni specifiche relative alle attività sensibili (interne o esternalizzate/delegate a Con.Ge.S.) allo scopo di poter svolgere adeguata vigilanza sulle stesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i report da predisporre al fine di garantire una adeguata informazione dell'OdV relativamente alle aree di rischio esaminate nel presente protocollo possono avere ad oggetto le informazioni relative:

- Alla eventuale instaurazione dei rapporti con fornitori aventi sede, residenza o collegamento con paesi ritenuti non cooperativi dal gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro;
- Alla composizione e aggiornamento dell'albo dei fornitori;
- Alla instaurazione di nuovi rapporti bancari con istituti di credito;
- All'eventuale instaurazione di rapporti finanziari con intermediari/operatori aventi sede o collegamenti con paesi ritenuti non cooperativi dal gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro;
- All'eventuale superamento dei budget finanziari stabiliti per ciascuna area aziendale;
- Alla instaurazione ed allo stato di contenziosi di natura tributaria;
- All'eventuale esistenza di accertamenti di natura tributaria disposti dai competenti organi amministrativi ed ai relativi esiti.

L'Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie ed opportune ai fini dell'attività di vigilanza.

Su base periodica (trimestrale o semestrale o quando ritenuto opportuno), l'Organismo di Vigilanza effettua verifiche, anche tramite controlli a campione, sul rispetto di quanto prescritto dalla presente parte speciale.

In tutti i casi, il sistema di controllo deve documentare, l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

I risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate; in particolare, il flusso informativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve consentire a tali organi di poter tempestivamente intervenire, anche tramite la convocazione dell'Assemblea dei Soci ove necessario, per l'adozione di provvedimenti opportuni.

Inoltre, gli organi apicali forniranno istruzioni operative secondo gli schemi esemplificativi allegati e i dirigenti redigeranno periodicamente dei report secondo i modelli allegati.

11.4.4 Sistema disciplinare.

Qualora un soggetto aziendale ponga in essere comportamenti in violazione

dei principi e delle regole previsti dal Modello e del Codice Etico, incorrerà nei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice Disciplinare, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 Legge 300/70 e dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro.

Paoletti Ecologia_{s.r.l.}

